

Principi processuali in materia civile

(Diritto processuale civile anni 2005-2015)

a cura di R. De Rosa e L. Circelli

gennaio 2016

INDICE

INTRODUZIONE

1. I PRINCIPI

- 1.1. I diritti di azione e di difesa
- 1.2. La difesa dei non abbienti
- 1.3. Il principio del giudice naturale precostituito per legge
- 1.4. Il giusto processo

2. LA COMPETENZA

- 2.1. La competenza per territorio
- 2.2. La competenza funzionale del Tribunale per i minorenni

3. L'INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE

- 3.1. L'astensione nel rito impugnatorio dei licenziamenti
- 3.2. L'astensione nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
- 3.3. La ricusazione

4. L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

- 4.1. Il procedimento di notifica

5. I TERMINI DI COSTITUZIONE DELLE PARTI

- 5.1. L'attore
- 5.2. Il convenuto

6. LA PROVA TESTIMONIALE

7. IL GIURAMENTO DECISORIO

8. L'INTERVENTO DEL TERZO ED IL LITISCONSORZIO NECESSARIO

- 8.1. L'intervento del terzo in giudizio
- 8.2. Il litisconsorzio necessario

9. LA TECNICA DECISIONALE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

10. IL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

10.1. La conversione del rito da sommario ad ordinario

10.2. L'applicabilità del rito sommario di cognizione nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità

11. L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

11.1. Morte della parte costituita

11.2. Morte del contumace

11.3. Sul *dies a quo* per la riassunzione del processo interrotto

11.4. L'interruzione nel giudizio di cassazione

12. LE IMPUGNAZIONI

12.1. Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione

12.2. Reclamabilità dei provvedimenti interinali nei giudizi di separazione e divorzio

12.3. Decorrenza del termine per l'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.

12.4. L'appello nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro

12.5. Appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità

13. LA REVOCAZIONE

14. LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

14.1. La validità ed interpretazione delle clausole di contratto collettivo

14.2. Termine di decadenza nei contratti a termine

14.3. L'opposizione giurisdizionale avverso ordinanze ingiunzioni in materia di lavoro e previdenza

14.4. Deflazione del contenzioso previdenziale

15. IL PROCESSO DI ESECUZIONE.

15.1. Esecuzione, diritto di difesa e giusto processo.

15.2. In tema di concorsualità della procedura esecutiva.

15.3. Sulla discrezionalità del legislatore nel dettare la disciplina di istituti processuali.

15.4. L'intervento dei creditori.

15.5. Il pignoramento

15.6. Le opposizioni

16. I PROCEDIMENTI SPECIALI

16.1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

17. I PROCEDIMENTI CAUTELARI

17.1. Il reclamo nel procedimento di accertamento tecnico preventivo

17.2. L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di lavoro

17.3. Istruzione preventiva e controversie compromesse in arbitri

17.4. Sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento

17.5. Cenni sulla compatibilità della tutela cautelare "*ante causam*" con l'incidente di costituzionalità

18. LE SPESE PROCESSUALI

- 18.1. La competenza del giudice monocratico
- 18.2. Responsabilità per lite temeraria
- 18.3. La nota spese depositata dal difensore
- 18.4. La liquidazione delle spese di lite per le cause innanzi al Giudice di pace
- 18.5. I procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati
- 18.6. La liquidazione dei diritti ed onorari degli ausiliari del giudice
- 18.7. Gratuito patrocinio nei procedimenti civili
- 18.8. Rito camerale nei procedimenti di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile
- 18.9. La regolamentazione delle spese processuali: ipotesi particolari

19. LA MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

20. IL CALENDARIO DEL PROCESSO

21. LE CONTROVERSIE IN MATERIA SOCIETARIA

- 21.1. La disciplina dell'abrogato rito societario.
- 21.2. La competenza
- 21.3. La competenza per connessione.
- 21.4. L'estinzione del processo
- 21.5. L'effettività del contraddittorio
- 21.6. Il processo contumaciale.
- 21.7. Il principio di concentrazione del processo.

INTRODUZIONE

Oggetto del presente quaderno è una ricognizione delle più significative pronunce emesse dalla Corte costituzionale in materia processuale civile dal 2005 al 2015.

Detto arco temporale è stato individuato tenendo conto delle principali riforme che hanno interessato di recente il processo civile: più in particolare, a partire dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (ricadente sull'intero tessuto normativo del codice di rito) alla "novella" della legge 18 giugno 2009 n. 69, alle modifiche in materia di impugnazioni introdotte dalla legge n. 134 del 2012, oltre ai numerosi provvedimenti legislativi che hanno modificato (da ultimo con legge n. 132 del 2015), singoli aspetti della disciplina processuale.

Comune denominatore di questi ravvicinati interventi del legislatore è la finalità di accelerazione, per quanto possibile, dei tempi del processo civile, anche per attuare principi costituzionali (ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), affinché la giustizia possa essere amministrata senza ritardi.

Il processo civile - al pari di qualsiasi altro processo - è il risultato di scelte ideologiche (ovvero gli scopi che il processo si prefigge) e regole tecniche (attraverso le quali viene in essere lo strumento processuale), aspetti necessariamente complementari e dei quali sono possibili svariate combinazioni, soprattutto in funzione della opzione ideologica sottesa alla nozione di processo. E dunque un inquadramento corretto del processo civile non può prescindere dall'analisi delle sue finalità, della distribuzione dei ruoli tra le parti ed il giudice, dei poteri di impulso del medesimo giudice, della disciplina delle prove.

Oggi il processo civile appare sempre più finalizzato al raggiungimento in tempi ragionevoli di una decisione di merito, attraverso l'inserimento del nuovo dettato costituzionale (art. 111 Cost., nella formulazione successiva alla legge di revisione costituzionale n. 2 del 1999) nel sistema processuale precedente. La citata riforma del 1999 ha avuto il merito di attribuire rango costituzionale a principi già presenti nell'ordinamento, rafforzando l'orientamento interpretativo di ampliamento della portata dell'art. 24 Cost., il cui disposto aveva già ben individuato le singole garanzie.

I primi due commi del novellato art. 111 della Costituzione, applicabili anche al processo civile, prevedono quattro garanzie: 1) il giusto processo regolato dalla legge; 2) il

contraddittorio delle parti in condizione di parità; 3) la terzietà ed imparzialità del giudice; 4) la ragionevole durata del processo assicurata dalla legge.

Sotto altro profilo la formula dell'art.111 Cost., - primi due commi -, sembra rafforzare il concetto di “unicità della giurisdizione” in quanto tutti i tipi di processo vengono accomunati nel loro svolgimento dall'unico metodo ammissibile per l'esercizio della funzione giurisdizionale, ovvero il canone oggettivo del giusto processo, ferma restando la possibilità per il legislatore di prevedere anche altre forme concrete di tutela giurisdizionale.

In definitiva il giusto processo esprime, nella sua formulazione, la sintesi coordinata di più garanzie attinenti al processo, aperta e suscettibile di integrazioni, la cui portata va oltre il dettato del testo costituzionale sino a comprendere anche altri principi processuali già riconosciuti nella Costituzione e nella Convenzione internazionale sui diritti umani.

La molteplicità degli interventi legislativi sopra richiamati ha orientato l'attenzione degli operatori verso uno sforzo di comprensione dei nuovi testi normativi e di coordinamento tra le disposizioni via via introdotte, non di rado contraddittorie: in quest'opera ha svolto un ruolo determinante la giurisprudenza che, con le sue indicazioni, rappresenta oggi l'unico riferimento sicuro. Le lacune e le ambiguità del legislatore portano ad una ancor più marcata valorizzazione della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione e della interpretazione dei valori fondamentali e delle garanzie offerta dalla Corte costituzionale.

Il Giudice delle leggi in svariate pronunce ha chiarito che, a prescindere dalla nozione che si assuma quale modello di strumento processuale, il processo deve essere conforme ad un quadro anche minimo, ma solidamente delineato: le norme costituzionali ed i principi essenziali del processo, finalizzati a garantire parità di posizioni tra le parti, terzietà del giudice e ragionevole durata del processo. Del resto la disciplina giuridica del processo, come è dato evincere anche dal dettato dell'art. 111 Cost., si è arricchita di una serie di garanzie costituzionali che hanno assunto il rango di valori autonomi, che vanno attuati in quanto tali, ed anche nel caso in cui dalla loro attuazione possa conseguire un rallentamento della funzionalità del processo. E se è vero che il legislatore gode di discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (improntata a criteri di efficienza), è però indubbio che deve arrestare il suo potere discrezionale dinanzi alle aree coperte da garanzie costituzionali. In definitiva, l'intangibilità di tali garanzie fa sì che l'intervento del legislatore debba necessariamente limitarsi alla individuazione delle modalità tecniche di realizzazione dei principi costituzionali.

Grazie all'articolata interpretazione delle garanzie del processo offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte si è delineato un "modello costituzionale" di processo caratterizzato dalle garanzie fondamentali, un modello-base configurato dalla Costituzione, valido per tutti i processi regolati dalla legge ordinaria. Tale "modello di riferimento" è connotato dalla tutela di garanzie individuali (artt. 3, 24, 25 e 113 Cost.) e, al contempo, di garanzie strutturali - organizzative (artt.101, 102, 103, 104, 108 e 111 Cost.). Elaborazione alla quale si è accompagnata la progressiva affermazione della giurisprudenza della Corte EDU (artt.6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). L'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. carta di Nizza, siglata nel 2000), ha anche previsto l'accesso alla giustizia con riferimento alle ipotesi di patrocinio a spese dello stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, valorizzando il diritto ad un ricorso effettivo ed alle garanzie processuali tipiche del processo equo, muovendo dal presupposto che la tutela giurisdizionale rappresenti la forma principale di tutela dei diritti.

E' stato altresì affrontato il problema della tutela giurisdizionale differenziata, affinché le forme di tutela siano adeguate alla situazione sostanziale fatta valere in giudizio: in quest'ottica il diritto processuale appare necessariamente diseguale, e ciò come fisiologica conseguenza del principio di uguaglianza sostanziale, dal quale discende la previsione di forme di tutela diversificate ed adeguate alla diversità dei diritti tutelandi (il dibattito ha avuto ad oggetto, in particolare, il problema della differenziazione tra i procedimenti a cognizione piena e quelli a cognizione sommaria non cautelare e si è sviluppato principalmente nella materia del lavoro).

L'intervento della giurisprudenza costituzionale in materia processuale ha conferito sistematicità ad un quadro normativo frammentario, rispetto al quale sono state individuate delle linee guida, anche al fine di raggiungere un punto di equilibrio fra l'affermazione delle garanzie fondamentali del processo e le esigenze di efficienza della giurisdizione.

1. I principi

1.1. I diritti di azione e di difesa

Il diritto alla tutela giurisdizionale viene incluso tra i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale: ripetutamente la Corte ha sottolineato la centralità del diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, previsto dall'art. 24 della Costituzione. Si tratta del cd. diritto di accesso al giudice, di importanza ancora maggiore quando tale viene fatto valere per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il presupposto per l'esercizio del diritto di azione (e di difesa) è la titolarità di una situazione giuridica di carattere sostanziale, il cui riconoscimento rappresenta la base della pretesa fatta valere in giudizio. La norma esprime la volontà di rispettare le situazioni sostanziali riconosciute ai singoli, evitando restrizioni alla loro tutelabilità in sede processuale; la premessa per il ricorso alla tutela giurisdizionale è che il soggetto sia titolare di una situazione sostanziale qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo (in tal senso **sentenza n. 49 del 2011**). La tutela contemplata dall'art. 24 Cost. involge qualsiasi situazione soggettiva di vantaggio che rivesta carattere sostanziale; essa trova attuazione indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali. La Costituzione definisce il binomio "tutela giurisdizionale e principio di eguaglianza" vietando forme differenziate di tutela (a meno che non vi siano particolari giustificazioni di ordine costituzionale); al principio di uguaglianza fanno riferimento sia l'art. 24 che l'art. 113 Cost.

L'art. 24 Cost poi, nell'attribuire a "tutti" la possibilità di agire in giudizio, esige che qualunque sia la posizione soggettiva da tutelare, essa possa essere fatta valere dal cittadino nei confronti di altro cittadino o dello Stato. Il contenuto del diritto è la garanzia costituzionale dell'accesso al giudice: la funzione giurisdizionale è volta ad assicurare in modo efficace la composizione delle controversie ed il rispetto delle norme violate. La garanzia dell'art. 24 Cost. indica che solo il giudice -previa verifica dei presupposti-, può concedere o negare la tutela, ed è espressione della supremazia del diritto, finalizzata ad evitare ogni forma di arbitrio.

La Corte ha affermato costantemente la valenza dei diritti di azione e difesa, espressioni del diritto alla tutela giurisdizionale quale principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. Così, con specifico riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nella **sentenza n. 238 del 2014**, è stato affermato: « Fin dalla sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, si affermò che il diritto alla tutela giurisdizionale «è tra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2, come si arguisce anche dalla

considerazione che se ne è fatta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (punto 2. del Considerato in diritto). In una più recente occasione, il diritto alla tutela giurisdizionale è stato ascritto «tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (sentenze n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996). D'altra parte, in una prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, è stato anche osservato che «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»: pertanto, «l'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (...) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto» (sentenza n. 26 del 1999, nonché n. 120 del 2014, n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo».

Sotto altro profilo, i Giudici hanno chiarito che « l'art. 24 Cost. è posto a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale, insuscettibile di essere lesa da un intervento legislativo che non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale» (**sentenza n. 15 del 2012 ed ordinanza n. 32 del 2013**). Un'altra caratteristica della tutela giurisdizionale è quella della sua effettività, nel senso che deve essere riconosciuta una tutela effettiva del diritto dei singoli: questo principio è stato compiutamente delineato, tra le altre, nella **sentenza n. 281 del 2010**, nella quale, con riguardo alla sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento, è stato affermato: «Al riguardo si deve osservare che il potere di sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento, attribuito al giudice dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, rientra nell'ambito della tutela cautelare, della quale condivide la *ratio* ispiratrice, ravvisabile nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. La detta sospensione, come le altre misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, ha funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché il vulnus prodotto dalla sua efficacia contenuta nei ristretti termini sopra indicati incide inevitabilmente sulla detta effettività e, quindi, sul diritto fondamentale garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento». Infatti, se è fuor di dubbio che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (giurisprudenza costante di questa Corte), è pur vero che il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne il carattere effettivo. Pertanto,

qualora per l'esercizio di esso, anche e tanto più sotto il profilo della tutela cautelare, siano stabiliti termini così ristretti da non realizzare tale risultato, il precetto costituzionale è violato. La congruità di un termine in materia processuale, se da un lato va valutata in relazione alle esigenze di celerità cui il processo stesso deve ispirarsi, dall'altro deve tener conto anche dell'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti» (nello stesso senso sentenza n. 119 del 2013).

Ancora deve essere evidenziato il carattere di inviolabilità del diritto di difesa: occorre, in altri termini, la reale possibilità per il titolare della situazione soggettiva di ottenere adeguata e completa tutela dall'organo giurisdizionale adito. L'espressione "inviolabilità del diritto di difesa" involge un duplice profilo: sia la difesa tecnica, sia il diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio (ovvero il contraddittorio per garantire la partecipazione attiva delle parti al processo). La giurisprudenza costituzionale ha sovente rimarcato l'importanza della difesa tecnica, fermo restando che i due aspetti del diritto di difesa (tecnico e sostanziale) non possono costituire due entità distinte, essendo necessario individuare le condizioni di effettività che consentono alla parte ed al suo procuratore l'esercizio di adeguati poteri difensivi.

Va inoltre precisato che il diritto di azione non va inteso in senso rigorosamente tecnico-processuale, ma piuttosto come il complesso di attività processuali volte a rendere effettiva la tutela giurisdizionale delle situazioni di vantaggio. Il rapporto che si instaura tra le parti ed il giudice si caratterizza in termini di bilateralità e di alternanza dei ruoli; azione e difesa sono elementi speculari, ma concorrenti per delineare il diritto alla tutela giurisdizionale poiché si fondano su componenti identiche. Quanto al diritto all'assistenza di difensori professionisti, l'importanza della difesa tecnico-professionale è stata sovente sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla necessità di una completa e corretta prospettazione in termini giuridici delle ragioni e richieste delle parti.

Per quanto di interesse nel giudizio civile, il diritto di difesa permea tutto l'iter processuale e ne rappresenta uno dei principi cardine: infatti l'art. 101 del codice di procedura civile si pone come la proiezione, in ambito codicistico, del principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

1.2. La difesa dei non abbienti

In tema di patrocinio a spese dello Stato, in svariate pronunce la Corte ha posto in evidenza come la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue

modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli e che, tenuto conto della intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non è possibile alcuna comparazione, sicché devono reputarsi legittime le differenze nella disciplina dei diversi tipi di processo. In relazione a questo aspetto è stato affermato « che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale; che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari» (**ordinanze nr. 350 del 2005 e 201 del 2006**). Deve inoltre essere segnalata, in tema di patrocinio a spese dello Stato nella procedura fallimentare, la **sentenza n. 174 del 2006** che ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall'Erario, «le spese ed onorari» al curatore, se tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro sufficiente. Dello stesso tenore, e mossa dalla medesima *ratio*, l'**ordinanza n. 270 del 2012** che ha deciso nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi sono ridotti della metà (la questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo e terzo comma, 53, 111, primo comma, e 117 primo comma della Costituzione ed è stata disattesa con riferimento a tutti i parametri evocati). Da ultimo, una compiuta ricostruzione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato - nel caso specifico con riferimento ai limiti di reddito annui per l'ammissione al beneficio - è stata effettuata nella **sentenza n. 237 del 2015** con la quale è stato esaminato, e risolto nel senso della non fondatezza, il dubbio di costituzionalità avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e

terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione. Il Giudice delle leggi (2.1. del Considerato in diritto) ha richiamato il contenuto della disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ed il regime differenziato a seconda del tipo di controversie cui esso vada applicato, con una netta distinzione tra processo penale ed altri tipi di giudizio. In motivazione è stato affermato: «La legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), istitutiva, per l'appunto, del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, venne emanata, come è noto, a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e fu motivata, essenzialmente, dall'intento di soddisfare le esigenze che da esso scaturivano, in considerazione del nuovo e tendenzialmente accresciuto impegno difensivo che un modello di processo di tipo accusatorio naturalmente presupponeva. La relativa disciplina prevedeva, infatti, il patrocinio a spese dello Stato solo in riferimento al processo penale (con l'esclusione, peraltro, dei procedimenti concernenti le contravvenzioni, oltre che quelli relativi a reati fiscali: art. 1, commi 8 e 9). Nei procedimenti civili, il beneficio era, invece, previsto solo per il risarcimento dei danni e le restituzioni derivanti da reato, «sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate» (art. 1, comma 2). Lo stesso art. 1, comma 7, prevedeva, peraltro, l'applicazione transitoria della disciplina di cui alla legge medesima, «fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione», segnalando l'intendimento di riordinare l'intera materia e, in particolare, di rivedere la normativa sul gratuito patrocinio – di cui, specialmente, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) –, che continuava in via transitoria ad essere applicata per i procedimenti diversi da quello penale. Il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi fu, poi, introdotto con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), con talune significative peculiarità, peraltro sostanzialmente persistenti sin dall'esordio della normativa di settore, introdotta dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2627 (col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri), specie per ciò che attiene al “filtro” di ammissibilità del beneficio per le cause diverse da quelle penali. Con la richiamata legge n. 134 del 2001 venne dunque stabilito che, per i giudizi civili e amministrativi (l'espressa estensione anche ai processi contabile e tributario è dovuta al d.lgs. n. 113 del 2002, art. 2), le ragioni del non abbiente dovessero risultare “non manifestamente infondate” (art. 15-bis, comma 1, della l. n. 217 del 1990, introdotto dalla l. n. 134 del 2001): valutazione, questa, da svolgersi, in sede di ammissione anticipata, da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati (art. 15-decies e art. 15-quater, comma 3), fermo restando che, in caso di provvedimento reiettivo, l'istanza potesse essere riproposta al giudice della causa (art.

15-undecies). Quanto, poi, alle condizioni di reddito, si stabilì, per il patrocinio in sede civile ed amministrativa, che il limite di reddito fosse determinato, in caso di convivenza, dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente del nucleo stabilmente convivente (art. 15-ter, comma 2: salvo che la causa abbia per oggetto diritti della personalità, ovvero quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, evenienze per le quali si tiene conto solo del reddito dell'interessato); mentre, per il processo penale, che, in caso di conviventi (salva, anche qui, l'ipotesi del conflitto di interessi), il limite di reddito complessivo venisse aumentato di un certo ammontare per ognuno dei familiari conviventi (art. 3, conforme a quanto previsto dal testo originario della l. n. 217 del 1990).

Tale assetto è rimasto, nella sua articolazione, sostanzialmente immutato nello svolgersi delle successive vicende normative. 2.2.– Il legislatore ha, dunque, sin dall'inizio differenziato il trattamento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare le esigenze di tutela connesse all'esercizio della giurisdizione penale. Il che, d'altra parte, è quanto questa stessa Corte ha avuto modo di sottolineare in numerose occasioni, ad esempio in relazione al diverso regime di liquidazione dei compensi agli avvocati, che, in materia civile, sono ridotti della metà. A proposito della asserita disparità di trattamento esistente fra avvocati, si è, infatti, reiteratamente osservato che l'intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente significative comparazioni fra le discipline ad essi applicabili; e, d'altra parte, che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle relative situazioni. Va da sé, peraltro, che questa diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l'affermazione dell'indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005). D'altra parte, è del tutto evidente che le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi – significative al punto da aver indotto il legislatore costituzionale a contrassegnare, nell'art. 111 Cost., in termini di marcata specificità le caratteristiche del “giusto processo penale” rispetto a quelle degli altri processi – non possono non corrispondere ai connotati che caratterizzano l'azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi; sicché può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi “subisce” l'azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la

effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Contrariamente, pertanto, a quanto ritenuto dal giudice a quo, la finalità di tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24, primo comma, Cost., ma, soprattutto, la necessità di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, prevista dal terzo comma dello stesso art. 24 Cost., non presuppongono affatto che «gli appositi istituti» siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio: potendo, al contrario, apparire sostanzialmente incoerente un sistema che – a risorse economiche limitate – assegni lo stesso tipo di protezione, sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che vede chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia che coinvolga, o possa coinvolgere, beni o interessi di non equiparabile valore».

1.3. Il principio del giudice naturale precostituito per legge

La terzietà ed imparzialità del giudice indicano l'equidistanza dell'autorità giudiziaria rispetto agli interessi perseguiti dai soggetti che operano all'interno del processo: le parti devono poter contare sulla precostituzione del giudice e su una reciproca parità di trattamento, con un giudice che conosca in maniera obiettiva i fatti e la cui azione si concluda con una decisione emessa in base a prove razionali raccolte in contraddittorio. Nella decisione il giudice deve dar conto, attraverso l'iter argomentativo del provvedimento, delle ragioni del suo agire.

L'art. 25 primo comma Cost. parla di giudice naturale e precostituito per legge: si tratta di un'espressione, come la Corte ha chiarito, ove la locuzione giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge (sentenza n. 460 del 1994). La Consulta ha avuto un ruolo di primo piano nel delineare questi concetti, con particolare riguardo al risvolto pratico in cui il richiamato principio si estrinseca, ossia quello della incompatibilità del giudice (e della conseguenziale astensione); su questo tema la Corte è intervenuta più volte, sia con riferimento al processo penale che a quello civile, mostrando una differente attenzione nei due settori. Alla luce dei ripetuti interventi (in particolare sull'art. 34 del codice di procedura penale), il regime dell'incompatibilità appare, allo stato, molto più rigoroso in ambito penale che in ambito civile. I principi affermati nelle numerose pronunce appaiono coerenti, così come ricorrenti le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni: il valore assoluto dell'imparzialità-terzietà del giudice, la possibilità che si realizzi diversamente nei singoli processi e che, sulla scorta delle peculiarità del tipo di processo, vi siano regolamentazioni

differenti; la diversità dei valori in gioco (nel processo penale è in discussione la libertà personale dei soggetti).

La Corte ha svolto un ruolo decisivo al fine di chiarire il contenuto autonomo dell'art. 25 Cost., nel senso che «sussiste il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi» (così nella sentenza n.88 del 1962).

Più di recente, il principio è stato chiarito nella **sentenza n. 30 del 2011**, nella quale si è affermato che « il principio di certezza del giudice, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., è efficacemente espresso nel concetto di «pre-costituzione del giudice», «vale a dire nella previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, a una regiudicanda già insorta». In altri termini, «il principio della precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancora più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi». Il principio in esame è osservato «purché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie». Inoltre la Corte ha chiarito che l'art. 25 Cost. non viene violato allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” – che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente». Riprendendo tale consolidato orientamento, la Corte nella **sentenza n. 117 del 2012**, ha affermato che il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato quando «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie» e la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia». Inoltre è univocamente riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e, quindi, anche nella fissazione dei criteri attributivi della competenza, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. Più di recente, nell'**ordinanza n. 21 del 2014** è stato precisato « che il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione dei valori della terzietà e della imparzialità del giudice; ed invero la locuzione «giudice terzo e imparziale» contenuta nel nuovo art. 111 Cost. non è

espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale, ma è la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla *res iudicanda*».

1.4. Il giusto processo

Anche prima della modifica dell'art.111 della Costituzione (attuata con la l. cost. n. 2 del 1999) il principio del giusto processo, fondato sull'art. 24 Cost., era richiamato dalla giurisprudenza costituzionale quale criterio guida al quale doveva essere uniformato l'ordinamento processuale. Detta riforma ha avuto il merito di dare un diverso, e superiore rango, a principi già presenti nell'ordinamento ed a delineare il modello "costituzionale" di processo, valido sia in ambito civile che penale, costituito da un nucleo minimo di imprescindibili garanzie. Tra queste il diritto di partecipazione al processo, nel quale si esprime il principio del contraddittorio, che si manifesta diversamente a seconda che si tratti di processo penale, civile ed amministrativo. Nel processo civile si realizza in modo più pieno la "contrapposizione paritetica tra i soggetti in causa", che hanno una posizione paritaria anche nelle modalità di assunzione dei mezzi istruttori. Inoltre è frequente il richiamo al principio della parità delle armi nello svolgimento del giudizio, cioè all'effettiva uguaglianza *inter partes*: ad entrambe le parti vengono accordati strumenti tecnico-processuali idonei a condizionare in loro favore il pieno convincimento del giudice (in tal senso **ordinanze nr. 32 del 2013 e 92 del 2014**).

Il giusto processo ex art.111 Cost. è spesso accostato all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848 ed alla nozione di equo processo ivi precisata (**sentenza n.1 del 2011**); altre volte quest'ultima disposizione viene evocata quale parametro interposto per asserita lesione dei principi da essa affermati - art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU- (**sentenze nr. 15 del 2012, 257 del 2011 e 227 del 2014**).

Il secondo comma dell'art.111 della Costituzione inoltre, nell'affermare le caratteristiche del processo ne indica anche "la ragionevole durata", nel senso che ogni giudizio deve svolgersi in tempi ragionevoli (**ordinanza n. 112 del 2012**). Nella stessa nozione di giusto processo, è insito il carattere della tempestività della definizione del giudizio. Questo concetto è stato esplicitato dalla Corte allorquando, in tema di valutazione dello *ius superveniens* e della sua incidenza sul giudizio di legittimità costituzionale, ha affermato che «un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia

giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilattamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. (sentenza n. 186 del 2013)» (sentenza n. 172 del 2014 e sentenza n. **222 del 2015**).

Questa affermazione, valevole per qualsiasi tipo di procedimento, esprime la tendenza al raggiungimento in tempi ragionevoli di una decisione di merito; l'efficienza processuale va interpretata però sotto il profilo della ragionevolezza, nell'ottica del bilanciamento di questo valore - che non riveste carattere assoluto - con altri valori parimenti tutelati dalla carta costituzionale, in primo luogo il diritto delle parti di azione e di difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio garantito dall'art. 24 Cost.

Significativa, proprio alla luce del richiamato giudizio di bilanciamento, l'ipotesi esaminata nella **sentenza n. 50 del 2006** con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 274 del codice civile. In questa decisione, i Giudici hanno affermato che «l'intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) fa sì che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo *status* ed alla identità biologica; così come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione.»

In caso di violazione del termine ragionevole del processo, è previsto il meccanismo di equa riparazione ad opera della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – cd. legge Pinto, modificata dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012. In proposito, quanto alla compiuta ricostruzione del quadro normativo ed alle finalità sottese al meccanismo risarcitorio, va fatta menzione della **sentenza n. 30 del 2014** nella quale, con la declaratoria di inammissibilità per preclusione dell'intervento additivo richiesto alla Corte - essendo possibili più soluzioni a tutela del principio della ragionevole durata del processo -, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera *d*), del d.l. n. 83 del

2012 in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU – è stato affermato che «A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte ha costantemente ritenuto che “le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”». Ha chiarito la Corte EDU che «l’articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti l’obbligo di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo tale che i loro giudici possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l’obbligo di trattare i casi in un tempo ragionevole [...]. Laddove il sistema giudiziario è carente in questo senso, la soluzione più efficace è quella di un mezzo di ricorso inteso a snellire il procedimento per evitare che questo diventi eccessivamente lungo. Un tale mezzo di ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto ad un mezzo di ricorso che fornisca solo un indennizzo, in quanto evita anche di constatare violazioni successive rispetto al medesimo tipo di procedimento e non ripara meramente la violazione a posteriori come fa, ad esempio, il tipo di mezzo di ricorso risarcitorio previsto dalla legge italiana. [...]. Appare inoltre chiaro che per i paesi dove esistono già violazioni legate alla durata del procedimento, un mezzo di ricorso inteso ad accelerare il procedimento, per quanto auspicabile per l’avvenire, potrebbe non essere adeguato a riparare una situazione in cui il procedimento stesso è già stato palesemente troppo lungo. [...] Diversi tipi di mezzo di ricorso possono riparare la violazione in modo adeguato. [...] Inoltre, taluni Stati [...] hanno compreso la situazione perfettamente, decidendo di combinare due tipi di mezzo di ricorso, uno volto a snellire il procedimento e l’altro a fornire un indennizzo [...]. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo dei mezzi di ricorso risarcitori, così come ha fatto l’Italia, senza che tale mezzo di ricorso non sia considerato effettivo» (Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia). Sempre secondo la Corte EDU, «Quando uno Stato ha compiuto un passo significativo introducendo un rimedio risarcitorio, la Corte deve lasciare allo Stato un margine di valutazione più ampio per consentirgli di organizzare il rimedio in un modo coerente con il proprio ordinamento giuridico [...]» e «[...] può effettivamente avvenire che le regole di procedura applicabili non siano esattamente le stesse di quelle relative alle richieste ordinarie di risarcimento danni. Sta ad ogni Stato decidere, sulla base delle norme applicabili nel proprio sistema giudiziario, quale sia la procedura che rispetti al meglio il carattere obbligatorio di “effettività” [...]» (Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia). Dunque, la Convenzione accorda allo Stato aderente ampia

discrezionalità nella scelta del tipo di rimedio interno tra i molteplici ipotizzabili, ma nel caso in cui opti per quello risarcitorio, detta discrezionalità incontra il limite dell'effettività, che deriva dalla natura obbligatoria dell'art. 13 CEDU (Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia), secondo il quale: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale [...]». È specificamente sotto tale profilo – peraltro oggetto di censura da parte del rimettente – che il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell'esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l'effettività e lo renda incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (sentenza 21 luglio 2009, Lesjak contro Slovenia). Il Collegio ha concluso il proprio iter argomentativo con l'affermazione secondo la quale, «il vulnus riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità della questione e se non pregiudicano la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario», impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia (sentenza n. 279 del 2013)».

In definitiva, come è dato rilevare dall'analisi dei primi due commi dell'art.111 Cost., attraverso la nozione del giusto processo si è inteso esprimere una sintesi di più garanzie attinenti al processo, comprensiva anche di altri principi processuali già riconosciuti nella Costituzione e nella Convenzione internazionale sui diritti umani.

2. La competenza

2.1. La competenza per territorio

La Corte è stata chiamata spesso a pronunciarsi sulla competenza per territorio.

Con l'**ordinanza n. 124 del 2005** è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, censurato nella parte in cui, nello stabilire che l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello *ex art. 11 del codice di procedura penale*, non

prevede che il tribunale ivi indicato, sia competente anche per le cause successivamente o cumulativamente proposte che alle prime siano connesse per oggetto o per il titolo, nonché per le cause anche autonomamente proposte che comunque siano relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, o a fatti commessi da altri soggetti e da magistrati che - con condotte collegate o anche con condotte indipendenti - abbiano determinato il danno. Nella decisione è stata richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale, «l'esigenza del *simultaneus processus* non è elevata a regola costituzionale, ma si configura quale mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicché la sua inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa ». Così con **sentenza n. 194 del 2005** è stata ritenuta non fondata la questione avente ad oggetto l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo cui la competenza per territorio, nei procedimenti camerale relativi alle materie del diritto societario e di intermediazione finanziaria, spetta al giudice del luogo ove la società ha la sede legale. Ciò sul rilievo che « la norma impugnata non individua un diverso criterio di competenza per territorio, ma interviene sul criterio già utilizzato dall'art. 19 del codice di procedura civile, sostanzialmente precisandone il significato, nel senso che - ai fini del procedimento camerale - per sede della società deve intendersi soltanto la sede legale, con esclusione della cosiddetta sede effettiva. La *ratio* di tale intervento si ricollega, con ogni evidenza, al richiamato criterio direttivo della rapidità del procedimento camerale, essendo ben noto come l'onere - gravante sull'attore - di dimostrare l'esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito determini il più delle volte un incongruo appesantimento dell'istruttoria, con ovvio pregiudizio delle esigenze di celerità che sono viceversa alla base stessa del rito camerale. » E' stata sottolineata, con riferimento alla prospettata lesione dell'art. 3 Cost., la specificità del rito camerale «non sussistendo tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale la omogeneità necessaria a rendere comparabili le rispettive discipline ai fini dello scrutinio riferito al principio di eguaglianza».

La **sentenza n. 410 del 2005** ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, primo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui - secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione - esclude la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio oltre i casi dell'art. 28 cod. proc. civ.» nella fase senza contraddittorio del procedimento per decreto ingiuntivo. La Corte ha qui evidenziato che «la lettera dell'art. 637 - specie se letta in relazione all'art. 640 - non esclude

la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale "semplice", nei casi diversi dall'art. 28 cod. proc. civ.», ma a questa lettura, costituzionalmente orientata, non si oppone il consolidato insegnamento giurisprudenziale richiamato dal rimettente, secondo cui spetta soltanto all'ingiunto sottoporre l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, con il successivo atto di opposizione, indicando nel contempo il giudice ritenuto competente. Si è precisato che « in realtà, l'unica decisione *expressis verbis* dedicata alla questione in esame è costituita dalla sentenza n. 400 del 1969, pronunciata dalla Corte di cassazione in relazione ad una sentenza d'appello che aveva accolto una domanda di revocazione, *ex art.* 395, n. 2, cod. proc. civ., fondata sulla falsità del luogo di emissione di una cambiale per la quale era stato chiesto decreto ingiuntivo ad un giudice (altrimenti) territorialmente incompetente» e che, dunque, la peculiarità della fattispecie non impedisce al giudice rimettente di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 637 cod. proc. civ.

Con **ordinanza n.114 del 2005** è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione", ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sollevata dal Giudice di pace di Roma per asserita violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. La questione, che il rimettente ha riproposto "esclusivamente sotto il particolare aspetto del condizionamento al quale è soggetto il cittadino nel dover valutare la propria convenienza economica per la promozione del giudizio di opposizione", era già stata oggetto di reiterate decisioni di infondatezza, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 22, nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione fosse depositato a mezzo posta (sentenza n.98 del 2004) .

Sull'art. 38 del cod.proc.civ. si incentra la questione esaminata dalla **sentenza n. 41 del 2006**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Occorre verificare- premette la Corte- «se i precetti di cui agli artt. 25 e 24 Cost. consentono che, ferma l'esigenza "pubblicistica" del *simultaneus processus*, l'accordo (espreso o tacito) di deroga della competenza territoriale intervenuto in corso di causa con taluno dei convenuti vincoli anche il convenuto che, attraverso la espressa e rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza

territoriale, non aderisca a tale accordo ed esiga che il *simultaneus processus* si svolga davanti ad un giudice individuato in base ai criteri legali; e lo vincoli rendendo «priva di effetti» la sua eccezione. Secondo la Corte «la soluzione non può esser dubbia, quando si consideri che il conflitto tra i convenuti litisconsorti è tra chi, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e chi, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge. Ribadito che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio» è evidente che il conflitto tra i convenuti non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi. Il foro convenzionale può prevalere su quello legale solo se nessuno dei convenuti vi si opponga: ciò che, del resto, riconosce la consolidata giurisprudenza di legittimità a proposito degli accordi preventivi di deroga alla competenza territoriale, mentre ad opposta conclusione, singolarmente, perviene in relazione a quelli intervenuti (peraltro, anche utilizzando l'inerzia del convenuto contumace) in corso di causa. Pertanto, costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile.»

Sulla medesima norma è da menzionare l'**ordinanza n.165 del 2006**, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma secondo cpc, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, tempestivamente sollevata dal convenuto, con contestuale indicazione del giudice reputato competente. La Corte ha precisato che «la possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione esclude in radice - a prescindere da altri rilievi - che egli si trovi in una "posizione passiva di soggezione", con violazione del principio della "parità delle armi" e, dall'altro lato, la circostanza che il processo "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall'adesione dell'attore all'indicazione del convenuto esclude ogni lesione del c.d. "principio dell'economia processuale", la cui più efficace tutela, peraltro, la legge affida al giudice, attribuendogli il potere di delibare la fondatezza della questione di competenza sollevata dal convenuto e di stabilire se essa meriti una pronta decisione ovvero di essere risolta insieme con il merito della causa (art. 187 cod. proc. civ.)»

Sui criteri di riparto della competenza territoriale è da registrare la **sentenza n. 169 del 2008**, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Questa norma ha fissato nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, individuando quale foro competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della legge n. 74 del 1987. Si tratta di criteri di individuazione della competenza per territorio inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra. In motivazione è stato chiarito che «perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita, non potendosi interpretare l'espressione «in mancanza» come equivalente a quella «qualora sia successivamente venuta meno», sia perché vi osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai realizzatasi, sia perché è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune. Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo. L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma. La Corte ha ravvisato pertanto, ferma restando la discrezionalità del legislatore nella determinazione della competenza territoriale, la violazione del criterio di ragionevolezza nel suo esercizio: con conseguente declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma de qua, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza».

Sempre per quanto attiene alla competenza territoriale, va richiamata la **sentenza n. 50 del 2010** con la quale è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art.3 Cost., «nella parte in cui, stabilendo che gli avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.». La *ratio* della norma censurata è individuata dalla rimettente nella finalità di agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi. Ribadita l'ampia discrezionalità di cui il legislatore dispone nella conformazione degli istituti processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, la Corte ha reputato « la suddetta finalità senza dubbio idonea a giustificare il fondamento della norma» ed ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza. Né spiega effetto, ai fini della *ratio* della disposizione in parola, la modifica introdotta dalla normativa di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 14 del 2003 (detta modifica, disposta in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002 (in causa C-145/99), ha reso alternativo per l'iscrizione nell'albo, tra gli altri, il requisito soggettivo della residenza o del domicilio professionale). Invero, si legge in motivazione, « il domicilio professionale – che non di rado coincide con la residenza – s'identifica con la sede principale degli affari ed interessi del professionista (art. 43, primo comma, codice civile), cioè con il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività. Si tratta, quindi, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi (frequenza e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), suscettibili dei dovuti controlli ad opera del Consiglio dell'ordine competente. Anzi, proprio con riferimento a tale concetto ben si giustifica lo scopo «di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale». La questione è stata disattesa anche sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento: per quanto riguarda il riferimento «agli altri cittadini»; il richiamo non è pertinente, perché la previsione normativa concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed

i clienti, sicché gli altri cittadini non ne sono destinatari. In relazione ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma, si deve osservare che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata. Infine, quanto al rapporto tra l'avvocato e il cliente, se è vero che la norma censurata attribuisce al primo una facoltà processuale ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, mediante la possibilità di scegliere un foro che può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, è anche vero che tale facoltà non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa, come già si è notato, frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.»

Un'ipotesi peculiare è stata oggetto della **sentenza n. 117 del 2012**, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di l.c. dell'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui, secondo l'interpretazione assunta come diritto vivente, «dispone che la competenza territoriale funzionale della Corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 103 Cost.». Premesso che in ossequio all'art. 25, primo comma, Cost., il principio del giudice naturale deve ritenersi osservato quando «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie» e la competenza venga determinata attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia, la regola di determinazione della competenza per territorio relativa ai giudizi in esame è, infatti, stabilita in via generale e preventiva dalla norma impugnata che, evidentemente, può e deve costituire oggetto di interpretazione da parte dei giudici; l'eventuale sussistenza di un contrasto in ordine al significato da attribuire alla medesima non può, per ciò solo, farla ritenere lesiva del principio del giudice naturale. Né appare conferente il richiamo alla sentenza n. 287 del 2007 da parte del giudice *a quo*, dal momento che detta pronuncia aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.3, ma con riferimento ad altri parametri, « nella parte in cui, secondo l'interpretazione sostenuta dal precedente (allora prevalente) orientamento della giurisprudenza, il criterio di determinazione della competenza per territorio dallo stesso stabilito non era applicabile ai giudizi di equa riparazione concernenti i processi celebrati davanti ai giudici non ordinari.» Questa sentenza aveva escluso che detta esegesi recasse *vulnus* alla «garanzia della terzietà e imparzialità del giudice», senza però affermare che essa fosse la sola compatibile con le norme della Costituzione. Osserva la Corte che il legislatore ha inteso «regolare gli effetti del fenomeno della durata non ragionevole del

processo, quale che sia il giudice davanti al quale si svolge», esprimendo la volontà di stabilire una specifica disciplina della competenza per territorio, mediante l'impiego della parola «distretto». La *ratio* della norma censurata è stata, conseguentemente, identificata in quella di stabilire un'unica regola di disciplina della competenza per territorio, valida in relazione a tutti i processi dei quali si denuncia l'irragionevole durata e, a questo scopo, è stato recepito il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p. e realizzata la concentrazione davanti ad uno stesso giudice dei giudizi *ex lege* n. 89 del 2001 concernenti tutti i processi celebrati in una stessa sede, favorendo una tendenziale omogeneità di valutazioni in ordine alle ragioni del ritardo ed alla liquidazione dei danni (specie, tra l'altro, nel caso di giudizi seriali, ovvero con pluralità di parti, non infrequenti in materia amministrativa), al fine di soddisfare un'esigenza non garantita dalla pregressa esegesi, divenuta particolarmente pressante anche a causa dell'elevato numero dei giudizi di equa riparazione, «che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso». La fissazione di una determinata regola di competenza territoriale bene può essere giustificata dall'esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza in relazione a determinate controversie. La disciplina dell'art. 11 c.p.p. è, poi, richiamata dalla norma in esame per stabilire una regola di individuazione della competenza per territorio unica per tutti i giudizi *ex lege* n. 89 del 2001, valida indipendentemente dalla giurisdizione davanti alla quale è stato celebrato il processo presupposto, allo scopo di assicurare, all'esito di un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, il soddisfacimento anche delle rilevanti esigenze sopra richiamate, ulteriori rispetto a quella di garantire l'imparzialità e la terzietà del giudice». E' stata disattesa anche la censura proposta in relazione all'art. 24 Cost., posto che la disciplina in esame, all'evidenza, non integra un impedimento all'esercizio del diritto di azione, e ciò anche alla luce sia della non irragionevolezza delle motivazioni costituenti la *ratio* della regola divenuta diritto vivente e delle esigenze che essa mira a garantire, dianzi esaminate, sia dei caratteri di semplicità e rapidità che improntano il giudizio di equa riparazione.

2.2. La competenza funzionale del Tribunale per i minorenni

Con **sentenza n. 82 del 2010** è stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati (la quale invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a

misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio). La Corte ha affermato: - che «il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli»; - che, nel caso in esame, «non sono manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l'attribuzione di detto assegno», tenuto conto che è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è stato giudicato sufficiente a ritenere la irragionevolezza della soluzione «il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell'esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell'affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo», in quanto «la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza».

Sulla competenza funzionale del Tribunale dei minorenni va segnalata la recente **sentenza n. 194 del 2015**, nella quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dalla L.219 del 2012, «nella parte in cui prevede che “sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile”, limitatamente alla parte in cui include l'art. 317-bis». Quanto al vizio di eccesso di delega, va evidenziato, premessa la discrezionalità ed insindacabilità delle scelte adottate nella conformazione degli istituti processuali, che il legislatore ha introdotto una previsione innovativa, quale quella di cui all'art. 317-bis cod. civ. (secondo cui, tra l'altro, l'ascendente impedito nell'esercizio del suo diritto «può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore»), definendone, con la disposizione denunciata, anche i “contorni” processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello “specializzato”.

Del pari infondati appaiono i rilievi sollevati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., quest'ultimo evocato in relazione al principio del "giusto processo", sotto il profilo della "ragionevole durata". In motivazione la Corte ha chiarito (cfr. 4.2. Considerato in diritto) che «la logica del "cumulo processuale" – che, come si è detto, ha orientato i giudici rimettenti a reputare incongrua la denunciata e contraria scelta del legislatore delegato – si fonda, invero, su criteri che non appaiono tali da compromettere la ragionevolezza, costituzionalmente rilevante, della specifica soluzione normativa all'esame. È evidente che, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 38 disp. att. cod. civ., i procedimenti di cui all'art. 333 cod. civ. – di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni – siano affidati, invece, alle cure del tribunale ordinario quando «tra le stesse parti» penda un giudizio di separazione o di divorzio. È peraltro noto che la disciplina di cui all'art. 333 cod. civ. riguardi, a sua volta, le ipotesi di condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori nei confronti del figlio, con la possibilità che il giudice adotti i "provvedimenti convenienti" e perfino disponga gli opportuni allontanamenti dalla residenza familiare. Il "cumulo processuale" si giustifica, dunque, in primo luogo, in relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio siano soggettivamente "le stesse" (vale a dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori); e, inoltre, in relazione alla necessità che il giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi. Identico discorso vale, ovviamente, anche per la vis attrattiva disposta a favore del tribunale ordinario ove, sempre «tra le stesse parti», penda giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ., per il caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza in tema di responsabilità genitoriale sui figli minori. Si tratta, quindi, di una "concentrazione" processuale che presenta una *ratio* evidentemente non irragionevole e non certo riconducibile a mere esigenze di speditezza processuale. La quale *ratio*, tuttavia, non impone affatto di adottare una medesima soluzione regolativa per l'ipotesi, del tutto differente, del contenzioso introdotto da parte degli ascendenti che lamentino un pregiudizio per il loro diritto di mantenere con i nipoti minorenni «rapporti significativi», quando sia stato loro impedito di esercitarlo». Ha concluso che «non è irragionevole la scelta di attribuire a un giudice specializzato – e da considerarsi "naturale" per la tutela degli interessi dei minori – anche la competenza in discorso, fermo restando che qualsiasi altro e diverso livello di criticità delle soluzioni adottate dal legislatore non può che legittimamente rientrare – specie, come si è ricordato, nella materia processuale – nell'ambito della discrezionalità di cui esso gode.»

3. L'incompatibilità del giudice

3.1. L'astensione nel rito impugnatorio dei licenziamenti

Il rito di impugnazione dei licenziamenti introdotto dalla legge n.92 del 2012 (cd."legge Fornero") è stato di recente esaminato dal Giudice delle leggi, che lo ha ritenuto conforme a Costituzione nella parte in cui non prevede un obbligo di astensione in capo al magistrato autore dell'ordinanza sommaria che sia investito anche della fase di opposizione. Il giudice è tenuto ad un giudizio sommario nella fase preliminare "urgente", con istruttoria "deformalizzata", che si chiude con ordinanza immediatamente esecutiva; nella eventuale fase di opposizione, che ha natura proscutoria e viene definito con sentenza, è possibile ogni approfondimento tipico della cognizione piena, con l'ammissione di tutti gli atti istruttori rilevanti. L'applicazione del nuovo rito sull'impugnativa di licenziamento ha dato adito ad un dibattito in giurisprudenza sulla natura della eventuale fase di opposizione: l'orientamento assolutamente prevalente, poi confortato dalla Corte di cassazione (S.U. ordinanza n.19674 del 2014), è nel senso di escluderne la natura impugnatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opposizione sia assegnata allo stesso giudice - persona fisica che abbia definito la prima fase, questi non sia tenuto ad astenersi, né gli possano essere rivolte istanze di ricasazione.

Nella **sentenza n. 78 del 2015** è stata dichiarata infondata la questione di legittimità dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sollevata con riferimento agli artt.3, 24 e 111 Cost. nel contesto del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti, nella parte in cui dette norme non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante- persona fisica- investito della opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta. La Corte, previo richiamo all'interpretazione della disposizione denunciata, consolidata in termini di "diritto vivente" per effetto dell'intervento ermeneutico della Corte di cassazione a sezioni unite (ordinanza n. 19674 del 2014), ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., sul rilievo che la disciplina assunta dal rimettente a *tertium comparationis* (art.669 terdecies cod.proc.civ.) è del tutto differente, per il carattere impugnatorio del reclamo dinanzi al collegio avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice monocratico del Tribunale. Con riguardo alla lesione dei parametri di cui agli artt. 24 e 111 Cost, .la Corte ha ritenuto impropria la prospettazione dei rimettenti (quella, cioè, di una seconda fase risolvendosi in una «revisio prioris instantiae»), chiarendo che la stessa «non trova giustificazione ed è anzi inequivocabilmente smentita dal ruolo e dalla funzione che assolve la richiamata fase oppositoria nella struttura del giudizio di primo grado, nel complessivo contesto del nuovo

rito speciale delle controversie avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. In questo caso, l'opposizione non verte, infatti, sullo stesso oggetto dell'ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso "semplificato", e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), né è tantomeno circoscritta alla cognizione di *errores in procedendo* o *in iudicando* eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma – come già detto – può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell'ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purché fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedurali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già adottati e che si dia corso a prove ulteriori. Il che, appunto, esclude che la fase oppositoria (nell'ambito del giudizio di primo grado) – in cui la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma anche delle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di discussione e nelle eventuali note difensive – possa configurarsi come la riproduzione dell'identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all'ordinanza opposta. La quale – in esito alla fase di opposizione – è destinata, comunque, ad essere assorbita nella statuizione definitiva che conclude il primo grado del giudizio: decisione, quest'ultima, che può ben condurre ad un esito differente (rispetto a quello dell'ordinanza opposta) in virtù del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo (nei limiti consentiti), anche alla luce della pressoché totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell'ambito della prima fase. La circostanza che l'art. 1, comma 50, della legge in esame non preveda la possibilità che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza che definisce la prima fase possa essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza che conclude la successiva fase di opposizione costituisce, a sua volta, conferma ulteriore della ravvisabilità, nella specie, di un giudizio unico anche se contraddistinto da due fasi, in conformità, del resto, al diritto vivente ormai univocamente formatosi sulla questione. Pertanto, il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa.»

Del resto già la precedente ordinanza di rimessione (Tribunale di Siena 16 agosto 2013) si era basata sul presupposto della natura bifasica del giudizio di primo grado di cui all'art.1 della legge n. 92 del 2012: tale giudizio si è concluso con **ordinanza n. 205 del 2014** di manifesta inammissibilità, in quanto la Corte ha ritenuto che la questione, sollevata peraltro con riferimento a più parametri evocati in modo cumulativo, era un improprio tentativo di ottenere, attraverso un uso distorto dell'incidente di costituzionalità, l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura. Ed invero nell'ordinanza di rimessione, in ordine al censurato comma 51 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 (il quale testualmente dispone che l'opposizione di che trattasi va proposta «innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto»), era stato dato conto dell'assenza di «diritto vivente», in presenza di decisioni di segno diverso dei giudici di merito e in mancanza di una pronuncia della Corte di cassazione; il giudice a quo aveva dedotto che l'istanza di sollecitazione ad astenersi, proposta nei suoi confronti (in quanto giudice che aveva trattato e definito anche la prima fase sommaria), avrebbe potuto essere accolta nel caso in cui – con riferimento alla struttura ed alla natura del procedimento previsto, nel suo contesto complessivo, dai commi da 47 a 68 del medesimo art. 1 della legge n. 92 del 2012 – la fase (eventuale) di opposizione instaurata (avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria) fosse stata ricondotta ad un giudizio di carattere impugnatorio ferma restando, a suo avviso, la «natura bifasica» del giudizio di primo grado disciplinato dal predetto art. 1 della legge n. 92 del 2012 (a conforto di tale seconda opzione ermeneutica, depongono la considerazione della sua idoneità ad assolvere allo scopo di velocizzare il rimedio dell'impugnativa del licenziamento ed a evitare inconvenienti pratici nell'organizzazione anche tabellare degli uffici giudiziari (soprattutto di quelli di piccole dimensioni), mentre la soluzione opposta (implicante l'attribuzione a due distinti giudici – persone fisiche delle due differenti fasi, sommaria e di opposizione) – avrebbe comportato un aggravio del sistema di organizzazione giudiziaria e un potenziale rallentamento dell'inerente giudizio).

La norma è stata oggetto di un ulteriore incidente di costituzionalità, concluso con la recentissima **ordinanza n.275 del 2015** (depositata il 22 dicembre 2015). Nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione (sostanzialmente identica a quella esaminata nella sentenza n. 78 del 2015), la Corte ha ribadito i principi già affermati nella richiamata decisione, in particolare che « il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del (primo grado) del giudizio impugnatorio dei licenziamenti possano essere svolte dal medesimo magistrato «non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole

durata». Con indubbio vantaggio per il lavoratore che può ottenere una sollecita tutela dei propri diritti, ferma restando la possibilità per le parti di giungere nella successiva (ed eventuale) fase a cognizione piena, ad una pronuncia maggiormente esaustiva.

3.2. L'astensione nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Va menzionata, quanto ai principi di imparzialità e terzietà del giudice, la **sentenza n. 460 del 2005**, avente ad oggetto l'art. 51, primo comma, n. 4 cod.proc.civ. nella parte in cui - stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato in altro grado del processo» - non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte ha affermato che «la fase dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento assume certamente «valore impugnatorio con contenuto sostanziale di *revisio prioris instantiae*»: non soltanto la sentenza dichiarativa di fallimento, ove non opposta, è idonea a passare in giudicato, non soltanto le condizioni che legittimano il provvedimento sono oggetto di rivalutazione in sede di opposizione, ma proprio la gravità delle conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti dalla dichiarazione di fallimento rende evidente come la “sommarietà” della cognizione camerale vada intesa nel senso non già di “parzialità” o “superficialità”, bensì di “deformalizzazione» ed ha dichiarato infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione, evidenziando che «l'obbligo di astensione presuppone, come nell'ipotesi qui in esame, che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente “bifasico”, mentre in realtà esso - per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate - si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo».

3.3. La ricusazione

Sull'istituto della ricusazione di cui all'art. 52 c.p.c., in particolare sull'automatismo della sospensione conseguente alla presentazione di un'istanza di ricusazione, la Corte si è pronunciata con **ordinanza n. 115 del 2005** nella quale ha chiarito che «nonostante l'apparente rigidità della formula utilizzata, la norma censurata riconosca al giudice della causa - obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente - il potere di delibare preventivamente i presupposti formali di una valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui un'istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo». In questa pronuncia il Giudice delle leggi ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale «le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali e ciò assume particolare rilievo qualora, come nella fattispecie, l'opzione interpretativa che consente tale risultato sia stata ripetutamente condivisa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

4. L'introduzione del giudizio

4.1. Il procedimento di notifica

La fase di introduzione del giudizio, in particolare per quanto concerne la procedura di notifica degli atti, ed il perfezionamento della stessa in ipotesi di rinnovazione (art. 291 c.p.c.), è stata esaminata nell'**ordinanza n.118 del 2005** con la quale la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo, ha chiarito che « per effetto della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dallo stesso rimettente, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato - nelle notificazioni effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario - nel momento della consegna dell'atto allo stesso ufficiale giudiziario; che tale principio trova evidentemente applicazione anche in sede di rinnovazione della notificazione.» Anche l'**ordinanza n. 310 del 2005**, avente ad oggetto la questione relativa all'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile - sollevata sotto l'esclusivo profilo della disparità di trattamento tra forme diverse di notificazione quanto alla tutela del

diritto alla riservatezza del destinatario - , conclusasi con una declaratoria di manifesta inammissibilità, ha dato modo alla Corte di affermare, conformemente al proprio costante orientamento, che «le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti - quale appunto quella prevista dall’art. 143, primo comma, cod. proc. civ. - non contrastano con l’art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l’interesse del notificante al compimento della notificazione e l’interesse del destinatario all’effettiva conoscenza dell’atto notificato, risulti manifestamente irragionevole». In tema di notificazioni la Corte si è pronunciata anche nella **sentenza n. 480 del 2005**, che ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., censurato nella parte in cui consentirebbe al debitore - qualora il creditore precettante abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio in un luogo nel quale non si trovano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata - non soltanto di proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo di notifica del precetto stesso, ma anche di notificare l’atto di opposizione presso la cancelleria di tale giudice. La Corte ha ritenuto, benché la lettera dell’art. 480, terzo comma c.p.c., non sia del tutto chiara, che della stessa può comunque essere data un’interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa.« Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Ciò è imposto dall’art. 24, secondo comma, Cost. (e dall’art. 111, secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi che il creditore resti all’oscuro dell’opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto - che il creditore potrebbe, e deve esser messo in grado di confutare - dell’inesistenza di beni nel luogo della sua residenza o del suo domicilio eletto.» Di rilievo anche la pronuncia di infondatezza di cui alla **sentenza n. 441 del 2005**, in materia di giudizio di ottemperanza, nella quale è stato precisato che nella fase di instaurazione del giudizio,« la comunicazione, al pari della notificazione, costituisce senz’altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio *ex art. 24, secondo comma, Cost.* e del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” *ex art. 111, secondo comma, Cost.*, a

condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto. L'assimilazione della comunicazione alla notificazione nei termini che precedono consente tra l'altro di estendere alla prima i principi in ordine all'effettività dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario, anche nel caso di trasmissione a mezzo posta. La Corte ha concluso che nonostante l'origine risalente della disposizione censurata (art. 91 del regio decreto n.642 del 1907), «la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa.» Nell'**ordinanza n. 154 del 2005** il giudizio di legittimità ha investito il combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore. Nell'ipotesi in esame la Corte ha affermato che «l'applicazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del citato principio in tema di momento perfezionativo della notificazione - sentenza n. 477 del 2002 -, comporta la conseguenza che fin dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere “le attività (tra cui, appunto, l'iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario». L'**ordinanza n. 131 del 2007** ha ritenuto manifestamente infondata la questione riguardante l'art.7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del plico al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata. Quanto all'asserita lesione dell'art. 3 Cost., ha statuito la Corte, «diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. (dove è l'ufficiale giudiziario che, con ciò perfezionando la notifica, consegna l'atto al portiere) e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna), ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere, in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche “postali” dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario».

Nè sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che «- anche ad ammettere, per assurdo, una graduazione dell'obbligo del portiere di custodire la corrispondenza - gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono *ictu oculi* riconoscibili come tali».

Con la **sentenza n. 3 del 2010** la Corte è tornata nuovamente ad occuparsi della legittimità costituzionale dell'art.140 c.p.c. (relativo alla notificazione degli atti processuali in caso di “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”) ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt.3 comma 1, 24, comma 2, e 111 commi 1 e 2 Cost. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Detta pronuncia va inquadrata tra gli interventi della giurisprudenza costituzionale finalizzati a rendere il sistema delle notifiche degli atti processuali conforme ai principi sulla tutela giurisdizionale dei diritti sanciti in Costituzione, in particolare all'effettività del diritto di difesa del destinatario dell'atto, sulla cui posizione viene ad incidere direttamente il disposto della decisione n.3 del 2010, in quanto l'individuazione del momento perfezionativo della notifica ex art.140 c.p.c. con il ritiro della raccomandata da parte del destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione, permette di fare decorrere i termini per il compimento dell'attività difensiva solo dalla data in cui l'atto entra effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (così eliminando un'indebita compressione del diritto di difesa del notificato, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.). Dal momento che grazie proprio agli interventi della Corte, è venuto meno il principio dell'unitarietà del perfezionamento delle notifiche, non vi è più ragione di giustificare il sacrificio del diritto di difesa del notificato (nei cui confronti la notifica verrebbe a perfezionarsi in un momento anteriore all'ingresso dell'atto nella sua sfera di conoscibilità), con “la necessità di bilanciare opposti interessi” di questi e del notificante, in quanto la posizione del notificante è idoneamente tutelata dal principio del perfezionamento soggettivamente differenziato delle notificazioni.

La Corte, dopo aver premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», ha modificato il proprio consolidato orientamento (a partire dalla sentenza n. 213 del 1975 si era pronunciata più volte sull'art.140 c.p.c, dichiarando le questioni infondate ed insussistente il lamentato contrasto con l'art. 24 Cost,) secondo il quale, «nell'ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve

ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette». Dopo la sentenza n. 277 del 2002 della Corte, deve ritenersi acquisito nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni, «il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo. Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il destinatario - in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Né la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l'evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l'onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi». Il legislatore, su sollecitazione della giurisprudenza costituzionale, è intervenuto sul testo dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - notificazioni a mezzo posta- (con l'art. 2 del d.l. n.35 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 80 del 2005), nel senso che il compimento della notificazione dal lato del destinatario è stato fatto coincidere con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ovvero la data di ritiro dell'atto se anteriore. Pertanto, ha osservato la Corte «nell'attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 - dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del

procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore - e la disciplina dell'art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627). È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, degli atti giudiziari a a mezzo posta.

5. I termini di costituzione delle parti

5.1. L'attore

Sul problema dei termini di costituzione delle parti, in particolare dell'attore nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice delle leggi ha fatto chiarezza con l'**ordinanza n. 92 del 2014**, ribadendo la scelta ermeneutica già avallata dalla Corte di cassazione ed ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo), che testualmente dispone «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice». La Corte, in riferimento ai parametri degli artt.3, 24, 102,

111c e 117 Cost., evocati dal rimettente per denunciare la carenza dei presupposti per l'adozione di norme retroattive di interpretazione autentica, ha precisato :«che l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata; che ciò è reso palese dal rilievo che quella opzione interpretativa – che correla, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 2011, la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente all'esercizio da parte di quest'ultimo della facoltà di assegnare all'opposto un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ. – aveva trovato spazio nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 218 del 2011; che è significativo come, poi, la Corte di cassazione, dopo avere definito l'art. 2 della legge n. 218 del 2011 norma di «interpretazione autentica», ne abbia fatto applicazione, così superando il precedente orientamento di cui alla sentenza delle sezioni unite n. 19246 del 2010 (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 16 febbraio 2012, n. 2242); che proprio il contrasto emerso in giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. (in combinato disposto con l'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.), in quanto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso, giustifica ulteriormente l'intervento legislativo finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, con ciò escludendone ogni carattere d'irragionevolezza; che la soluzione prescelta dal legislatore ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ».

5.2. Il convenuto

L'**ordinanza n. 134 del 2009** ha avuto ad oggetto dell'art. 166 del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 82, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, anziché dall'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. La Corte, nel disattendere le censure mosse in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha richiamato le proprie precedenti pronunce - ordinanze nr. 461 del 1997 e 164 del 1998 - ed ha rimarcato la diversità di *ratio* che contraddistingue «le fattispecie di rinvio della prima

udienza di comparizione, considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-*bis* cod. proc. civ., in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal quinto comma del citato art. 168-*bis*, è correlata alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo *thema decidendum* fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre le medesime esigenze non sussistono in relazione al rinvio previsto dal quarto comma del detto art. 168-*bis*, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice». Nella pronuncia è stato evidenziato «che tale diversità si riflette anche sulla differente struttura delle due ipotesi, perché, mentre quella prevista dal quarto comma può dipendere da vari motivi (si veda anche l'art. 82 disp. att. cod. proc. civ.), il quinto comma dell'art. 168-*bis* cod. proc. civ. attribuisce uno specifico potere processuale al giudice istruttore, il quale «può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza». Tale disposizione persegue appunto il fine (estraneo all'ipotesi contemplata nel quarto comma dello stesso articolo) di consentire che le complesse attività da compiere nella prima udienza si svolgano in un giorno in relazione al quale il giudice abbia avuto la possibilità di conoscere il *thema decidendum*, assicurando nel contempo la certezza della nuova data mediante la comunicazione di essa ad opera del cancelliere (mentre nel caso previsto dal quarto comma il rinvio d'ufficio non prevede comunicazione, essendo basato sul differimento automatico all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato). Pertanto la diversità strutturale e funzionale esistente tra le due ipotesi esaminate giustifica la diversa disciplina per la costituzione del convenuto stabilita dall'art. 166 cod. proc. civ., avuto riguardo « all'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute irragionevolezza che, nella specie, deve essere senz'altro esclusa, perché il legislatore, nell'ancorare il termine per la costituzione del convenuto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero a quella fissata a norma dell'art. 168-*bis*, quinto comma, cod. proc. civ., ha inteso perseguire esigenze di certezza essenziali, in presenza di termini stabiliti a pena di decadenza (art. 167 cod. proc. civ.), per assicurare il carattere effettivo del diritto di difesa».

L'orientamento sopra richiamato ha trovato ulteriore conferma nell'**ordinanza n. 174 del 2013**, in seguito alla questione, nuovamente proposta dal rimettente con riferimento alla limitazione del diritto di difesa e alla disparità di trattamento «per compressione del termine difensivo concesso per la costituzione in giudizio del convenuto (venti giorni prima

dell'udienza fissata nell'atto di citazione), nel caso di differimento dell'udienza qualora, nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore designato non tenga udienza, circostanza nella quale «la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato», come previsto dall'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. La Corte non ha ravvisato la lamentata disparità di trattamento (atteso il carattere non omogeneo delle ipotesi poste a raffronto) ed ha escluso la contraddittorietà ed incoerenza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, che ha agito nell'ambito del potere discrezionale di cui gode nella conformazione degli istituti processuali, avuto riguardo, in primo luogo alla salvaguardia delle esigenze di certezza attraverso la fissazione di scansioni temporali.

6. La prova testimoniale

Nell'**ordinanza n. 143 del 2009** è stato esaminato il mezzo istruttorio della prova testimoniale, con riguardo al profilo della incapacità a testimoniare delle persone che sono parti in giudizio o potrebbero diventarlo successivamente. La questione ha ad oggetto l'art. 246 del codice di procedura civile censurato nella parte in cui, secondo il tenore testuale dell'ordinanza di rimessione, «non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun altro strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti». La Corte ha ritenuto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovare, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti immediati della sentenza, sottolineando che non assume rilevanza il diverso trattamento previsto per la testimonianza nel processo penale - ancorché resa da chi si sia costituito, ovvero avrebbe potuto costituirsi, parte civile -, in quanto «il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono quindi comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza». Quanto alla violazione del principio della «parità delle armi» fra le parti, è stata esclusa la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione che vincola il legislatore nazionale al rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, nella specie dell'art. 6 CEDU: nell'interpretazione fornita dalla medesima Corte EDU, il contrasto si verifica allorché una delle due parti in causa sia posta dalla norma processuale in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra, laddove l'art. 246 cod. proc. civ. è disposizione che si applica evidentemente a tutte le parti del giudizio (escludendo, per ciascuna di esse e nella stessa maniera, la possibilità di indicare come testi le persone che sarebbero legittimate a partecipare al giudizio in corso). Sotto altro

profilo, ovvero con riferimento 246 cod. proc. civ. nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, la Corte è pervenuta ad una declaratoria di manifesta inammissibilità, sul rilievo che «il vincolo di cui si chiede l'eliminazione non deriva dalla disposizione censurata, la quale si limita a disciplinare la incapacità a ricoprire l'ufficio in questione di quanti abbiano «nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio» e non anche di chi - sebbene contumace - già sia parte del giudizio stesso, ma, piuttosto, dallo stesso sistema in base al quale alla parte è bensì consentito di essere fonte di convinzione del giudice attraverso determinati strumenti - ad esempio l'interrogatorio libero - ma non attraverso la sua escussione come teste, anche perché le posizioni del teste e della parte sono antitetiche, come evincibile dalla considerazione che solo in capo al primo è previsto sia l'obbligo, sotto comminatoria della sanzione penale, di dire la verità, che quello stesso, presidiato a sua volta da sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 255 cod. proc. civ., di rendere testimonianza».

7. Il giuramento decisorio

La Corte ha affrontato il profilo dell'efficacia del giuramento decisorio, essendole stata rimessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c. p. p.». Con **ordinanza n. 352 del 2010** la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché priva dell'indicazione dei parametri costituzionali violati, e della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Inoltre è stato evidenziato in questa decisione, che « il rimettente ha ommesso di valutare il primo periodo dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., alla cui stregua la parte non ammessa a provare il contrario «può, tuttavia, domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento», nonché l'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., («salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»), verificando se il combinato disposto di tali norme consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte (art. 371 cod. pen.), il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni».

8. L'intervento del terzo ed il litisconsorzio necessario

8.1. L'intervento del terzo in giudizio

Il tema dell'intervento in giudizio del terzo e delle preclusioni processuali è affrontato nell'**ordinanza n. 215 del 2005**, avente ad oggetto tre questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 268, secondo comma, del codice di procedura civile, ai sensi del quale il terzo che interviene in giudizio (salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio) non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte. Il giudice *a quo* aveva sollevato: «una prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all'articolo 184 cod. proc. civ., di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento»; una seconda questione, notando che - se il terzo interviene dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto - le parti originarie non possono proporre domande ed eccezioni conseguenti all'intervento, o precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, con conseguente alterazione del principio della parità delle parti nel processo, a tutto vantaggio del terzo medesimo, censurando la norma in esame - in riferimento agli stessi parametri - anche «nella parte in cui in caso di intervento volontario principale o litisconsortile non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 163-*bis* cod. proc. civ., una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione». Infine il rimettente - in via formalmente qualificata come subordinata - per ovviare agli indicati vizi di incostituzionalità, aveva chiesto una pronuncia per estendere all'ipotesi in esame la disciplina di cui all'art. 269, quinto comma, cod. proc. civ., per la fattispecie sostanzialmente analoga della chiamata in causa del terzo chiesta al giudice dall'attore a seguito delle difese svolte dal convenuto: pertanto aveva sollevato - immutati i parametri - questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede che, ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 è fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione». La Corte, a fronte delle articolate censure mosse alla disposizione di cui all'art. 268 c.p.c., ha ribadito il proprio costante orientamento secondo cui «il *simultaneus processus* non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero

espedito processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicché la sua inattuabilità non lede né il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa; che, viceversa, il sistema delle preclusioni nel giudizio civile (che costituisce cardine e tratto fondante della riforma del 1990) si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ai sensi del novellato art. 111 della Costituzione; che, con riferimento alla prima questione, il terzo che ritenga che da un giudizio *inter alios* possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404 cod. proc. civ. evocati dallo stesso rimettente e che in questo contesto, gli eventuali condizionamenti di ordine temporale alla proposizione dell'intervento (cfr. art. 419 cod. proc. civ.) ovvero le preclusioni all'apporto probatorio a sostegno della relativa domanda, si rivelano strumenti certamente razionali utilizzabili dal legislatore, nella sua discrezionalità, per conseguire l'obiettivo di un ordinato svolgimento del giudizio (fermo che la scelta del secondo tipo di strumento lascia integra la volontaria e consapevole accettazione, da parte dell'interventore, delle limitazioni derivanti dallo specifico stato di avanzamento del giudizio). Infine - riguardo all'asserita lesione dell'art. 111 Cost. - l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesione all'evocato principio della parità delle parti (rispetto al quale la tutela della regolarità del contraddittorio è funzionalmente servente), ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, peraltro in considerazione del fatto che non è precluso al terzo il diritto di proporre (autonomamente, anche in appello, o con opposizione di terzo, e senza limitazione del diritto alla prova) la medesima domanda che potrebbe proporre con l'atto di intervento in primo grado. In conclusione, alla luce della eterogeneità di presupposti e di effetti la scelta di differenziazione delle relative discipline appare non irragionevole, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

8.2. Il litisconsorzio necessario

La **sentenza n. 230 del 2010** ha ad oggetto la legittimità costituzionale dell'articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102

del codice di procedura civile, nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Nell'iter argomentativo la Corte ha per lo più ripreso le osservazioni poste a fondamento della sentenza n. 329 del 2009, con la quale era stata disattesa (con declaratoria di inammissibilità) una questione identica. Giova premettere che il citato art. 140, comma 4, prevede che «Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'art. 102 del codice di procedura civile». Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che «L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati». La norma, sotto la rubrica «Pluralità di danneggiati e supero del massimale», è diretta a disciplinare il concorso di più danneggiati nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e l'impresa di assicurazione (in particolare, l'art. 140, comma 1, del medesimo d.lgs. prevede, in ossequio al principio della parità tra i creditori, la proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati creditori fino alla concorrenza delle somme disponibili, mentre i commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall'impresa assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto). E' stato evidenziato che i casi di litisconsorzio necessario, in quanto incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono formare oggetto d'interpretazione restrittiva» e che, nella medesima ottica, «la giurisprudenza di legittimità ha proposto un'interpretazione idonea a circoscrivere l'ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio esclusivamente se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento nei confronti di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati vistesse contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote (Cass. ordinanza n. 1862 del 2009).» Inoltre la Corte ha dato atto che le lamentate difficoltà di individuazione dei danneggiati (specie nelle ipotesi di incidenti catastrofici), non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma derivano dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi, fermo restando che «gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità». Quanto al denunciato eccesso di delega, detta violazione è stata esclusa poiché nei criteri di «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia», rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa previsione nella normativa

delegante, siano però coerenti con la *ratio* della delega e di essa costituiscano sviluppo. La previsione, ai sensi del censurato art. 140, comma 4, dell'istituto del litisconsorzio necessario tra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate, costituisce, per quanto chiarito sopra, il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale; l'istituto contemplato dalla norma in questione completa sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una *ratio* coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l'innovazione necessaria per garantire l'uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa.

9. La tecnica decisionale a seguito di trattazione orale

Di recente la Corte ha affrontato, nell'**ordinanza n. 266 del 2014**, un problema di carattere procedurale, attinente al modulo decisorio da utilizzare nei procedimenti di separazione giudiziale, essendole stata rimessa, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che «il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281-*sexies*». In sostanza, secondo la prospettazione del giudice istruttore del tribunale di Milano (chiamato a decidere in una causa di separazione giudiziale ex art. 151 cpc), la preclusione del modulo di decisione di cui all'art. 281-*sexies*, cod. proc. civ., per le cause collegiali in primo grado, si traduce in una previsione priva di coerenza razionale con il sistema processuale vigente, nel quale il modello di decisione immediata è divenuto lo strumento generale di definizione delle controversie, essendo previsto anche da alcune normative speciali, ciò determinando «una aporia nell'impalcatura codicistica», in quanto il giudice in composizione collegiale (Corte di appello) può beneficiare, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-*sexies*, cod. proc. civ. in secondo grado e non può farlo, invece, in primo grado quando del pari giudica in composizione collegiale. Inoltre la decisione a seguito della discussione orale impedisce la dispersione del sapere proveniente dalla preparazione della deliberazione e delle difese delle parti, accelerando la fase decisoria e riducendo in modo significativo la durata del processo.

La Corte ha rilevato la presenza di molteplici profili di inammissibilità. In particolare ha dedotto che la questione sollevata dal giudice istruttore coinvolge la scelta del modulo decisorio della controversia, che nelle cause di cui all'art. 50-bis, cod. proc. civ., a norma degli artt. 187, 188, 189 e 275 cod. proc. civ., compete unicamente al collegio, con la conseguenza che soltanto tale organo sarebbe deputato a fare applicazione del modello

decisorio di cui all'art. 281-*sexies*, cod. proc. civ. Dunque la questione di legittimità costituzionale è in primo luogo inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente (con riguardo alla legittimazione del magistrato facente parte di un organo collegiale a sollevare questioni di legittimità, è consolidato l'orientamento della Corte secondo cui detta legittimazione sussiste solo con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che il giudice istruttore deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assuma rilevanza per la risoluzione della causa (ordinanze n. 552 del 2000, n. 295 del 1996 e n. 436 del 1994). Sotto altro profilo si è osservato che la pronuncia additiva richiesta dal giudice a quo, sia volta a sollecitare un intervento creativo della Corte, con l'introduzione nell'ordinamento processuale civile di un nuovo modello decisorio in relazione alla cause riservate alla competenza del tribunale in composizione collegiale, che richiederebbe una disciplina specifica, connaturata alla stessa struttura del procedimento civile innanzi al giudice in composizione collegiale e non la mera trasposizione di quella prevista dall'art. 281-*sexies*, cod. proc. civ. (derivante dalla diversità dell'organo che deve definire la controversia, ossia il collegio); - che l'intervento richiesto assume il carattere di una "novità di sistema", che si pone al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, ed è rimesso alle eventuali soluzioni di riforma affidate, in via esclusiva, alle scelte del legislatore, che avrebbe possibilità di adottare una pluralità di interventi modificativi o integrativi della disciplina processuale vigente, non necessariamente coincidenti con la soluzione prospettata dal giudice rimettente. Dalle argomentazioni sopra riportate la Corte ha fatto discendere la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione.

10. Il rito sommario di cognizione

10.1. La conversione del rito da sommario ad ordinario

Il Giudice delle leggi ha avuto modo di esaminare, sotto diversi aspetti, il decreto legislativo n.150 del 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

La **sentenza n. 10 del 2013** ha dichiarato l'inammissibilità - sotto molteplici profili - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Corte di appello di Firenze. Ai fini di una corretta comprensione del quadro normativo di riferimento

la Corte ha premesso che l'art. 29 del decreto legislativo n. 150 del 2011 stabilisce che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e 702-ter cod. proc. civ. In particolare, l'art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ. prevede in via generale che il giudice, se le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria, con ordinanza non impugnabile dispone procedersi secondo il rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (attraverso una propria insindacabile valutazione, alla luce delle esigenze sostanziali e/o processuali emerse). L'art. 3 censurato ha introdotto una deroga a tale criterio discrezionale, escludendo tassativamente dalla possibilità di conversione le cause previste dal capo III del decreto legislativo medesimo, tra le quali è compresa, all'art. 29 citato, l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. La Corte ha ribadito, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte operate e che, nel caso in esame, in linea di principio, esiste una pluralità di possibili soluzioni, quanto al rito con il quale trattare le controversie relative alla opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, come nello specifico testimoniano anche le vicende che hanno condotto all'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2011 (in particolare, ciò sarebbe evincibile dagli atti parlamentari e dalla relazione illustrativa). Pertanto «la decisione avrebbe natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata, versandosi in materia nella quale sussiste la discrezionalità del legislatore». In tal senso, la Corte ha affermato che non può ritenersi «che sia coperto da garanzia costituzionale, quale modello tendenzialmente vincolante per il legislatore, il processo ordinario di cognizione, i cui singoli istituti dovrebbero essere rinvenibili anche nei procedimenti di cognizione diversamente articolati dalla legge» e che, quanto alla possibilità di prevedere altri riti, da parte del legislatore, accanto a quello ordinario, «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo», riaffermando «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi. Ha richiamato la propria giurisprudenza, in ossequio alla quale «la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione». In motivazione si è dato conto che «la scelta di trattare con il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss., cod. proc. civ. le controversie richiamate, è stata motivata, nella relazione illustrativa al decreto impugnato,

dalla «accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, rivelata, spesso nella maggior parte dei casi, dal richiamo della procedura camerale prevista e disciplinata dagli artt. 737 ss., cod. proc. civ.. Il presupposto della semplificazione della trattazione è stato altresì rinvenuto in quei procedimenti che, nel loro pratico svolgimento, sono caratterizzati dal *thema probandum* semplice, cui consegue ordinariamente un'attività istruttoria breve, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte o delle questioni giuridiche da trattare o decidere (dal che l'opportunità di sottoporre al rito sommario di cognizione i procedimenti in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (...) caratterizzati, usualmente, da un'attività istruttoria ridotta, a fronte di questioni giuridiche spesso non altrettanto semplici). Infine, nel rilevare un ulteriore profilo di inammissibilità, la Corte ha osservato «che il giudice rimettente non ha tenuto conto degli orientamenti espressi, nella prima fase di attuazione delle norme impugnate, dalla giurisprudenza di merito che qualifica il rito in esame come un procedimento a cognizione piena, e ad istruttoria semplificata. La motivazione appare dunque carente per quanto concerne impossibilità di consentire, «pure nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata, sia l'interlocuzione del consulente di parte con il consulente d'ufficio, in ordine alle sue conclusioni, sia la presentazione di scritti difensivi conclusionali aventi ad oggetto le risultanze istruttorie.»

10.2. L'applicabilità del rito sommario di cognizione nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità

L'**ordinanza n.190 del 2013** ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), impugnato, in riferimento all'art. 77 Cost. nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevede che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702-*bis* e 702-*ter* del codice di procedura civile. La Corte ha chiarito, in ordine al denunciato eccesso di delega «che l'art. 54 della legge n. 69 del 2009 appare evidentemente ispirato alla finalità di ricondurre la molteplicità dei riti

civili esistenti a tre modelli processuali tipici, costituiti dal rito ordinario, da quello del lavoro e dal procedimento sommario, quest'ultimo introdotto proprio con la legge n. 69 del 2009; che la citata disposizione indica quale oggetto della delega, nel comma 1 e nel comma 4, lettera *b*), i procedimenti civili disciplinati dalla «legislazione speciale», senza aggiungere l'ulteriore criterio relativo al modello processuale. Dunque «il disegno del legislatore delegante ha come obiettivo quello di una generale riduzione e semplificazione dei riti applicabili, proprio allo scopo di evitare il moltiplicarsi di una serie di diversità che non giovano all'attuazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 111 Cost.», peraltro in considerazione delle peculiarità del procedimento di opposizione alla stima, già rilevate (sentenza n. 173 del 1991). Le riportate argomentazioni sono state poste a fondamento delle successive **ordinanze n. 226 del 2013 e n. 42 del 2014**, aventi ad oggetto le stesse disposizioni del d.lgs. n.150 del 2011, censurate sempre con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 111 e 77 della Costituzione. In particolare la Corte ha rilevato, quanto agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost., «che si tratta della richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato, in una materia soggetta alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 10 del 2013), tanto più che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale» e che in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.« la norma di delega non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbe particolarità».

11. L'interruzione del processo

11.1. Morte della parte costituita

Nell'**ordinanza n. 91 del 2006** è stata dichiarata la manifesta infondatezza, in riferimento gli articoli 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi». Secondo la prospettazione del rimettente, essendo configurabile un' ipotesi di litisconsorzio necessario tra i successori della parte costituita e deceduta, «pur in mancanza della dichiarazione del procuratore *ex art. 300 cod. proc. civ.*, l'integrazione del contraddittorio dovrebbe disporsi anche in assenza dell'intervento volontario di un successore, e cioè ogni qual volta sia

acquisita al processo e dal giudice la notizia certa della morte della parte». La Corte ha evidenziato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto è evocato come *tertium comparationis* l'orientamento giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore della parte defunta. Ha rilevato inoltre che « quando il difensore della parte costituita non dichiara l'evento interruttivo, il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del *de cuius*), salva l'efficacia della sentenza contro i successori; che pertanto non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il *de cuius*), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi), poiché solamente in questa seconda situazione, imponendo l'art. 110 cod. proc. civ. la prosecuzione nei confronti del successore a titolo universale, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti. Ha concluso che «se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, giacché esso suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti».

11.2. Morte del contumace

La **sentenza n. 276 del 2009** ha esaminato la disciplina degli eventi interruttivi del processo nella ipotesi di giudizio di scioglimento di comunione, con riguardo alla posizione del contumace, risolvendo nel senso della infondatezza- nei termini di cui in motivazione- la questione afferente la legittimità costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione». L'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. dispone che, se il fatto interruttivo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto stesso è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 del detto codice. L'art. 789 cod. proc. civ. stabilisce, a sua volta, nel primo comma, che il giudice istruttore predispose un progetto di divisione, lo deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei dividendi e dei creditori

interventuti. Aggiunge, nel secondo comma, che «il decreto è comunicato alle parti» (la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso la comunicazione debba essere effettuata anche alla parte contumace). In questo contesto il rimettente, traendo spunto dal carattere tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 292 cod. proc. civ., che «si trasfonde nell'art. 300, comma 4, cod. proc. civ. in virtù del rinvio ivi operato», ritiene che non si possa dichiarare l'interruzione del processo, nonostante l'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa l'avvenuto decesso di uno dei condividenti, perché, a suo avviso, vi osta l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Tanto premesso la Corte ha osservato che l'interpretazione delle norme in questione operata dal rimettente non è l'unica possibile, essendo praticabili altre soluzioni ermeneutiche, tali da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità. In particolare « il giudice *a quo* ha trascurato di considerare che la comunicazione anche al contumace del decreto previsto dall'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente è imposta dalla legge, ossia appunto dalla norma ora citata. Quest'ultima non può essere letta isolatamente, ma nel contesto del sistema processuale di cui è partecipe. D'altro canto, come lo stesso rimettente rileva, la necessità di notificare personalmente al contumace gli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. trova fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, *ratio* che è certamente identificabile anche con riferimento al decreto sopra indicato, per quanto esposto nel paragrafo precedente. In conclusione è stato affermato in motivazione «che la sostanziale identità di *ratio* tra le fattispecie e la comune base normativa consentono una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata, nel senso che si debba dichiarare l'interruzione del processo in presenza delle circostanze descritte nell'ordinanza di rimessione. Non si tratta di far luogo ad una interpretazione analogica, ma di prendere atto che il dettato dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa dell'art. 292 cod. proc. civ., sicché nel novero dei casi (tassativi) da questo previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione. Del resto, alla luce del proprio consolidato orientamento, la Corte ha sottolineato che «nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione».

11.3. Sul *dies a quo* per la riassunzione del processo interrotto

Con **sentenza n. 17 del 2010** la Corte ha ritenuto infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 305 del codice di procedura civile, censurato in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui «fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43, terzo comma, della legge fallimentare anziché dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento)». In questa sentenza sono state chiarite le finalità sottese all'istituto dell'interruzione: la disciplina dell'interruzione del processo, prevista dagli articoli 298 e seguenti, cod. proc. civ., risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio, di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo «di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce», oltre che nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce (la quale deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione- ora trimestrale per effetto dell'entrata in vigore della legge n.69 del 2009 -). La giurisprudenza di legittimità, all'esito di numerosi interventi della Corte, ritiene oramai che «il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione», con la conseguenza che il relativo *dies a quo* «può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra». Nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima. La Corte ha osservato che «l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell'ipotesi di fallimento della parte, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima. La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle pronunzie citate e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato, in quanto

«non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d'interruzione automatica, attesa l'identità di *ratio* e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna».

11.4. L'interruzione nel giudizio di cassazione

Nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell'unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di discussione, la Corte con **sentenza n. 109 del 2005** ha ribadito la funzione dell'istituto dell'interruzione anche nel giudizio in esame, che « non è soltanto (né principalmente) quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo (e di evitare, così, di incorrere, *lato sensu*, nell'estinzione), bensì in primo luogo quella di consentire alla parte - nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire, l'integrità - di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce.» Ha concluso però di non potere emettere la pronuncia di incostituzionalità invocata dal rimettente, competendo al legislatore - nell'ambito della sua discrezionalità -, l'articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi *lato sensu* interruttivi, affermando altresì «che il problema della necessità di garantire l'esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni - derivanti dal fatto che quello di cassazione è *ab initio* un processo di avvocati - quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio.».

12. Le impugnazioni

12.1. Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione

Il tema della appellabilità della sentenza che definisce l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima del 2006 ricorribile solo in Cassazione, è stato affrontato nella **sentenza n. 98 del 2010**, nella quale è stato ritenuto non fondato il dubbio di costituzionalità riguardante l'art. 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.40 che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo appellabile la sentenza che

decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione.

Le ordinanze di rimessione prospettavano la lesione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la delega oggetto dell'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 concerneva esclusivamente l'introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, non all'art. 23 della legge n. 689 del 1981.

Richiamati i principi in tema di controllo di conformità della norma delegata a quella delegante, la Corte ha osservato che la delega dell'art. 1 della legge n. 80 del 2005 è finalizzata ad apportare modificazioni al codice di procedura civile e, nel contempo a «realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti» alla luce dei seguenti principi e criteri direttivi: «disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica»; «revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega». Inoltre occorre tenere conto del complessivo contesto esistente alla data della loro emanazione, caratterizzato, tra l'altro, dalla presentazione, nella stessa legislatura, di un disegno di legge (n. 4578/C, presentato il 19 dicembre 2003), che aveva quale obiettivo espresso quello di «recuperare la dimensione nomofilattica» della Corte suprema di cassazione, «schiacciata da un carico di ricorsi eccessivo», la cui rivitalizzazione richiedeva appunto una riduzione del novero delle sentenze non appellabili, quindi immediatamente ricorribili per cassazione. La configurazione dell'appello come «filtro» al ricorso per cassazione, l'esigenza e l'auspicio della sua introduzione, costituivano, peraltro, alla data di approvazione della legge delega, un obiettivo largamente condiviso, al punto che, all'esito di un dibattito ultradecennale sulla Corte suprema di cassazione, l'espressione «disciplina del processo in funzione nomofilattica», nell'accezione comune ed in quella tecnico-giuridica, ha finito con l'assumere il significato anche di rafforzamento di detta funzione. Dunque lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica, costituisce una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega e che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l'introduzione dell'appello quale «filtro». Né può essere condiviso l'assunto dei rimettenti circa l'asserita «logica di sistema» a conforto di una interpretazione restrittiva della legge-delega, in quanto «secondo la consolidata giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato come giudizio di accertamento sul fondamento della pretesa sanzionatoria; che il sindacato svolto in sede di legittimità, in relazione ai soli vizi

denunciabili con il ricorso per cassazione, è più limitato, comunque diverso, rispetto a quello possibile al giudice del merito nella fase di gravame; e che l'ordinamento prevedeva già casi di impugnabilità con l'appello delle sentenze che decidono un'opposizione a sanzione amministrativa (in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981).

La questione sopra esaminata è stata dichiarata manifestamente infondata nelle **ordinanze n. 281 e 396 del 2008**, e successivamente nelle **ordinanze n. 127 del 2009 e n. 160 del 2010**, in quanto i rimettenti non avevano prospettato motivi di censura differenti rispetto a quelli vagliati nella sentenza n. 98 del 2008.

12.2. Reclamabilità dei provvedimenti interinali nei giudizi di separazione e divorzio

Con **ordinanza n. 322 del 2010** sono state ritenute inammissibili le questioni di legittimità costituzionale involgenti l'art. 709, quarto comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non consente di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.»; e gli artt. 709, quarto comma, e 709-ter del medesimo codice, «considerati in sé e nelle loro reciproche relazioni, nelle parti in cui non consentono di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.».

La Corte in questa pronuncia ha dato atto dell'omesso tentativo da parte dei rimettenti di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice, tenuto conto che «nella giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti, nel cui contesto alle numerose pronunce di merito, che hanno affermato anch'esse l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi *de quibus*, si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, seguendo la via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. In assenza di un consolidato "diritto vivente", i dubbi di legittimità costituzionale così prospettati sembrerebbero piuttosto

risolversi in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine - in considerazione delle richiamate differenti soluzioni interpretative cui è pervenuta la giurisprudenza di merito - va anche rilevato che la soluzione richiesta dai rimettenti non appare come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità».

12.3. Decorrenza del termine per l'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.

La **sentenza n. 297 del 2008** ha ad oggetto l'art. 327 del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui prevede la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, censurato per la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto non sarebbe assicurato alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare. occorre interrogarsi se nella norma denunciata sia ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost. La Corte, al fine di verificare il contrasto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha osservato «che l'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., - che prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa - opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta *in rebus suis*. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: sicché lo spostamento del *dies a quo* dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata *ex officio*.» La Corte ha evidenziato che in materia fallimentare, con molteplici decisioni, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme sulla decorrenza di termini processuali per l'impugnazione di un atto da un determinato evento o dall'affissione, anziché dalla comunicazione dello stesso. Tuttavia, il principio è stato enunciato in riferimento ad ipotesi, in cui i termini fissati dal legislatore erano

oggettivamente esigui: si trattava comunque di ipotesi ontologicamente diverse da quella prevista dall'art. 327 cod. proc. civ., dal momento che solamente per quest'ultima ipotesi, l'interessato è posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale, senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza».

Recentemente il Giudice delle leggi è stato chiamato ad esprimersi sull'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, nei casi in cui non vi è coincidenza temporale tra il momento del deposito e quello di pubblicazione della sentenza. La **sentenza n. 3 del 2015** (da inquadrare come sentenza interpretativa di rigetto) ha concluso per la non fondatezza della questione “nei termini di cui in motivazione”. Ai fini della risoluzione sul piano ermeneutico dei problemi posti da questa pronuncia, va segnalata la successiva sentenza n. 10675 del 22 maggio 2015 della Corte di cassazione, che ne ha chiarito l'esatta portata, anche per garantire il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e privilegiare l'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte costituzionale, ovvero l'interpretazione effettivamente conforme ai valori costituzionali (così consentendo il superamento dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 13794 del 2012, ovvero del *diritto vivente* che si era formato in merito). Ciò peraltro in ossequio ad un principio espresso costantemente dai giudici della Consulta, ossia che il diritto di difesa ex art. 24 Cost. va garantito in ogni stato e grado del giudizio e può atteggiarsi variamente in relazione ai diversi tipi di procedimento e delle esigenze di giustizia, ma va comunque assicurato in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. Ed il diritto di impugnazione degli atti processuali (espressione del diritto di difesa), fa sì che i soggetti interessati debbano essere posti in condizione di averne tempestiva conoscenza al fine di potere utilizzare appieno i termini stabiliti per la proposizione del gravame, funzione che viene a realizzarsi solo con la pubblicazione della sentenza. In particolare la Corte, è stata chiamata a valutare il dubbio di costituzionalità relativo agli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

La questione di costituzionalità sottoposta all'esame della Corte attiene alle ricadute sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, cosiddetto lungo, nel caso in cui le attività di deposito della sentenza e di effettiva pubblicazione della stessa abbiano luogo in due momenti diversi. È stato riportato quanto statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili, ovvero che «la sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno “scienza legale” con la

pubblicazione, a cura del cancelliere», e che «la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza, ed in tal modo egli completa il procedimento di pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di continuità tra la consegna ed il deposito». È dunque una irregolarità l'inconveniente di fatto» «che il cancelliere dapprima attesta, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 2699 cod. civ. e 57 cod. proc. civ., la data di deposito della sentenza, originale, completa, non necessitante di integrazione alcuna e successiva collazione; successivamente dichiara, in altra data da egli autonomamente determinata, che la sentenza “è pubblicata”». Da qui, per la Corte di cassazione a sezioni unite, l'esigenza di ricondurre ad unità il sistema: «se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito». Nella prospettazione del rimettente tale opzione ermeneutica, da considerarsi “diritto vivente”, darebbe luogo a disparità di trattamento e risulterebbe, in modo irragionevole, lesiva della pienezza e della certezza del diritto di difesa delle parti costituite in giudizio. Tanto premesso in punto di inquadramento della questione, la Corte ha rimarcato che non si tratta di una «una mera “irregolarità” ma di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati. Essa infatti è il riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall'art. 133 cod. proc. civ., nonché, in particolare, dell'inserimento nell'“elenco cronologico delle sentenze”, con l'attribuzione del relativo numero identificativo. È solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella “pubblicità”, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l'acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l'oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, per costituire *dies a quo* del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa, e di ciò il giudice non può che prendere atto traendone le necessarie conseguenze.» La Corte, in motivazione, ha fornito una interpretazione del diritto vivente espresso nella parte ricostruttiva della pronuncia delle Sezioni Unite, ritenendo così superati i dubbi di costituzionalità prospettati; ha precisato, infine, che «È parte integrante del diritto di difesa,

infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame ».

12.4. L'appello nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro

La questione di legittimità costituzionale decisa con **ordinanza n. 60 del 2010** ha ad oggetto l'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., censurato per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui impone all'appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione, comportando, quale sanzione dell'inutile decorso del termine medesimo, l'improcedibilità dell'appello, con «il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio», senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando *vulnus* anche al diritto al giusto processo. L'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che, nei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto con il quale il Presidente della Corte d'appello, a norma del primo comma dello stesso art. 435, nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione dinanzi al collegio, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato. La Corte ha evidenziato: - che l'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce che tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni; - che l'asserita illegittimità costituzionale della norma denunciata è frutto dell'affermazione di cui alla sentenza n. 20604 del 2008 delle S.U. della Corte di cassazione, secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello; - che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista; - che, nelle fattispecie in esame, invece, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. Ha concluso, attesa l'evidente erroneità del presupposto interpretativo, per una declaratoria di manifesta infondatezza.

Nell'**ordinanza n. 253 del 2012** (di manifesta infondatezza) avente ad oggetto l'art. 435 secondo comma c.p.c. la Corte, nel richiamare il *dictum* dell'ordinanza n. 60 del 2010, ha

precisato « che sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – la predetta norma, nella interpretazione censurata dal rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante – impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame – e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese».

12.5. Appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità

Con **ordinanza n. 304 del 2012** la Corte ha ritenuto manifestamente inammissibile - sotto svariati profili - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo vigente, che «Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia». Il rimettente, muovendo dal presupposto della esistenza di un vizio revocatorio ex art. 395, numero 4, cod. proc. civ., dedotto dall'appellante, in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado – (chiamato a decidere in sede di gravame avverso una decisione del giudice di pace, che egli stesso, con sentenza non definitiva, ha dichiarato essere stata pronunciata secondo equità) ritiene che, a causa della limitazione dei motivi di appello proponibili avverso tale sentenza, questa non possa essere impugnata per far valere il vizio medesimo, né con l'appello (a motivi limitati) né con la revocazione (consentita solo riguardo alle pronunce indicate al primo comma dell'art. 395 cod. proc. civ.); che pertanto la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione («quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone»), «nella parte in cui non prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, co. 3 c.p.c. siano appellabili anche per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 c.p.c.». I Giudici, nel richiamare la sentenza n. 98 del 2008 hanno ribadito che la disposizione censurata «ha come obiettivo espresso largamente condiviso ed auspicato

dalla stessa Corte di cassazione, quello di recuperare la dimensione nomofilattica della propria attività, allora «schiacciata da un carico di ricorsi eccessivo», la cui rivitalizzazione richiedeva appunto una riduzione del novero delle sentenze non appellabili, quindi immediatamente ricorribili per cassazione; che «lo scopo di disciplinare il processo di legittimità in funzione nomofilattica, alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, costituisce [...] una direttiva ermeneutica che deve presiedere all'interpretazione del contenuto della delega e che rende chiara la facoltà del legislatore delegato di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, mediante l'introduzione dell'appello quale "filtro"»; che, in un tale contesto normativo, tendenzialmente teso a depurare il sistema dalle ipotesi di ricorso immediato in Cassazione (quali quelle avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, come previsto dal previgente disposto del terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.), la prevista appellabilità, seppur limitata a taluni motivi, di tali pronunce costituisce il mezzo attraverso il quale il legislatore ha attribuito al giudice dell'appello la soluzione dei vizi (attinenti alla violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità». La Corte ha imputato al rimettente la mancata sperimentazione della possibilità (anche, e soprattutto, alla luce della sopra evidenziata ratio che permea la riforma del 2006 e della conseguente "direttiva ermeneutica" che da essa scaturisce, nonché dalla considerazione che il giudizio di equità non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, ma deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, come affermato dalla sentenza n. 206 del 2004) di dare alla norma impugnata un significato diverso, tale da renderla compatibile con gli evocati parametri costituzionali. Pertanto la Corte ha emesso un'ordinanza di manifesta inammissibilità « per la carente utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato» ed in ragione del fatto «che l'intervento richiesto sarebbe stato caratterizzato da un tasso di manipolatività e creatività tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza».

13. La revocazione

Con la **sentenza n. 207 del 2009** il Giudice delle leggi ha colto l'occasione, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 391-*bis*, primo comma cod. proc. civ., per chiarire il ruolo del giudizio di cassazione nel vigente sistema processuale e per riaffermare i profili fondamentali dell'art.111, comma settimo, della Costituzione. Con detta sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice. La questione è stata ritenuta fondata con riferimento ai parametri degli artt. 3 e 24 Cost. Riaffermata la centralità del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento, diritto che finirebbe per essere azzerato qualora l'errore di fatto ex art. 395, primo comma, n.4 cod. proc. civ., non fosse emendabile per essere stato commesso dai giudici di legittimità la Corte ha affermato, richiamando proprie decisioni, che " l'errore "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso - con l'ovvia conseguenza di aver determinato l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa - rappresenta eventualità tutt'altro che priva di conseguenze sul piano del rispetto dei relativi principi costituzionali, nel senso che, ove a quell'errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto del «giusto processo regolato dalla legge», una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi «in automatico e palese contrasto non soltanto l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione». Tale garanzia, infatti si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 Cost., il quale, anche dopo il profondo intervento di novellazione subito ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto con processo nell'articolo 111 della Costituzione), non a caso continua a prevedere, quale nucleo essenziale il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale «è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge». Ciò sta dunque a significare «non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale - il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espreso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) - contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione».

14. Le controversie individuali di lavoro

14.1. La validità ed interpretazione delle clausole di contratto collettivo

Con l'**ordinanza n. 298 del 2007** la Corte ha risolto nel senso della manifesta inammissibilità ed infondatezza l'incidente di costituzionalità sollevato con riguardo a due disposizioni del codice di procedura civile, novellate dal decreto legislativo n. 40 del 2006. L'art. 360, primo comma, n. 3, il quale introduce un nuovo motivo di ricorso in cassazione concernente la «violazione o falsa applicazione di accordi o contratti collettivi di lavoro»; b) l'art. 420-*bis*, ai sensi del quale «Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni (primo comma). La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (secondo comma). Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito (terzo comma)». Nella prospettazione del rimettente l'art. 360 cod. proc. civ. violerebbe gli artt. 39 e 111 della Costituzione, «sia in quanto, rimettendo al giudice di qualificare il contratto collettivo come nazionale, comprime indebitamente l'autonomia sindacale, sia in quanto, dopo aver modificato surrettiziamente la natura dei contratti ed accordi collettivi in fonti di diritto oggettivo estende l'ambito dei casi in cui il giudice di legittimità può conoscere del merito della causa; quanto all'art. 420-*bis*, il giudice *a quo* ne denuncia l'incompatibilità con i principi enunciati dagli artt. 3, 76 e 111 Cost., sia perché introduce irrazionalmente un «farraginoso meccanismo» che comporta una frammentazione dei vari momenti decisori sulle numerose questioni che il giudice può trovarsi ad affrontare, sia perché l'innovazione sarebbe sprovvista della necessaria delega, sia perché quel meccanismo rischia di prolungare eccessivamente la durata del processo.» La Corte ha osservato, con riferimento all'art. 420-*bis* cod. proc. civ., (la questione relativa all'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito è stata ritenuta inammissibile, poiché del tutto eventuale o potenziale rispetto alla situazione processuale nel giudizio *a quo*), sotto il profilo della razionalità, che «il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerge una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, essendo tale strumento affidato in modo ragionevole al

responsabile apprezzamento del giudice del lavoro, al quale spetta evitare l'inconveniente denunciato, attraverso l'identificazione tempestiva della serietà della questione» che, coerentemente al parametro evocato (art. 111 Cost.), «l'art. 420-bis - prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione *per saltum* avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio».

14.2. Termine di decadenza nei contratti a termine

La **sentenza n. 155 del 2014** ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lettera *b*), della legge 4 novembre 2010, n. 183, censurato per asserita violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni (ai sensi del riformato art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 per l'impugnazione dei licenziamenti) ai contratti di lavoro a tempo determinato già conclusi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 183 del 2010, e con decorrenza dalla medesima data. La disposizione *de qua* è stata valutata ragionevole e rispondente al dettato dell'art. 3 Cost. (il rimettente aveva criticato le modalità di previsione del termine di decadenza di cui all'art. 6 in quanto non previsto per altre forme contrattuali o atti datoriali). Sul punto la Corte ha osservato che «il nuovo regime introdotto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine, cioè a quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, a quelli in corso di esecuzione e a quelli instaurati successivamente. La *ratio* di tale disciplina si rinviene in una pluralità di esigenze: quella di garantire la speditezza dei processi mediante l'introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto, quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione. Dunque «l'applicazione retroattiva del più rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, lasciando immutato per il passato il più favorevole regime previsto per le altre ipotesi disciplinate dalla norma, non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza. Essa, del resto, trova conforto anche nella natura peculiare della fattispecie regolata dalla norma oggetto di censura, certamente diversa, per ammissione dello stesso rimettente, dalle altre ipotesi menzionate nell'ordinanza di rimessione ed assistita dal carattere

imprescrittibile che consente di procrastinare *sine die* la definizione del rapporto.» Quanto alla censura sulla disparità di trattamento derivante dalla normativa impugnata, la stessa è stata esclusa sul rilievo della diversità delle fattispecie poste a confronto, che non possono essere rese omogenee dalla previsione di un identico termine di decadenza, il quale ha come precipua finalità l'accelerazione dei tempi del processo. Sul punto è già intervenuta la sentenza n. 303 del 2011 osservando « Quanto alle ulteriori disparità di trattamento [...], esse risentono dell'obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell'utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata. Difforme è, altresì, la situazione cui dà luogo la cessione illegittima del rapporto di lavoro, laddove, nelle more del giudizio volto ad accertarla, il rapporto corre con il cessionario e la garanzia retributiva rimane assicurata. Altro ancora, infine, è la somministrazione irregolare di manodopera, quando un imprenditore fornisce personale ad un altro al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge». La Corte ha concluso dunque, che «le differenti conseguenze, censurate dal rimettente e derivanti dalla applicazione della norma censurata con riferimento alla posizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, non integrano il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost.».

14.3. L'opposizione giurisdizionale avverso ordinanze ingiunzioni in materia di lavoro e previdenza

La Corte, nella **sentenza n. 119 del 2013**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost.

In primo luogo il Giudice delle leggi ha proceduto ad una ricostruzione analitica del quadro normativo di riferimento. In motivazione è stato affermato che « gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all'art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, e lo *spatium deliberandi* è di sessanta giorni dal

ricevimento; mentre il mezzo di cui all'art. 17 è caratterizzato, per un verso, dal soggetto decidente, che è un organo collegiale, cioè il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ad hoc con il compito di decidere tali ricorsi e, per altro verso, dall'aver ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, con uno *spatium deliberandi* di novanta giorni dal ricevimento. Per entrambi i procedimenti, è previsto invece, avverso l'atto terminale che abbia avuto esito negativo per l'interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tuttavia, mentre l'art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di trenta giorni, di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», l'art. 17, comma 3, stabilisce che il ricorso al Comitato sospende (tra gli altri) il medesimo termine di cui al citato art. 22. Le implicazioni di questa diversità di disciplina sono evidenti: l'art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all'ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all'interessato la conservazione dell'intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l'opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo. Invece, l'art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell'effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale). La Corte ha osservato che tale «diversità di disciplina, in presenza di due situazioni palesemente analoghe (per entrambe si tratta del termine di trenta giorni per proporre l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, dopo la parentesi procedimentale amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981), si rivela del tutto ingiustificata, risultando palese la disparità di trattamento che viene a crearsi tra il soggetto il quale abbia proposto il ricorso previsto dall'art. 16 e quello che abbia utilizzato il rimedio stabilito dall'art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004. Tuttavia, ancor più evidente si rivela la manifesta irragionevolezza della sospensione del corso del termine statuito da quest'ultima norma. Per effetto di essa, la parte che, dopo l'esito negativo del ricorso amministrativo, intenda attivare il rimedio giurisdizionale disciplinato dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, può vedersi ridurre il relativo termine fin quasi alla sua scomparsa. In conclusione la norma censurata viene a porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina in essa stabilita, nonché con l'art. 113, secondo

comma, Cost., sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale, fortemente limitata dalla sospensione del termine per proporre l'opposizione all'ingiunzione.

14.4. Deflazione del contenzioso previdenziale

L'**ordinanza n. 158 del 2014** ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma impugnata testualmente prevede che «Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile». Richiamato il quadro normativo di riferimento e le finalità sottese alla citata disposizione, la Corte ha evidenziato che trattasi di «una misura di carattere processuale con chiari intenti di deflazione del contenzioso» (sentenza n. 173 del 2010); che, in particolare, la realizzazione di economie di spesa nel settore previdenziale è stata già ritenuta idonea a giustificare, nell'ottica del bilanciamento dei valori costituzionali, soluzioni atte a «rendere sostenibile l'equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni» (sentenza n. 264 del 2012); e che, sotto connesso profilo, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici, è stato affermato che la discrezionalità del legislatore si snoda «attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio» (sentenza n. 316 del 2010). La Corte ha inoltre evidenziato che la disposizione in esame ha reso possibile l'«estinzione di massa» di una determinata categoria di giudizi, senza operare alcuna trasformazione della disciplina applicabile ai rapporti controversi: essa, pertanto, «non tocca la potestà di giudicare ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il

modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi» (sentenza n. 303 del 2011 e, nello stesso senso, sentenze n. 94 del 2009 e n. 170 del 2008).

Tanto premesso, in questo articolato provvedimento sono state esaminate le molteplici censure mosse alla norma; in particolare, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., sono state escluse la irragionevolezza e la disparità di trattamento, per giungere ad una declaratoria di manifesta infondatezza della questione (tenuto conto dell'erroneità del presupposto da cui muove il rimettente, ossia che il «riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente» venga ad incidere sulla disciplina sostanziale dei rapporti su cui essa è destinata ad operare, finalità che, come si è detto, è del tutto estranea alla *ratio legis*). Del pari la questione è stata ritenuta manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto di difesa dell'INPS, sul rilievo che la finalità di deflazione del contenzioso previdenziale giustifica la generalizzata estinzione di «diritto» dei giudizi, prescindendo dalla qualifica delle parti e dalla probabile fondatezza delle pretese azionate in giudizio, (sentenza n. 173 del 2010). E' stata esclusa anche la violazione del principio del giusto processo sotto il profilo della parità delle parti (art.111 Cost.), preso atto che l'incidenza della disciplina censurata sui giudizi in corso si colloca su un piano diverso da quella che è l'applicazione giudiziale di una norma sostanziale alla singola fattispecie. La soluzione contemplata dalla norma impugnata è di segno certamente positivo sia per l'INPS – sulla scorta dei previsti benefici economici della chiusura ex lege delle cause pendenti al 31 dicembre 2010 –, sia per le parti ricorrenti, titolari di situazioni giuridiche che non possono considerarsi acquisite né consolidate, avuto riguardo alla pendenza del giudizio in primo grado ed alle incertezze derivanti dalle contrastanti pronunce della giurisprudenza e dal mutato orientamento dell'Istituto nell'adozione dei criteri di calcolo delle prestazioni agricole. Va parimenti escluso il contrasto della norma censurata con l'art. 102 Cost., conformemente all'orientamento della Corte secondo il quale «le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria non possono ritenersi violate quando – come è evidente dalla chiara formulazione della finalità della disciplina in esame – il legislatore non risolve, con la forma della legge, specifiche controversie, né detta la soluzione delle concrete fattispecie in giudizio, ma opera, come si è detto, sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa che è presupposto della *potestas judicandi*».

Infine, anche con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi dettati dagli artt. 6 e 14 della CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, la Corte è pervenuta ad una declaratoria di manifesta infondatezza, non essendo ravvisabile alcuna «interferenza» del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, in

ragione dell'inidoneità della norma impugnata ad influire sullo *jus dicere* in relazione alla soluzione giudiziaria delle controversie sulle quali essa incide. In motivazione è stato rilevato inoltre :- che la disposizione censurata appare compatibile con l'art. 14 della CEDU, tenuto conto che «la Corte di Strasburgo ha sottolineato l'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri nel dettare la disciplina per accedere a specifici trattamenti assistenziali, in considerazione della conoscenza diretta delle peculiarità dei rispettivi contesti sociali e dei relativi bisogni, e stante la posizione privilegiata di cui gli Stati stessi godono per stabilire quanto sia di pubblica utilità in materia economica e sociale»; - che la Corte EDU ha precisato che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non limita la libertà degli Stati di decidere se attuare o meno un sistema di sicurezza sociale o di scegliere il tipo o il livello dei benefici concessi sulla base di tale regime; - che, « in tale quadro, non è condivisibile l'assunto del rimettente che prospetta la violazione dell'art. 14 della CEDU in base alla circostanza che la gran parte dei giudizi destinati all'estinzione sono stati introdotti da braccianti agricoli precari i quali, in virtù della norma censurata, riceverebbero prestazioni non riconosciute alle altre categorie di lavoratori, non potendosi far discendere la lesione del principio di non discriminazione da situazioni individuali o dalle condizioni soggettive del singolo ricorrente o dei destinatari del provvedimento censurato».

15. Il processo di esecuzione.

15.1. Esecuzione, diritto di difesa e giusto processo.

La questione scrutinata dalla Corte con la **sentenza n. 186 del 2013** ha ad oggetto l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) della cui legittimità costituzionale dubitavano, con ordinanze di contenuto largamente coincidente in relazione agli artt. 2, 3, 24, 41, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, il tribunale amministrativo regionale della Campania (di Napoli e di Salerno) ed il tribunale ordinario di Napoli.

In particolare, i rimettenti censuravano la disposizione sopra indicata nella parte in cui prevede che nelle Regioni commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari (ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311), non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere fino al 31 dicembre 2012 e che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non producono

effetti fino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale. La disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3, Cost. in quanto produrrebbe una disparità di trattamento tra i soggetti che vantano crediti nei confronti delle AA.SS.LL. situate nelle Regioni commissariate e quelli che vantano crediti nei confronti delle aziende ubicate altrove sacrificando, peraltro irragionevolmente, l'interesse creditorio rispetto a quello pubblico; con l'art. 24, Cost. in quanto introdurrebbe ipotesi di conclusione delle procedure esecutive senza possibilità di soddisfacimento del diritto del creditore; con l'art. 41, Cost. poiché il blocco delle azioni esecutive non consentirebbe al creditore-imprenditore di programmare l'attività di impresa né di rispettare le scadenze dei pagamenti; con l'art. 111, Cost. poiché altererebbe la condizione di parità tra le parti ponendo l'amministrazione in una posizione di indebito privilegio; con l'art. 117, primo comma, Cost. per il tramite dell'art. 6, par. 1. della Convenzione EDU, il quale garantisce il giusto processo in tutte le sue articolazioni.

Dopo aver evidenziato che la norma impugnata è stata modificata in virtù dell'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e che, in particolare, permangono i punti di contrasto prospettati dai rimettenti - dopo che nel primo periodo della disposizione è stata introdotta la proroga «sino al 31 dicembre 2013» e nel secondo periodo è stato integralmente sostituito dalla disposizione sopravvenuta con l'introduzione della «estinzione di diritto» dei pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010 -, la Corte ha riconosciuto il trasferimento della questione sulla versione vigente della disposizione impugnata e ha dichiarato la questione fondata.

Il Giudice delle leggi ha ribadito il proprio insegnamento secondo il quale un intervento legislativo che svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie se, per un verso, esso sia limitato a un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e se, per altro verso, sia accompagnato da disposizioni di carattere sostanziale che a loro volta garantiscano la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007). Stride con tali principi la disposizione censurata la cui durata, originariamente prevista per un anno, è stata differita di ulteriori due anni, nel prevedere, altresì, l'estinzione delle procedure iniziate e la cessazione del vincolo pignoratorio sui beni. Sussiste, dunque, un contrasto con l'art. 24, Cost. posto che con la norma censurata vengono ad essere vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori che «non soltanto si trovano,

in alcuni casi da più di un triennio, nella impossibilità di trarre dal titolo da loro conseguito l'utilità ad esso ordinariamente connessa ma debbono altresì sopportare, in considerazione della automatica estinzione (o, nella versione precedente, della inefficacia) delle procedure esecutive già intraprese e della liberazione dal vincolo pignoratizio dei beni già asserviti alla procedura, i costi da loro anticipati per l'avvio della procedura stessa». Ha aggiunto la Corte che con la disposizione censurata il legislatore statale ha creato una fattispecie di *ius singulare* che determina uno sbilanciamento tra gli interessi in gioco, esentando la parte pubblica di cui lo Stato risponde economicamente dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost.

15.2. In tema di concorsualità della procedura esecutiva.

Con la **sentenza n. 355 del 2006** la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, sollevata dal tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*) del medesimo decreto legge n. 277 del 2004, sollevata dal medesimo tribunale in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost.

L'art. 3 del provvedimento impugnato detta provvedimenti urgenti per il risanamento dell'ordine mauriziano, e, in particolare, al comma 1, lettera *b*), prevede che «le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera *e*), a titolo di capitale, accessori e spese» e al comma 1, lettera *f*), prevede che «avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti».

Il giudice *a quo* muove dalla premessa che la locuzione «opposizione giudiziale» non possa riferirsi che ai creditori il cui titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo esecutivo e da questo fa discendere la violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevole deteriore trattamento riservato sia ai creditori, muniti di identico titolo esecutivo, intervenuti dopo

l'entrata in vigore del decreto-legge, sia ai creditori muniti di diverso titolo esecutivo, per ciò solo esclusi dalla massa passiva, sia, infine, per l'irragionevolezza della previsione dell'estinzione, in luogo della «temporanea improseguibilità», delle procedure esecutive singolari, che allo spirare del termine di ventiquattro mesi impone ai creditori non soddisfatti l'onere di iniziare nuove procedure esecutive.

Aggiunge il rimettente che la norma censurata assolve alla funzione – unitamente a quella, *ex art. 3, comma 1, lettera a)*, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed a quella, *ex art. 3, comma 1, lettera c)*, che priva i pignoramenti già eseguiti della loro efficacia e del vincolo di destinazione che ne consegue *ex art. 2913 cod. civ.* – di assoggettare i beni della Fondazione ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale, in luogo di quelle singolari, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*. Ad avviso della Corte, non può essere condivisa l'interpretazione della locuzione «opposizione giudiziale» riferita dal giudice *a quo* esclusivamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto essa si pone in contrasto con i precetti costituzionali indicati dal medesimo rimettente e «con l'essenza stessa del carattere concorsuale della procedura, imposta dalla legge, in quanto essa comporta che l'ammissione alla massa passiva – lo strumento, cioè, attraverso il quale si attua la *par condicio creditorum* – sarebbe riservata, del tutto irragionevolmente, soltanto ai creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) decreto ingiuntivo (definitivamente) esecutivo (perché non opposto o perché l'opposizione è stata rigettata), e ne sarebbero esclusi i creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) sentenza o altro provvedimento irretrattabile». La Corte ha rimarcato il dovere del giudice di sperimentare la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, la quale avrebbe imposto al rimettente di non fondare il proprio ragionamento esclusivamente su una singola opzione verbale ma sulla *ratio* dell'intera disciplina «per verificare se quella espressione sia tale da impedire una lettura sistematica, che sia rispettosa dei valori costituzionali». Ha ritenuto dunque che «l'opposizione giudiziale» alla quale si riferisce la norma censurata «allude genericamente a qualsiasi rimedio *lato sensu* impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale; titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone al commissario straordinario l'inserimento del relativo credito nella massa passiva». Ha evidenziato inoltre che la legge è inequivoca nel consentire l'ammissione alla massa passiva riguarda di tutti «i debiti [...] maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», da cui discende che è irrilevante il momento dell'(eventuale) intervento nella procedura esecutiva e che l'inserimento nella massa passiva è definitivo e non già «provvisorio», come ritenuto dal rimettente, per «un periodo di ventiquattro mesi». Successivamente, con la **sentenza n. 364 del 2007** la Corte, nell'esaminare una normativa analoga a quella relativa all'Ordine Maurizioano, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. I rimettenti avevano lamentato la violazione degli artt. 3, 24, 101, 103, 113 della Costituzione ed il Consiglio di Stato anche degli artt. 2, 97, 100, 102, 104, 108, 117, primo comma, della medesima e sostenendo, anzitutto, che l'articolo censurato - nello stabilire, al primo comma, l'inefficacia nei confronti della suddetta azienda dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, e, al secondo comma, l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti» - avrebbe violato i principi costituzionali relativi alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e nel contempo il diritto di difesa delle parti, incidendo su provvedimenti definitivi aventi autorità di giudicato. Le disposizioni censurate, secondo i rimettenti, avrebbero esorbitato dai limiti che devono essere osservati nell'emanazione di norme retroattive, in particolare qualora esse, come nella specie, abbiano caratteristiche provvedimentali. E' stato chiarito in motivazione che la normativa censurata si riferisce, senza distinzione alcuna, a decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi, ma ciò che più rileva è che viene prescritta la dichiarazione di estinzione dei giudizi di ottemperanza, i quali presuppongono la definitività dei provvedimenti fatti valere qualora questi siano stati emanati da giudici ordinari. Le disposizioni in esame, in conformità di quanto ritenuto dai rimettenti, hanno «l'effetto di privare di efficacia, nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I, provvedimenti giurisdizionali definitivi.» Ricostruito il contenuto normativo delle disposizioni censurate, il Collegio ha rilevato la violazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.). Testualmente: «Infatti non vi è dubbio che l'emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorità di giudicato costituisca uno dei principali strumenti per la realizzazione del suindicato compito. Nel contempo, le disposizioni denunciate contrastano con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell'attività difensiva svolta, sulla cui definitività i creditori del Policlinico Umberto I potevano fare ragionevole affidamento. In simile ordine di idee questa Corte ha affermato, da un lato, che l'estinzione dei giudizi pendenti può essere ritenuta costituzionalmente legittima qualora le norme che la stabiliscono incidano anche sulla legge

regolatrice del rapporto controverso, garantendo la sostanziale realizzazione dei diritti in oggetto, dall'altro che in materia non penale la legittimità di leggi retroattive è condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento. Anche se le disposizioni in scrutinio non possono essere definite retroattive in senso tecnico, tuttavia esse, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e incidendo sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati, finiscono per avere la stessa efficacia di norme retroattive e per incontrare i medesimi limiti costituzionali per queste enunciati».

Di interesse, in materia di tutela giurisdizionale esecutiva, la **sentenza n. 277 del 2012**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino") e dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive (i giudizi *a quibus* avevano ad oggetto controversie sorte, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero a precetto per debiti maturati dall'Ordine Mauriziano di Torino, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2004 ed il 31 gennaio 2005, nell'esercizio dell'attività ospedaliera; in particolare, i rimettenti dovevano stabilire quale soggetto giuridico fosse il debitore, tra l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, costituito in azienda sanitaria ospedaliera (ASOM), e la Fondazione Ordine Mauriziano). La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost. Appare opportuno, ai fini della comprensione della vicenda, riportare il percorso argomentativo del Collegio” L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004 è univoco nel circoscrivere la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004. Tale regola, peraltro, è conforme allo scopo che il legislatore statale si è prefisso attraverso la nascita della Fondazione, non di svolgere tramite questo ente nuova attività sanitaria, ma essenzialmente di gestire il patrimonio per risanare il dissesto finanziario, garantendo soddisfazione ai creditori nell'ambito di una procedura concorsuale (sentenza n. 355 del 2006). La prosecuzione dell'attività ospedaliera è stata invece conservata in capo all'Ordine, che, senza soluzione di continuità, l'ha esercitata in conformità alla sua

natura giuridica originaria, e l'ha poi proseguita, in qualità di azienda ospedaliera, una volta inserito con tale veste nell'ordinamento regionale. Sarebbe stato perciò naturale, quand'anche non previsto espressamente dal legislatore, come invece è avvenuto in questo caso, che fosse l'ASOM a dover rispondere dei debiti conseguenti al proseguimento delle attività ospedaliere, di cui tale ente è rimasto titolare in conformità alla XIV disposizione finale della Costituzione, pur mutando natura giuridica, giacché la Fondazione è del tutto estranea a tali attività. Parimenti, quest'ultima è attributaria di un patrimonio che il legislatore non può avere selezionato, se non con riguardo alla necessità che esso fosse il più possibile capiente per soddisfare i crediti pregressi. Conseguentemente, la legge ha escluso che su tali beni potessero gravare anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, giacché ciò avrebbe posto a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Questo assetto normativo, di fonte statale, è stato vigente nell'arco temporale antecedente alla costituzione dell'ASOM, sicché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, parallelamente, si sono basati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e dunque a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a disciplinare la Fondazione e a definirne il grado di responsabilità patrimoniale ha invertito la regola, e per di più ha paralizzato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formati sulla base di essa. La normativa dello Stato, escludendo la responsabilità della Fondazione per i debiti posteriori alla sua nascita e prefigurando il passaggio dell'Ordine Mauriziano nell'ordinamento regionale senza interruzione dell'attività ospedaliera, aveva infatti chiaramente inteso tenere ferma l'imputazione in capo a tale soggetto dei rapporti giuridici sorti successivamente al d.l. n. 277 del 2004, sicché i titoli esecutivi maturati in capo all'Ordine dovevano ritenersi eseguibili nei suoi confronti, anche a seguito dell'assunzione della qualità di azienda ospedaliera. Questa Corte, in un caso del tutto analogo, ha già affermato che al legislatore è precluso incidere sul soggetto nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali, sostituendo ad un soggetto in bonis, responsabile secondo il regime sostanziale e processuale ordinario, un'entità diversa, nei cui confronti non è assicurata ai creditori la piena realizzazione dei propri diritti (sentenza n. 364 del 2007). L'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui vanifica l'attività giurisdizionale compiuta fino alla formazione del titolo esecutivo, lede perciò gli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost. Tale disposizione, unitamente all'art. 2, comma 3, della legge reg. n. 39 del 2004, è ugualmente lesiva dell'art. 3 Cost., anche nella parte in cui si limita a rendere la Fondazione, anziché l'ASOM, responsabile delle obbligazioni contratte nella veste di Ordine Mauriziano, tradendo l'affidamento contrario ingenerato nei creditori dal d.l. n. 277 del 2004. Questi ultimi, infatti, hanno stipulato contratti

con l'Ordine nel convincimento di essere esclusi dalla procedura concorsuale facente capo alla Fondazione, cosicché il credito non avrebbe insistito sul limitato patrimonio assegnato a detta Fondazione, ma sarebbe stato assistito dalla piena responsabilità dell'ASOM, e dunque dell'ordinamento regionale, ove l'azienda sanitaria è inserita. L'interesse della parte creditrice non è ovviamente, in linea di principio, insensibile rispetto al mutamento del soggetto passivo dell'obbligazione, quand'anche disposto per legge: in questo caso, sono costituzionalmente tollerabili, dunque, quelle «tecniche» motivate da «un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare i creditori», che, anche attraverso la realizzazione del principio di concorsualità, sono tese a meglio garantire il soddisfacimento dei crediti. Nel caso in questione, viceversa, tale mutamento è stato disposto attraverso l'indicazione di un ente che risponde nei limiti di un patrimonio assegnato per far fronte ai soli debiti pregressi, rendendone così incerto il pieno soddisfacimento, a fronte della originaria e piena responsabilità dell'ASOM. La posizione dei creditori divenuti tali posteriormente al d.l. n. 277 del 2004 è perciò ben diversa da quella dei creditori che vantavano diritti sorti in precedenza, poiché per questi ultimi la Fondazione funge da soggetto liquidatore delle rilevanti passività nell'ambito della procedura concorsuale, mentre per i primi essa si sostituisce ad un ente oramai liberato dai precedenti debiti e tornato con ciò *in bonis*. Né l'affidamento sulla responsabilità dell'ASOM può ritenersi minato dalla sopravvenienza della legge reg. n. 39 del 2004, e non solo perché il legislatore regionale non avrebbe potuto abrogare il contrario precetto della legge statale competente per materia. In ogni caso, infatti, la disposizione regionale in questione è entrata in vigore solo il 22 gennaio 2005, così da coprire un brevissimo arco temporale, durante il quale si deve comunque ritenere già consolidato il contrario affidamento legittimamente maturato in forza del d.l. n. 277 del 2004. La Corte ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni impugnate, riaffermando la centralità della tutela del legittimo affidamento quale principio connaturato allo Stato di diritto, sicché, legiferando contro di esso, il legislatore statale e quello regionale hanno violato i limiti della discrezionalità legislativa.

15.3. Sulla discrezionalità del legislatore nel dettare la disciplina di istituti processuali.

Con la **sentenza n. 379 del 2005** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, commi 2 e 4, cod. proc. civ. - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, Cost., dal tribunale di Caltanissetta. Ad avviso del rimettente, adito quale giudice dell'esecuzione, il secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ. (che disciplina

l'istanza di vendita nell'ambito dell'espropriazione presso terzi) si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e di certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; il quarto comma del medesimo art. 567 cod. proc. civ. si porrebbe invece in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., «nella parte in cui non estende la sanzione dell'estinzione per inattività ex art. 630, secondo comma, cod. proc. civ., per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da allegare al ricorso contenente istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato notarile sostitutivo». La Corte ha premesso che i commi 2 e 4 dell'art. 567 cod. proc. civ. si pongono in un rapporto di antinomia, in quanto se da un lato il predetto disposto normativo prevede la necessità, a pena di estinzione, della produzione della documentazione comprensiva di mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica quando il creditore non si avvalga di un notaio, dall'altro lato reputa sufficiente, per evitare l'estinzione, una certificazione notarile che non comprende né le mappe né il certificato di destinazione urbanistica. Ribadendo la più ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare gli istituti processuali – con il solo limite della manifesta irragionevolezza – la Corte ha rimarcato che l'art. 567 c.p.c. è stato totalmente riscritto dalla legge 3 agosto 1992, n. 302 (Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai) «al dichiarato fine di impedire che – senza che il processo esecutivo potesse progredire verso la liquidazione del bene a causa della mancata produzione da parte del creditore della documentazione, a tal fine necessaria – il debitore restasse indefinitamente soggetto all'azione esecutiva ed esposto, con la minacciosa possibilità della vendita forzata sullo sfondo, alle pretese dei creditori». Tale finalità è stata perseguita dal legislatore comminando l'estinzione in caso di mancata produzione, entro un termine perentorio, della documentazione richiesta per disporre la vendita forzata.

La Corte ha riconosciuto l'irragionevolezza di una scelta che ha disciplinato diversamente l'ipotesi della mancata produzione di certi documenti, a seconda che il creditore si sia o meno avvalso dell'opera di un notaio escludendo, tuttavia, che a tale irragionevolezza «possa porsi riparo assoggettando entrambe le ipotesi ad una disciplina che potrebbe non essere conforme alla *ratio* – e pertanto essa stessa intrinsecamente irragionevole – che ha ispirato la previsione dell'estinzione nella norma de qua». Da ciò ha fatto discendere l'indispensabilità sia dell'estratto delle mappe censuarie sia del certificato di destinazione urbanistica ai fini del compimento dell'atto successivo della procedura esecutiva costituito dall'autorizzazione della vendita forzata, in ossequio ad una scelta legislativa che è stata

confermata dalle innovazioni introdotte dall'art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 come modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 recante, tra l'altro, delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. D'altro canto la Corte ha precisato che anche l'ipotesi del creditore che non si sia avvalso dell'opera di un notaio «sulla base di una lettura sistematica della disciplina in questione (a fortiori ciò vale per quella introdotta dal legislatore del 2005) può essere interpretata in modo che – escludendosi la dichiarabilità dell'estinzione per la mancata produzione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica – sia risolto ogni contrasto con i principi costituzionali».

15.4. L'intervento dei creditori.

Con **ordinanza n. 202 del 2011** la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori, come si desume dal rinvio, ad opera della disposizione, alle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Sosteneva il rimettente che la previsione impugnata viola il principio di ragionevolezza sotto il profilo della discriminazione tra creditori imprenditori e non imprenditori a prescindere dall'esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza della pretesa creditoria; escludendo l'intervento nell'ipotesi in cui esso sia fondato su documentazione prodotta dal debitore, più significativa sul piano probatorio; in quanto il creditore privilegiato che intende intervenire deve munirsi di un titolo esecutivo a differenza del creditore munito delle scritture contabili, con deroga ingiustificata del principio della *par condicio creditorum* a favore del secondo. La norma impugnata si poneva, ad avvio del giudice *a quo*, anche in contrasto con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa rischiando di pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati.

La Corte ha premesso che nel testo originario, la norma consentiva l'intervento nella procedura ai crediti aventi un diritto di prelazione ed anche a quelli non privilegiati, e che l'attuale formulazione limitativa dell'art. 499 cod. proc. civ. costituisce l'effetto delle modifiche introdotte a far data dal 1 marzo 2006, dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2005, n. 273. Sulla base di tale rilievo, i successivi commi dello stesso art. 499 cod. proc. civ. disciplinano il procedimento in relazione alla possibilità di riconoscimento o disconoscimento

dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo; per altro verso, l'art. 510 c.p.c. prevede, in fase di distribuzione della somma ricavata, l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo.

Il suindicato quadro normativo ha condotto la Corte ad una pronuncia di inammissibilità per incompiutezza della motivazione in punto di rilevanza della questione - non contenendo l'ordinanza di rimessione alcun richiamo alla disciplina dell'intervento nella procedura dei creditori non muniti di titolo esecutivo - prescindendo dalla ragione di manifesta infondatezza che risiede nel tentativo del giudice *a quo* di estendere l'ambito di applicazione di una disposizione avente carattere derogatorio della *par condicio creditorum*.

15.5. Il pignoramento

Con la **sentenza n. 309 del 2008** la Corte ha scrutinato - con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la legittimità costituzionale degli artt. 495 c.p.c. e 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Tali disposizioni venivano censurate nella parte in cui, fissando - a partire dal 1° marzo 2006 - in un momento anteriore all'emissione dell'ordinanza di vendita la preclusione alla presentazione dell'istanza di conversione, non fanno salvo il diritto del debitore a fare affidamento sulla posizione giuridica acquisita nel previgente regime, secondo cui egli avrebbe potuto presentare detta istanza fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita. In particolare, nel procedimento esecutivo pendente dinanzi al tribunale di Roma il notaio delegato aveva proceduto alla vendita dell'immobile pignorato e all'aggiudicazione provvisoria e la debitrice aveva presentato istanza di conversione del pignoramento, dichiarata inammissibile dal giudice in base alla nuova disciplina. Osservava il rimettente che il testo originario dell'art. 495 cod. proc. civ. consentiva al debitore assoggettato ad esecuzione di presentare l'istanza di conversione del pignoramento «in qualsiasi momento anteriore alla vendita», e che tale espressione era stata costantemente interpretata nel senso che neanche l'aggiudicazione provvisoria avesse effetti preclusivi, mentre il nuovo testo dell'art. 495 cod. proc. civ. consente la conversione del pignoramento soltanto prima che sia disposta la vendita e in base al regime transitorio l'ultrattività della disciplina previgente residua soltanto per la fase della vendita già disposta, mentre il nuovo regime risulta applicabile a tutte le procedure per le quali non sia stata emessa l'ordinanza di vendita ovvero, anche quando essa è stata emessa,

per tutte le fasi anteriori alla vendita stessa; ne consegue che, ogni volta che l'istanza di conversione venga proposta dal debitore esecutato in una procedura in cui la vendita sia già stata disposta, l'istanza medesima deve essere dichiarata inammissibile.

Ad avviso della Corte, le argomentazioni del rimettente possono essere condivise «soltanto per quanto concerne il richiamo al principio generale il quale esige che il passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale non sia regolato da norme manifestamente irragionevoli e lesive dell'affidamento nella tutela delle posizioni legittimamente acquisite, ma non con riguardo all'applicazione dei detti principi alla questione in esame», posto che l'atto in base al quale individuare la normativa applicabile nel passaggio dal previgente al nuovo regime processuale non è il provvedimento che dispone la vendita dei beni pignorati ma l'istanza di conversione del pignoramento. La Corte ha dichiarato la questione non fondata disattendendo la tesi del rimettente secondo la quale il debitore poteva fare legittimo affidamento sul fatto che i tempi e le modalità da rispettare nell'esercitare il diritto alla conversione del pignoramento sarebbero rimasti quelli stabiliti dalla previgente disciplina e non dalla nuova, sostenendo che il legislatore può modificare i termini per l'esercizio di una facoltà nel mutamento della disciplina processuale con il limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata. Nel caso in esame la nuova preclusione era stata introdotta con l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, e la sua entrata in vigore era differita alla scadenza di centoventi giorni dalla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 maggio 2005, e poi nuovamente differita: «Da quanto esposto emerge che i debitori assoggettati a procedure esecutive, nelle quali la vendita era stata disposta prima della modifica legislativa, già dalla pubblicazione del primo provvedimento erano consapevoli di avere ancora centoventi giorni per fruire dell'allora vigente regime normativo».

Con **sentenza n. 368 del 2010** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, c.p.c. – secondo il quale «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode» - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

Nel giudizio *a quo*, il rimettente era stato investito di un pignoramento presso terzi promosso da un professionista nei confronti di un Comune, debitore, e dell'Istituto bancario titolare del servizio di tesoreria che in base alla norma censurata vincolava una somma pari all'importo del precetto più la metà di esso. Sottraendo dall'importo accantonato le spese di

esecuzione residuava una somma molto inferiore al pagamento del capitale precettato e degli accessori, per cui il creditore avrebbe dovuto attivare una nuova esecuzione con la prospettiva di un'ulteriore e più gravosa incapienza. In questo quadro il rimettente riteneva la norma in contrasto con l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto alle procedure esecutive immobiliari (cui il limite imposto dall'art. 546, primo comma, cod. proc. civ. non si applica), e con gli artt. 2, 24 e 111 Cost., perché il debitore esecutato rischiava di vedersi sottoposto ad un'esecuzione infruttuosa con un sensibile aggravio di spese, attraverso un meccanismo in grado di riprodursi all'infinito e privo di giustificazione.

Ha osservato preliminarmente la Corte che l'attuale testo della norma censurata è stato introdotto dall'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Prima di tale modifica la norma stabiliva che «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode»: in base all'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, il pignoramento rendeva indisponibile tutta la somma dovuta dal terzo al debitore e non soltanto quella parte per la quale il creditore dichiarava di agire in forza del titolo esecutivo, con la conseguenza che importi rilevanti – anche se nella disponibilità di imprese o enti pubblici – potevano subire, in via immediata, un blocco anche per periodi non brevi. In questo quadro, ad avviso della Corte, è intervenuto il legislatore che, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento tra l'interesse del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa e quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale di somme ingenti a fronte spesso di un credito di ammontare esiguo. Tale scelta è stata ritenuta non incongrua, e neppure manifestamente irragionevole o arbitraria, in quanto basata sul «punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, limite costituito dall'importo del credito precettato, aumentato della metà». Con **sentenza n. 85 del 2015** la Corte ha esaminato l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha imposto che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all'importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate e istituzionali, eliminando la possibilità di pagamento in contanti. Ad avviso del rimettente, tale

disciplina si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto verrebbe a frustrare la finalità di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, e con l'art. 3 Cost. in quanto, a fronte della medesima percezione di redditi da lavoro o da pensione, consentirebbe di rendere vano ogni limite alla pignorabilità consentendo al creditore di pignorare per intero gli importi corrispondenti, una volta che gli stessi siano stati versati sul conto corrente. Per analoghe ragioni, il rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto l'art. 72-*ter* (Limiti di pignorabilità) nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede l'applicazione dei limiti introdotti anche ai crediti sorti *inter privatos* (con la norma impugnata il legislatore avrebbe introdotto più stringenti limiti alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da redditi da lavoro o da pensione, restringendone tuttavia l'operatività alle sole esecuzioni esattoriali senza consentirne l'applicabilità anche alle procedure in cui il creditore sia un soggetto privato).

Dopo un *excursus* sulle norme limitative della pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti assimilati contenute nell'art. 545 cod. proc. civ.e, quanto alle pensioni, nel d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che ponevano un assoluto divieto alla pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS (art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935) ed ha elaborato un criterio valevole anche per le pensioni del settore pubblico. In proposito, la Corte ha posto in luce che «Mentre il corretto bilanciamento dei valori in gioco – la tutela del pensionato e le ragioni dei creditori insoluti – è stato affermato nel senso che l'esclusione della pignorabilità dei crediti da pensione non può riguardare l'intera somma, bensì la sola parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati (mentre per la parte restante valgono gli ordinari limiti), analoga operazione ermeneutica non è stata possibile con riguardo alla fattispecie venuta in questa sede all'evidenza della Corte, la quale riguarda le somme transitate dal soggetto erogatore dell'indennità di disoccupazione al conto corrente dell'avente diritto», sul rilievo che con il versamento in conto si verifica l'estinzione (pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato e il terzo debitore per cui il denaro, seguendo la sorte dei beni fungibili, diviene di proprietà dell'Istituto di credito e il pignoramento del conto corrente concerne il credito del correntista verso la banca per quanto risulta dal saldo delle rimesse. La Corte è pervenuta ad una pronuncia di inammissibilità delle questioni per l'erronea individuazione della disciplina da censurare, che non risiede nella normativa

impugnata ma nelle «disposizioni in tema di conto corrente le quali comportano...l'assenza di limiti al generale principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.». Nondimeno, la Corte ha affermato che «Se l'*aberratio ictus* del rimettente in ordine alle norme censurate nel presente giudizio comporta l'inammissibilità delle questioni proposte, non può sottacersi che il principio di tutela del pensionato di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. soffre, in relazione al quadro normativo illustrato, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale». In tema di limiti di pignorabilità delle retribuzioni, va segnalata la recentissima **sentenza n. 248 del 2015** con la quale è stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il tribunale rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva posto il dubbio di costituzionalità dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita (veniva rilevato in particolare, ai sensi della disposizione impugnata, che lo stipendio dell'esecutata, particolarmente esiguo, doveva essere ritenuto impignorabile solamente per i quattro quinti). In particolare, pur nella consapevolezza dell'orientamento della Corte sulla conformità dell'art. 545, quarto comma cod. proc. civ., all'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (*ex plurimis*, sentenza n. 434 del 1997), «il giudice *a quo* ritiene che anche per gli stipendi dovrebbe valere un regime analogo a quello indicato dalla Corte per le pensioni. Diversamente, la previsione della pignorabilità di un quinto delle retribuzioni anche di basso ammontare, come nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali che esprimono un favor per il lavoro. Per tali ragioni la norma censurata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto: non garantirebbe che lo stipendio del lavoratore sia destinato al soddisfacimento delle esigenze primarie di sopravvivenza proprie e della propria famiglia; violerebbe la dignità del lavoro come inteso nella Costituzione repubblicana; non sarebbe idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.» Il Collegio, prima di affrontare il merito della questione, ha effettuato una esaustiva ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale inerente alla disciplina della pignorabilità dei redditi da lavoro e da pensione. «Secondo la previsione contenuta nel codice di rito civile, i crediti derivanti da rapporto di lavoro o di impiego sono pignorabili nella misura del "quinto" (art. 545 quarto comma, cod. proc. civ.) mentre, qualora concorrano più cause tra quelle indicate dall'art. 545 cod. proc. civ., il quinto comma, prevede che il pignoramento può estendersi sino alla metà. Per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, l'orientamento (invocato dal giudice

rimettente) di questa Corte è nel senso che, pur mantenendosi il limite del quinto del percepito, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato (sentenza n. 506 del 2002). Questa Corte ha contestualmente affermato la non assimilabilità del regime dei crediti pensionistici a quelli di lavoro, precisando che «individuato il *proprium* del disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. nell'esigenza di garantire nei confronti di chiunque (con le sole eccezioni di crediti qualificati, tassativamente indicati dal legislatore) l'intangibilità della parte della pensione necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, non ne discende automaticamente analoga conseguenza riguardo alle retribuzioni. [...Cioè in quanto non] risulta incisa la ragione per cui, a proposito del regime della pignorabilità, questa Corte ha negato sussistere l'esigenza di una soglia di impignorabilità assoluta: da un lato, infatti, l'art. 38, secondo comma, Cost. enuncia un precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. [...] indica parametri ai quali, [...] nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale “contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio” (sentenze n. 20 del 1968 e n. 38 del 1970) – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento» (sentenza n. 506 del 2002). Ferma restando la specificità della situazione del pensionato, è stato comunque riconosciuto, nella stessa sentenza n. 506 del 2002, che l'individuazione dell'ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita rimane riservata, “nei limiti di ragione”, alla discrezionalità del legislatore. Sotto quest'ultimo profilo è da sottolineare la recente novella legislativa contenuta nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante integrazioni agli artt. 545 e 546 cod. proc. civ. In particolare l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. la seguente prescrizione «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». Proseguendo nell'exkursus normativo e giurisprudenziale, è opportuno ricordare che i limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non valgono in caso di esecuzione concorsuale. In

tale evenienza trova applicazione la normativa specifica contenuta nell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), la quale affida al giudice il potere di determinare l'eventuale devoluzione al fallito, con conseguente sottrazione all'acquisizione dell'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di stipendio o di pensione, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. Inoltre, l'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, come inserito dall'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 ed integrato dall'art. 52, comma 1, lettera f), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone in tema di riscossione delle imposte sul reddito che «1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo». Infine, il già citato art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, ha aggiunto all'art. 545 cod. proc. civ. una ulteriore prescrizione afferente alla pignorabilità delle somme su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, così formulata: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio». La Corte, dando atto della complessità del quadro normativo del regime delle impignorabilità dei crediti afferenti a redditi esigui - attesa la presenza di plurime fattispecie riferibili a situazioni

giuridiche diverse e non comparabili - è giunta ad una declaratoria di non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt.3 e 36 della Costituzione. E' stato affermato, in conferma di un consolidato orientamento, che «lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi «contenendo in limiti angusti la somma pignorabile [e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione]: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state "parificate" situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più esigui». La scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore. È stato anche affermato essere conforme a Costituzione l'assoggettamento della «retribuzione, da qualsiasi lavoratore percepita, [alla] responsabilità patrimoniale quale "bene" sul quale qualsiasi creditore può, nei limiti di legge, soddisfarsi» (sentenza n. 506 del 2002). Conseguentemente, è sempre stata respinta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. Civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia (sentenze n. 434 del 1997, n. 209 del 1975, n. 102 del 1974, n. 38 del 1970, n. 20 del 1968 e ordinanze n. 491 del 1987, n. 260 del 1987 e n. 12 del 1977).

Nel confutare le argomentazioni del rimettente, tenuto conto che non vi è parallelismo tra la pignorabilità delle retribuzioni e quella delle pensioni, la Corte ha chiarito che «In sostanza, la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore». E, per quanto più specificamente in relazione alle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sia in relazione al regime di impignorabilità delle pensioni, sia – in via subordinata – all'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, in motivazione è stato precisato che «*In primis* non può essere esteso ai crediti retributivi – come pretenderebbe il rimettente – quanto affermato nella sentenza n. 506 del 2002 con riguardo alla pignorabilità delle pensioni: proprio detta sentenza esclude la estensibilità della fattispecie ai crediti di lavoro per la diversa configurazione della tutela prevista dall'art. 38 rispetto a quella dell'art. 36 Cost. Non è rilevante, in proposito, la richiamata sopravvenienza del d.l. n. 83 del 2015, il

quale assimila la pignorabilità di stipendi e pensioni nel solo caso di somme accreditate su conto corrente bancario o postale. A maggior ragione non può costituire *tertium comparationis* l'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 nella vigente formulazione, il quale riguarda l'ancor più eterogenea fattispecie inerente alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito.» La Corte ha concluso il proprio percorso argomentativo affermando che, «nell'ambito delle soluzioni costituzionalmente conformi, cioè caratterizzate dal bilanciamento tra le ragioni del credito e quelle del percettore di redditi di lavoro esigui – il legislatore sta esercitando la sua discrezionalità in modo articolato, valorizzando gli elementi peculiari delle singole situazioni giuridiche piuttosto che una riconduzione a parametri uniformi. La disomogeneità delle situazioni sulla base delle quali è stato instaurato il giudizio emerge dunque da un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e dalla sua evoluzione differenziata. Se il principio di eguaglianza implica un favor nei confronti di discipline quanto più generali possibili, è altresì innegabile che il giudizio di coerenza ex art. 3 Cost. deve essere svolto per linee interne alla legislazione e che, in tale prospettiva, gli elementi adottati dal rimettente non consentono di inquadrare la scelta del legislatore sotto il profilo della disparità di trattamento».

15.6. Le opposizioni

Con **sentenza n. 343 del 2006** la Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Roma – in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione – dell'art. 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle modifiche apportate dall'art. 44, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che anche l'intervento, ai sensi dell'art. 551 del codice di procedura civile, del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale sia proposto, a pena d'improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento.

Ad avviso del giudice rimettente, lo «scopo perseguito dal legislatore con la norma di cui si tratta ... (consentire all'ente di gestire le proprie risorse finanziarie in maniera adeguata, evitando che la spesa sia sostenuta da articolazioni diverse da quella territorialmente competente rispetto ai soggetti interessati)» verrebbe frustrato dalla formulazione della disposizione impugnata la cui «terminologia, dai significati tecnici e linguistici specifici ed univoci, impone di ritenere che la norma ... si caratterizza per essere stata redatta all'esito di un percorso di formazione della volontà legislativa, nel corso del quale sono state ben distinte le fattispecie e le ipotesi oggetto della previsione da quelle ad essa estranee». Da ciò consegue la violazione dell'art. 3 Cost. sia per intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma, sia per ingiustificata disparità di trattamento tra creditore precedente e creditore interveniente, nonché il contrasto con l'art. 24 Cost. essendo stato reso più difficilmente esercitabile il diritto di difesa dell'ente previdenziale. La Corte, premessa l'obbligatorietà dell'adozione, da parte del giudice *a quo*, dell'interpretazione della norma conforme alla carta costituzionale, ha posto in luce come le argomentazioni sviluppate dal rimettente per giustificarne l'impossibilità nel caso in esame si fondino esclusivamente su dati letterali (nell'ordinanza viene sottolineato che il riferimento al pignoramento dei crediti di cui all'art. 543 c.p.c. quale atto introduttivo dell'espropriazione forzata presso terzi sarebbe confortato dall'impiego del verbo "promuovere" che indica il momento introduttivo di una procedura e dal verbo "instaurare" indicativo della creazione ex novo di rapporti tra i soggetti.) Di contro, ha osservato la Corte, se per pignoramento dei crediti si intende non l'atto introduttivo della procedura esecutiva ma l'espropriazione dei crediti le locuzioni verbali "promuovere" e "instaurare" possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo dell'intervento.

Un'altra pronuncia di inammissibilità in materia di provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione è rappresentata dalla **sentenza n. 53 del 2008**, con la quale la Corte ha scrutinato l'art. 616, ultimo periodo, c.p.c., come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari). La questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost., aveva ad oggetto la legittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., in vigore dall'1 marzo 2006, laddove prevede che il giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione all'esecuzione è deciso con sentenza non impugnabile. Ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole stabilire la non appellabilità di sentenze emesse in giudizi di opposizione all'esecuzione quando la categoria dei titoli esecutivi si è, da ultimo, ampliata fino ad includere numerose ipotesi di titoli stragiudiziali, in precedenza non assoggettati a verifica da parte di un giudice; sotto connesso profilo, il contrasto con il principio di uguaglianza sussisterebbe anche in

relazione all'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di accertamento negativo del credito promossi dal debitore prima dell'esecuzione e in punto di equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle opposizioni all'esecuzione e quelle agli atti esecutivi.

Nel pronunciare l'inammissibilità delle questioni per implausibilità e carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione in punto di rilevanza e di esposizione dei fatti, la Corte ha posto in luce che l'identificazione dell'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione - «e cioè lo stabilire se esso sia sempre l'accertamento dell'esistenza del rapporto di credito oppure sia limitato al riscontro della sussistenza dei requisiti dell'azione esecutiva, alternativa non priva di conseguenze sull'ampiezza del giudicato che potrà formarsi - costituisce un nodo problematico sul quale la Corte rimettente avrebbe dovuto regolamentare». In tale quadro, nel rilevare i suindicati profili di inammissibilità, la Corte ha osservato che il giudizio di opposizione all'esecuzione può concernere anche ipotesi in cui quest'ultima si fondi su titoli giudiziali (anche sentenze passate in giudicato) riguardo ai quali non si ravvisano le addotte cause di irragionevolezza dell'inappellabilità della sentenza. Quanto alla censurata equiparazione del regime di non appellabilità di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, la Corte ha sottolineato l'erroneità del ragionamento del rimettente in base al quale «l'inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi sempre sulla medesima *ratio* e che non rientri nella libertà di apprezzamento del legislatore individuare *rationes* diverse, ciascuna idonea a fornirne ragionevole giustificazione».

In sede di decisione di un'opposizione di terzo all'esecuzione è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 619 c.p.c., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo di tale procedimento debba contenere, a pena di nullità, l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto ovvero, al più tardi, alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; dell'art. 163, numero 7, cod. proc. civ. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto ovvero, al più tardi, alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cpc; dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione

avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., l'opposto, a pena di decadenza, debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero al più tardi alla stessa udienza. Con **ordinanza n. 389 del 2005** la Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, non condividendo l'impostazione argomentativa del giudice rimettente che «sembra presupporre che sia coperto da garanzia costituzionale, quale modello tendenzialmente vincolante per il legislatore, il processo ordinario di cognizione, i cui singoli istituti dovrebbero essere rinvenibili anche nei procedimenti di cognizione diversamente articolati dalla legge». Ha evidenziato inoltre il Collegio che il rimettente - sostenendo che il processo di cognizione, al quale dà luogo l'opposizione di terzo all'esecuzione, avrebbe inizio con l'udienza di cui all'art. 619 c.p.c. - ha omesso di considerare la peculiarità di tale udienza, che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore soltanto in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione ed a prescindere dall'eventualità che possa essere egli competente per il merito dell'opposizione «da lui soltanto delibabile sia, ai fini della sospensione, sotto il profilo del *fumus boni juris*, sia al fine di verificare la propria o altrui competenza a deciderla nel merito». Ha affermato infine che «la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale – peraltro, non inseribile, quale previsto dall'art. 166 cod. proc. civ., nel procedimento de quo – non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda – com'è evidente nella specie – la diversa disciplina manifestamente irragionevole».

16. I procedimenti speciali

16.1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato oggetto della **sentenza n. 306 del 2007**: con la citata decisione la Corte ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto

ingiuntivo opposto, così creando- secondo la prospettazione del rimettente- una situazione di ingiustificata disparità di trattamento delle parti del processo di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del processo di opposizione all'esecuzione, nel quale, alla stregua del novellato art. 624 cod. proc. civ., è ammesso il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo. La Corte ha evidenziato che lo scopo della disposizione di cui all'art. 648 cpc è quello di indurre «l'opponente - in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. - ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento». Tale funzione della norma esclude che possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che "stabilizza", fino all'esito del giudizio di opposizione, il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti *lato sensu* cautelari di esso comportino necessariamente l'applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme (e, in particolare, degli artt. 669-*decies* e 669-*terdecies*, cod. proc. civ.).» Infatti, sebbene nella sentenza n. 137 del 1984 la Corte aveva già riconosciuto «che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve valutare gli stessi presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) propri delle misure cautelari è anche vero che tale riconoscimento era finalizzato esclusivamente ad escludere che la provvisoria esecuzione dovesse necessariamente essere concessa (come prevedeva il comma secondo dell'art. 648) quando, avendo offerto il creditore idonea cauzione, venisse meno il *periculum in mora*. Qui la Corte ha escluso che l'offerta di cauzione potesse precludere «al giudice quelle valutazioni del *fumus boni iuris* del creditore che il comma primo dell'art. 648 gli impone di effettuare», ed ha precisato che «in un processo la cui fase preliminare si basa sulle prove scritte specificate nell'art. 634 l'idoneità delle prove offerte dall'opponente ad ostacolare oppure no la pronta soluzione e a precludere oppure no la concessione della provvisoria esecuzione non possono non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo». In sintesi, la sentenza n. 137 del 1984 - sottolineando che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è chiamato a valutare il *fumus boni iuris* del creditore tenendo conto, da un lato, delle prove da lui prodotte nella fase monitoria e, dall'altro lato, delle prove ovvero delle deduzioni offerte dall'opponente, e quindi comparando «l'intensità probatoria» degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto - non contrasta, ma presuppone la peculiare funzione dell'ordinanza *ex art. 648 cod. proc. civ.*», quale successivamente delineata dalla giurisprudenza costituzionale.».

Rivestono interesse anche due pronunce che hanno esaminato l'opposizione a decreto ingiuntivo nel processo del lavoro.

In particolare il profilo delle modalità di introduzione del procedimento è stato affrontato nell'**ordinanza n. 34 del 2007**, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche mediante utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente (la normativa censurata darebbe luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento nella difesa giudiziale in danno del destinatario del decreto ingiuntivo rispetto alla posizione di chi, per scelta discrezionale dell'ente previdenziale creditore, sia invece destinatario, in relazione a crediti di uguale natura, della ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, e, pertanto, messo in condizione di maggiore facilità di accesso alla tutela giudiziaria e di minore difficoltà nell'esercizio del diritto di difesa). La Corte ha osservato che « l'opzione riconosciuta all'ente previdenziale fra i due procedimenti, per il raggiungimento del medesimo scopo (riscossione di crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni), non impone l'adozione di identica disciplina per quanto attiene alle modalità di proposizione dell'opposizione ove si tenga presente che solo il primo, e non anche il secondo, facoltizza l'opponente a stare in giudizio personalmente, sulla base del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981». Ha concluso che le due procedure non sono assimilabili - se non quanto alle violazioni che vi danno luogo -, e dunque non è irragionevole il diverso regime relativo alle modalità di deposito dell'atto introduttivo delle rispettive controversie, anche in considerazione che « l'introduzione della possibilità dell'utilizzo del servizio postale nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo complesso e, dall'altro, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito, nella insussistenza di condizioni particolari che la giustificano».

Sullo stesso tema va fatta menzione dell'**ordinanza n. 334 del 2007**- di manifesta inammissibilità- con la quale è stata decisa la questione avente ad oggetto gli artt. 147, 415,

447-bis e 641 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedono che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile. La Corte ha sottolineato l'erronea ricostruzione normativa operata dal giudice a quo, il quale «omette di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione». Del profilo dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è occupata anche l'**ordinanza n. 18 del 2008**, con la quale è stato disatteso, - per manifesta infondatezza-, il dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Secondo il rimettente, che aveva sollevato la questione in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, la lettura del combinato disposto di tali norme sarebbe irragionevole, dal momento che all'osservanza di tale onere non consegue la celere definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nonché del fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire sussiste la necessità di coordinare i tempi di costituzione dell'opponente e dell'opposto, e che detti soggetti del processo sarebbero, irrazionalmente, posti in una posizione di disuguaglianza processuale. La Corte, esaminate le norme censurate ha affermato che « non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, dal momento che, nella fattispecie in esame, è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimezzare il termine di comparizione del debitore ingiunto, ed è, pertanto, certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio» a precedenti rilievi depongono anche per la non irragionevolezza della abbreviazione dei termini di costituzione » e che «la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore».

17. I procedimenti cautelari

17.1. Il reclamo nel procedimento di accertamento tecnico preventivo

Il profilo della reclamabilità del provvedimento che decide sull'istanza di accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, è stato affrontato dalla **sentenza n. 144 del 2008** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice (nell'ordinanza di rimessione l'incidente di costituzionalità era stato sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. dal tribunale di Chieti, in composizione collegiale, adito con reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento tecnico preventivo). La Corte, attraverso una valutazione unitaria dei parametri evocati, nell'ambito della discrezionalità attribuita al legislatore nella regolazione degli istituti processuali, tenuto conto che la disciplina processuale è soggetta al principio di ragionevolezza, ha affermato che « la normativa censurata fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la *ratio* ispiratrice che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere. Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle che presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state già più volte riconosciute dalla Corte, che ha anche sottolineato il rapporto che lega il diritto di esercitare l'onus probandi con la garanzia di cui all' art. 24 Cost. E' stato ritenuto irrilevante il disposto dell'art. 669-septies cod. proc. civ. - che attribuisce al ricorrente, sussistendo determinate condizioni, la facoltà di riproporre l'istanza-, in quanto la riproposizione della istanza al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano diverso da quello del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia di questo. In ogni caso, si legge in motivazione, la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile».

17.2. L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di lavoro

La **sentenza n. 243 del 2014** ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 445-*bis*, cod. proc. civ., e dell'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 i quali, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità prevedono, rispettivamente, l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in giudizio come condizione di procedibilità della domanda, e la partecipazione alle indagini di un medico legale dell'INPS, su richiesta del consulente tecnico di ufficio- ctu- tenuto a comunicare al predetto istituto l'avvio delle operazioni di consulenza.

La Corte ha ritenuto che la normativa censurata risponda al criterio di ragionevolezza, in quanto è stato imposto alla parte privata l'assolvimento di adempimenti ordinari che non implicano compressione dei suoi diritti, sicché non è configurabile, come prospettato dal rimettente, una giurisdizione condizionata al previo esperimento di rimedi amministrativi. Nello specifico è stato affermato che si tratta di «un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena. Gli interessi generali che il legislatore ha inteso perseguire - ossia la riduzione del contenzioso assistenziale e previdenziale nelle ipotesi in cui il conseguimento della prestazione è subordinato all'accertamento del requisito sanitario, il contenimento della durata dei processi in materia assistenziale e previdenziale in termini ragionevoli ed il conseguimento della certezza giuridica in ordine all'accertamento del requisito medico-sanitario - sono congruamente bilanciati, nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità del legislatore in materia processuale, con l'interesse della parte a far valere il suo diritto di assistenza o previdenza, basato sullo stato di invalidità». Con riferimento a peculiari aspetti della normativa censurata, la Corte ha chiarito che «il giudice, investito dell'istanza di accertamento tecnico preventivo diretto alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, dispone di tutti i poteri procedurali previsti dalla citata normativa, nonché il governo dei tempi del procedimento, secondo le scansioni stabilite dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; che l'omologazione giudiziale dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato peritale si giustifica in virtù dell'«accordo tacito» tra le parti; che il difensore del ricorrente partecipa attivamente a tutto il procedimento di ATP, che

si svolge fin dall'inizio in contraddittorio, poiché la stessa nomina del c.t.u. avviene con ordinanza emessa in contraddittorio fra le parti, che possono fare osservazioni fino al deposito della consulenza, avverso la quale possono presentare nel termine perentorio assegnato dal giudice eventuali contestazioni». Quanto alla disposizione che contempla l'onere per il c.t.u. di informare obbligatoriamente il direttore dell'INPS circa l'inizio delle operazioni di consulenza, al fine di consentire al medico di parte INPS di partecipare alle stesse «in deroga al comma 1 dell'art. 201 cod. proc. civ.», si è osservato che« attraverso questa modalità procedurale, rientrando nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, quest'ultimo non ha inteso attribuire al consulente di parte INPS una posizione privilegiata in violazione del principio del contraddittorio, ma garantire il contraddittorio anche tecnico fin dall'inizio delle operazioni processuali, in considerazione degli interessi pubblici di cui il detto ente è portatore e dei quali, quindi, va garantita la tutela, peraltro senza che la realizzazione di tale esigenza incida sul libero espletamento dell'attività difensiva della parte privata». E' stata inoltre, ritenuta non irragionevole la mancata attribuzione della qualità di titolo esecutivo al decreto di omologa in quanto del tutto coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario. Il decreto di omologa rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell'INPS la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio.

La sentenza n. 243 del 2014 va segnalata anche sotto un ulteriore profilo, quello della fissazione dei termini processuali, avendo il rimettente censurato la disposizione di cui all'art. 445-*bis*, commi quarto, quinto e sesto c.p.c. per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 38 Cost. (la norma censurata dispone al quarto comma che, concluse le operazioni di consulenza, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u.; la stessa norma stabilisce, al quinto comma, che il decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, emesso «in assenza di contestazione», ha la forma del decreto pronunciato fuori udienza; al sesto comma, che la parte, la quale abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u., è tenuta a depositare il ricorso introduttivo della fase contenziosa entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione). La Corte ha deciso per la non fondatezza della questione, nelle sue varie articolazioni. In proposito ha osservato che nell'ambito della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali è «superflua la fissazione di un termine minimo per l'attività di mera contestazione delle conclusioni della ctu, in presenza di un termine

massimo già stabilito per tali contestazioni in trenta giorni. A prescindere dal carattere meramente ipotetico della censura, si deve rilevare che, qualora il giudice assegni un termine non congruo e la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, la stessa potrà chiedere di essere rimessa in termini (art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.). Quanto alla censura relativa al quinto comma dell'art. 445-bis cod. proc. civ., concernente la mancata previsione di un'udienza in contraddittorio delle parti prima dell'adozione del decreto di omologa, si deve osservare che detto provvedimento costituisce il punto di arrivo di una procedura che si svolge nel contraddittorio delle parti fin dall'inizio, che presuppone un "tacito accordo" delle parti medesime sull'esistenza del requisito sanitario. Pertanto l'adozione del decreto di omologa "fuori udienza" non concreta alcuna lesione delle garanzie difensive e del contraddittorio tra le parti. La prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l'art. 24 Cost., purché i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni. Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., risulta congruo, anche considerando che decorre dal deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso della parte medesima. Esso non è tale da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni, tenendo, altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta istanza. Pertanto, il termine indicato contempera le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo. Da ciò consegue anche la ragionevolezza della previsione in ordine alla necessaria specificazione nel detto termine, a pena di inammissibilità del ricorso, dei motivi della contestazione».

17.3. Istruzione preventiva e controversie compromesse in arbitri

L'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. è stato nuovamente esaminato dai giudici della Consulta, chiamati a verificarne la conformità alle regole costituzionali con riferimento ai rapporti tra tutela cautelare ed arbitrato (la vicenda trae origine da un giudizio di reclamo avverso il rigetto di un'istanza di accertamento tecnico preventivo in una controversia oggetto di clausola compromissoria, nel quale il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.669-*quaterdecies* c.p.c. per violazione del principio di ragionevolezza).

La decisione della Corte ha offerto una visione sistematica del rapporto tra arbitrato ed accertamento tecnico preventivo: muovendo dall'assunto che la sola disposizione idonea ad individuare il giudice dotato del potere di concedere una misura di istruzione preventiva in caso di controversia compromessa in arbitri sia l'art.669-*quinquies* c.p.c., l'unica strada percorribile per ottenere un quadro normativo rispettoso dei principi costituzionali era quella di estendere l'operatività dell'art.669-*quinquies* c.p.c. quando si intenda chiedere un accertamento tecnico preventivo.

La **sentenza n. 26 del 2010** ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.3 e 24 Cost., l'art.669-*quaterdecies* cod.proc.civ nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-*quinquies* dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Evidenziata la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva (confermata dalla collocazione sistematica dell'istituto) e affermata anche nella già menzionata sentenza n. 144 del 2008 - che ne ha sottolineato la *ratio* ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni- la Corte ha precisato che la tutela cautelare « rappresenta una componente della stessa funzione giurisdizionale e rispetto alla piena attuazione di questa svolge anche un ruolo strumentale, comune sia alle misure di tipo anticipatorio che a quelle conservative. In tale prospettiva si giustifica il carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-*bis* e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell'art. 669-*quaterdecies* è normativamente stabilito. Ai sensi dell'art. 669-*quinquies* cod. proc. civ., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri (anche non rituali) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda di provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri per il divieto imposto dall'art. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione di legge, va fatta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Pertanto, in base alla disposizione ora citata, anche in pendenza del giudizio arbitrale è consentito, tra l'altro, chiedere il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non è possibile ottenere analoga tutela mediante l'accertamento tecnico preventivo, ad onta della comune natura cautelare e della finalità probatoria perseguita da entrambi gli strumenti». Preso atto che non vi è incompatibilità tra la normativa generale sui provvedimenti cautelari e la disposizione concernente

L'accertamento tecnico preventivo, la Corte ha affermato che «l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669-*quinquies*, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e viola anche il diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto la *ratio* diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-*bis* e seguenti ed all'art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-*quinquies* cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. Inoltre l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa».

17.4. Sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento

Con la **sentenza n. 281 del 2010** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice. La norma in esame, riferita ai giudizi civili riguardanti gli atti e le procedure volti al recupero degli aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, stabilisce al comma 3 che «con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni». Il fine perseguito dal legislatore, ossia quello di consentire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione deve essere bilanciato con il diritto inviolabile di difesa: bilanciamento non realizzato dalla norma censurata che, dunque, si pone

in contrasto con il citato parametro costituzionale. Ed invero, ha affermato la Corte « si è in presenza, dunque, di un effetto legale che consegue al mero decorso del tempo, prescindendo da ogni verifica sulla persistenza (o magari l'aggravamento) delle circostanze che avevano condotto al provvedimento di sospensione, rispetto alle quali il giudice resta privato di ogni potere valutativo. E ciò con la previsione di un termine che, pur se prorogato, è in ogni caso contenuto nella durata massima di centocinquanta giorni». In motivazione è stato rilevato che «Il potere di sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento, attribuito al giudice dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, rientra nell'ambito della tutela cautelare, della quale condivide la *ratio* ispiratrice, ravvisabile nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Detta sospensione, come le altre misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, ha funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché il *vulnus* prodotto dalla sua efficacia contenuta nei ristretti termini sopra indicati incide inevitabilmente sulla detta effettività e, quindi, sul diritto fondamentale garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento». La Corte ha osservato che la congruità di un termine processuale, va valutata in relazione alle finalità di celerità cui è ispirato il processo, ma deve parimenti tenere conto dell'interesse del soggetto nel compimento di atti che gli consentano la salvaguardia dei propri diritti. Nel caso in esame «il termine di soli centocinquanta giorni (complessivi) per la conservazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione si rivela non congruo, sulla base delle considerazioni dianzi svolte». E' stato infine evidenziato il contrasto della norma censurata, con l'art. 111, secondo comma, Cost. poiché la norma *de qua* «rende asimmetrica la posizione delle parti, con conseguente lesione del principio costituzionale di parità, in quanto la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione del titolo, collegata al mero decorso di un breve arco di tempo, consente all'ente, che ha proceduto ad iscrivere a ruolo il presunto credito, di azionarlo in via esecutiva pur in presenza delle condizioni che avevano condotto il giudice a disporre la sospensione stessa, così attribuendogli una ingiustificata posizione di vantaggio; in secondo luogo, l'automatica cessazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in assenza di qualsiasi verifica circa la permanenza delle ragioni che ne avevano determinato l'adozione, si risolve in un deficit di garanzie che rende la norma censurata non conforme al modello costituzionale (dovendo sempre il processo, anche nell'ambito della tutela cautelare, garantire il rispetto del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa)».

17.5. Cenni sulla compatibilità della tutela cautelare “*ante causam*” con l’incidente di costituzionalità

Da ultimo, con riguardo alla tutela cautelare, appare opportuno fare menzione del dibattito giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto la ammissibilità dell’incidente di costituzionalità nel procedimento cautelare *ante causam*, ex art.700 c.p.c. Il problema che si pone è quello di garantire la tutela del ricorrente – qualora siano configurabili i presupposti del *fumus boni iuris e del periculum in mora* – in tempi rapidi (di norma non compatibili con quelli del giudizio incidentale di costituzionalità), anche al fine di preservarne l’effettività per il riconoscimento del diritto sotteso alla cautela azionata. Occorre, in altri termini, verificare la compatibilità del riconoscimento della tutela cautelare prima dell’instaurazione del giudizio di merito e la prospettazione della questione di costituzionalità involgente la norma (o le norme) sulle quali si è fondata la concessione del provvedimento cautelare “*ante causam*”.

La giurisprudenza della Corte costituzionale non è univoca in materia. La questione è stata esaminata di recente (**sentenza n. 274 del 2014**) con riguardo alla tutela del diritto alla salute, all’esito della emissione di due ordinanze cautelari ex art.700 c.p.c. per il riconoscimento in via di urgenza della sottoposizione di alcune persone al trattamento terapeutico secondo il metodo “Stamina” per la cura di patologie non curabili con metodi convenzionali, dopo l’entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2013 n. 24 conv., con modif. dalla legge 23 maggio 2013 n.57, che autorizzava solo il completamento dei trattamenti “sperimentali” iniziati prima dell’entrata in vigore di detta norma e non anche l’avvio di nuovi trattamenti di questo tipo. La Corte, confermando l’indirizzo di cui alla sentenza n. 172 del 2012, ha ritenuto sussistente la legittimazione del tribunale rimettente a sollevare la questione di costituzionalità, pur essendosi pronunciato in senso affermativo attraverso la concessione del provvedimento invocato, purché la pronunzia sia emessa *ad tempus*, cioè necessariamente soggetta a revoca o conferma dopo la conclusione del giudizio di costituzionalità. In motivazione si legge testualmente: «Nel disporre la sospensione della procedura cautelare, differendo al suo esito ogni pronunzia sulle spese, e nel condizionare la conservazione dell’efficacia della concessa misura di urgenza «sino all’esito della decisione [...] della questione di costituzionalità», il Tribunale rimettente ha, con ciò, comunque presupposto la prosecuzione innanzi a sé dello stesso giudizio cautelare, al fine di pervenire alla conferma o meno del provvedimento adottato, in dipendenza dell’esito - di fondatezza o non - della questione medesima. E tanto basta per ritenere superata in senso affermativo la verifica di sussistenza della sua legittimazione a sollevare, nella fattispecie considerata, l’incidente di costituzionalità (da ultimo, sentenza n. 172 del 2012, nella quale si legge che si verifica «la sospensione del provvedimento impugnato sino all’esito della decisione della questione di

legittimità costituzionale e, quindi, il giudice non ha esaurito la propria *potestas iudicandi*, (ordinanza n. 307 del 2011)». Peraltro la giurisprudenza costituzionale si era già espressa nel senso che «la *potestas iudicandi* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al *fumus boni juris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale» (**ordinanza n. 25 del 2006**). In altri termini, la concessione della misura cautelare ha come presupposto la non manifesta infondatezza della questione sollevata ed è «*ad tempus*», ossia «fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale». Il giudice a quo, pertanto, non ha esaurito la propria *potestas iudicandi* (**sentenze n. 128 e 236 del 2010**).

Questo orientamento, avallato anche in dottrina, sembra quello prescelto attualmente dalla Corte. Si tratta di una questione ampiamente dibattuta, in relazione alla quale (accanto all'impostazione testè riportata) si registrano altre due posizioni interpretative. Secondo alcuni studiosi, vi sarebbe una preclusione assoluta per il giudice adito in via di urgenza, qualora intenda riconoscere la tutela *ante causam* di investire in via incidentale la Corte della questione di l.c. (in quanto ciò comporterebbe la disapplicazione della norma tacciata di incostituzionalità). Secondo altra parte della dottrina, diversamente, sarebbe da riconoscere al giudice la possibilità di disapplicazione temporanea, nella fase cautelare *ante causam*, della norma che provoca il *vulnus* della situazione soggettiva per la quale viene invocata la tutela in via di urgenza, riservando poi al giudizio di merito la formulazione della questione incidentale di costituzionalità, avendo il giudice esaurito i suoi poteri decisorii con l'emissione del provvedimento in via di urgenza.

La soluzione allo stato prescelta dalla Corte - e riaffermata nella sentenza n. 274 del 2014 - appare preferibile, in quanto consente di garantire anche in sede cautelare l'effettività della tutela della situazione soggettiva azionata e, al contempo, di mantenere un sistema di controllo costituzionale accentrato.

18. Le spese processuali

18.1. La competenza del giudice monocratico

Con le **sentenze nr. 52 e 53 del 2005** i Giudici hanno affrontato il profilo della composizione - monocratica anziché collegiale - dell'ufficio giudiziario competente a valutare le opposizioni ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio,

ovvero di revoca del decreto di ammissione già accordato (art. 99, comma 3, del decreto legislativo n.113 del 2002), nonché sulle opposizioni ai decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato (art. 170 del menzionato decreto).

In entrambi i casi era stato evocato il parametro di cui all'art.76 Cost.: la Corte ha escluso il lamentato eccesso di delega, evidenziando che tra i criteri direttivi sottesi alla legge di delegazione n. 50 del 1999 vi era quello di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; quindi « il legislatore delegato ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 -Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado-, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello collegiale costituisce un'eccezione. Adeguamento che, sempre secondo l'intenzione del legislatore delegato, appariva idoneo ad evitare che una procedura semplificata in origine, nel contesto in cui la regola generale era la composizione collegiale, andasse successivamente nella direzione opposta a quella seguita dal legislatore della riforma.». Né spiega effetto in senso contrario - ha affermato la Corte- il disposto « dell'art. 50-*bis* cod. proc. civ., il quale, nell'elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-*ter*, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama (secondo comma) i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto. Infatti, il procedimento camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice». Nella sentenza n. 52 del 2005 è stata esaminata anche la censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza (per essere stata ingiustificatamente attribuita la potestà di sindacare provvedimenti di un organo collegiale ad un giudice monocratico, che sarebbe, secondo il remittente, dotato di bagaglio culturale ed esperienza professionale inferiore alla terna che compone il collegio). La Corte ha escluso detta violazione, ponendo in evidenza « che il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell'opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, con la conseguenza, da un lato, della non pertinenza degli esempi invocati a confronto dal giudice rimettente in quanto relativi ad ipotesi in cui il provvedimento impugnato è di natura giurisdizionale, dall'altro, che nessuna irragionevolezza è ravvisabile nella scelta del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico». La Corte ha nuovamente affrontato nell'**ordinanza n. 52 del 2006** il tema della costituzionalità dell'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a

conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale (la questione era stata sollevata per violazione di svariati parametri- articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione-). In proposito, richiamando le argomentazioni delle sentenze nr. 52 e 53 del 2005 sopra menzionate, è stato affermato, per escludere il contrasto con l'art. 25 della Costituzione, richiamato per rafforzare la dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento a materia che, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, «che la norma impugnata disciplina la composizione dell'organo giudicante e non certamente la competenza». Né è ravvisabile - ha precisato la Corte - la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico». Da ultimo è stato escluso il prospettato *vulnus* all'art. 24 della Costituzione.

18.2. Responsabilità per lite temeraria

Con **ordinanza n. 138 del 2012** è stata ritenuta manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non preveda che la parte soccombente o entrambe le parti, che abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave possano essere condannate, d'ufficio, al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato ed, in particolare del Ministero della Giustizia, per manifesta temerarietà della lite», censurato per contrasto con gli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Attraverso lo scrutinio della norma impugnata, la Corte ha posto in evidenza che «la questione sollevata presenta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali costituzionalmente vincolata e la cui scelta è, quindi, rimessa alla discrezionalità del legislatore; che, pertanto, la soluzione auspicata dal rimettente è, all'evidenza, una della tante possibili in tema di conformazione della disciplina sulla responsabilità aggravata "per lite temeraria", palesandosi, inoltre, del tutto eccentrica rispetto al sistema processuale civile in essere, così da assurgere piuttosto a proposta di politica legislativa in materia processuale anche al fine di ovviare ad esigenze deflattive del relativo contenzioso; che, difatti, deviando dal principio che vuole, in detta disciplina, coinvolte esclusivamente le parti del processo, anche nel caso della condanna d'ufficio alla pena pecuniaria, il rimettente intende aprire ad una sorta di sanzione "amministrativa" per il pregiudizio recato ad un interesse pubblico, quello alla celerità del processo ed alla

sostenibilità dei suoi costi». Dalle argomentazioni di cui sopra la Corte è pervenuta, di conseguenza, ad una declaratoria di manifesta inammissibilità.

18.3. La nota spese depositata dal difensore

Il tema della liquidazione degli onorari dei difensori sulla base della nota spese depositata in giudizio, è stato oggetto dell'**ordinanza n. 314 del 2008**, di sicuro interesse in quanto involgente il rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa. La questione era stata sollevata con riferimento agli artt. 91 del codice di procedura civile e 75 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudice condanna la parte soccombente nel processo innanzi sé al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare *inaudita altera parte*, sulla base della nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa al momento del passaggio in decisione della causa (prospettando la violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione al principio del contraddittorio; dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per *vulnus* al diritto di difesa; dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza delle norme denunciate). In particolare il rimettente aveva posto a fondamento del suo ragionamento l'assunto che «la statuizione sulle spese rappresenterebbe un capo autonomo della sentenza, corrispondente ad una domanda anch'essa autonoma, su cui dovrebbe, a suo parere, svilupparsi il contraddittorio tra le parti, come su ogni questione di merito sottoposta alla sua decisione». Tale presupposto non è stato ritenuto condivisibile dalla Corte, che ha rimarcato la dipendenza della decisione sulle spese rispetto al capo della sentenza che decide sul diritto fatto valere in giudizio. Ed a tal fine ne ha elencato i riscontri positivi: «la condanna alla rifusione delle spese è impugnabile o opponibile solo se è impugnabile o opponibile il provvedimento che dispone sul diritto principale, mentre non lo è se questo è passato in giudicato o comunque non è sottoponibile ad ulteriore controllo da parte di altri giudici; il sistema processuale non ammette la proposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle spese processuali, che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella quale quelle spese furono prodotte, poiché il danno che una parte abbia subito per far valere in giudizio un diritto o per resistere a una pretesa di altri, non può essere oggetto di autonomo processo e deve essere invocato all'interno del processo in cui si discute del merito; la condanna del soccombente alla rifusione delle spese può intervenire senza che il vincitore abbia spiegato domanda in tal senso, provvedendovi il giudice come conseguenza dovuta dell'accoglimento della domanda di merito; la domanda di condanna nel merito contiene (salvo rinuncia) anche la richiesta di condanna alle spese.» Da qui «la marginalità del tema

delle spese rispetto ai principi del giusto processo, e dunque l'estraneità di ogni questione ad esse relativa all'ambito di estensione del contraddittorio». Sotto altro profilo, richiamando il proprio orientamento in merito, la Corte ha ribadito « il regolamento delle spese processuali comunque non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese». Ha evidenziato inoltre , con riguardo allo specifico profilo della quantificazione delle spese, che «la richiesta di liquidazione, connessa alla presentazione della nota delle spese (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.), non muta i termini della questione, non inserendo alcun elemento contenzioso su cui si configuri la necessità di un contraddittorio, e in relazione al quale sia ipotizzabile la lesione del diritto di difesa o la violazione dei principi del giusto processo, ove il destinatario della futura condanna alle spese non sia stato in condizione di replicare alla nota spese della parte risultata vittoriosa » e che «la funzione della nota spese si limita ad un ausilio al magistrato, alla stregua di rendiconto, nel compimento di una mera operazione contabile, dal momento che la mancata presentazione della stessa non può procrastinare la decisione della controversia, e la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti l'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi».

Il principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali è stato oggetto della declaratoria di manifesta infondatezza di cui all'**ordinanza n. 405 del 2007** con la quale è stata vagliata la legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 cod. proc. civ., nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, come verificatosi nel caso di specie, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. La censura è stata disattesa dalla Corte sul rilievo che, ferma restando la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, in realtà il giudice a quo avrebbe operato « una commistione tra àmbiti diversi nei quali si collocano, da una parte, il rapporto tra cliente e difensore, regolato dalle norme civilistiche del mandato che prevedono, in caso di colpa del mandatario, un risarcimento del danno non commisurato necessariamente al solo costo del processo, e, dall'altra, il rapporto tra parte, difensore e giudice, strettamente funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in

lite». La Corte ha concluso che proprio la netta distinzione di àmbiti rende ragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite da quello strettamente processuale della soccombenza, e che« non può essere evocato come “*tertium comparationis*” l’art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l’istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della “parte in senso formale”, che assume la qualità di parte per rappresentare quella “sostanziale” o per integrarne la capacità». Da ultimo è stato ritenuto inconferente il richiamo all’art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale.

18.4. La liquidazione delle spese di lite per le cause innanzi al Giudice di pace

Con la **sentenza n. 157 del 2014** è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’ultimo comma all’art. 91 del codice di procedura civile, che prevede che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. La scelta legislativa del 2011 (con l’introduzione, attraverso il decreto legge n. 212 del 2011, dell’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c., oggetto di censura) è stata ispirata dalla finalità di deflazionare il contenzioso relativo alle cause bagattellari, e di tutelare le parti soccombenti, a fronte del modesto valore di tali cause, dal rischio di subire un aggravio di spese legali di importo superiore al valore della controversia: tutto ciò nel contesto della disciplina delle spese di lite, certamente riconducibile all’esercizio della discrezionalità del legislatore in materia processuale. La Corte ha osservato, in primo luogo, che «l’assistenza del difensore costituisce il normale presidio per l’esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., ma la tutela di tale diritto non esclude che le modalità del suo esercizio possano essere regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. Nel novero delle scelte processuali, può rientrare sia una scelta di non obbligatorietà dell’assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, sia l’opzione per una deroga all’istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino, non essendo, quindi, indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese». In ordine alla disciplina censurata, è

stato rilevato che le cause da essa disciplinate, «sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (art. 113, primo comma, cod. proc. civ.), e tra queste non rientrano le controversie in tema di opposizione, sia al verbale di accertamento sia ad ordinanza-ingiunzione, per violazione di disposizioni del codice della strada» e che «la difficoltà cui - nelle controversie al livello minimo di valore prospettato dai rimettenti - potrebbe andare incontro la parte, nel reperire (ove intenda avvalersene) un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve, comunque, in un inconveniente di fatto, al pari di quello riconducibile alla decisione della parte di avvalersi di un difensore cui corrispondere, in proprio, un compenso di importo superiore a quello liquidabile dal giudice, ovvero ancora alla prospettata eventualità di una non eguale capacità tecnica tra parti in lite che abbiano entrambe deciso di difendersi personalmente: inconvenienti, questi, che, come tali sono, tutti, non direttamente riferibili alla previsione della norma censurata, ma ricollegabili, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità». Inoltre, in motivazione, i Giudici hanno evidenziato che «il margine di compromissione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - che si vuole correlato ad un effetto dissuasivo del ricorso alla difesa tecnica nelle controversie di che trattasi, - riflette una legittima opzione del legislatore, nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale. Nel contesto del quale, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) risulta in questo caso cedevole a fronte del valore del giusto processo (art. 111 Cost.), per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova innegabile ostacolo nella mole abnorme del contenzioso e che può trovare rimedio nella contrazione di quello bagatellare, che costituisce il dichiarato obiettivo della disposizione impugnata». Infine è stato escluso il contrasto della norma denunciata, con l'art. 3 Cost. «in ragione della tendenziale snellezza e semplicità delle cause di competenza del giudice di pace decidibili secondo equità, non comparabili con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale ed appartenenti, peraltro, alla competenza funzionale del Tribunale ordinario».

18.5. I procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati

La **sentenza n. 65 del 2014** ha affrontato il profilo della composizione dell'ufficio giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di liquidazione degli onorari e dei diritti dei difensori e della convertibilità del rito sommario di cognizione. Con detta pronuncia è stata ritenuta non fondata la questione, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., avente ad oggetto

l'art. 54, comma 4 lett. a) della legge 18 giugno 2009 n.69, nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dall'art. 29, primo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), e - per derivazione - degli artt. 14, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui rispettivamente prevedono che - nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato - il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi il secondo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ. Dopo avere analizzato - e disatteso - la questione sollevata con riferimento all'art.76 Cost., il Collegio, per quanto di interesse in questa sede, a fronte delle censure mosse dal rimettente (nella specie che la composizione collegiale dell'organo giudicante sarebbe una scelta priva di giustificazione, peraltro contrastante con le esigenze di efficienza nell'amministrazione della giustizia), ha ribadito che « il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione». La disposizione censurata poi, non appare irragionevole, nel contesto di ampia discrezionalità di cui il legislatore è titolare in materia processuale, nella disciplina dei singoli istituti. Ed invero- è stato affermato dalla Corte « la prospettazione del giudice a quo non tiene in debito conto le molteplici peculiarità proprie del rito previsto per le controversie in materia di onorari forensi, peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma che attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore. La valutazione di tali peculiarità impedisce una valutazione comparativa con i procedimenti - trattati dal giudice monocratico nelle forme del rito ordinario di cognizione - relativi alle controversie sulla sussistenza del credito del professionista; ed invero, in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie». In conclusione, la riserva di collegialità per i procedimenti in esame ben può costituire una delle modalità attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario.

18.6. La liquidazione dei diritti ed onorari degli ausiliari del giudice

Con **ordinanza n. 306 del 2012** è stata dichiarata la manifesta infondatezza, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che la domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico svolto dagli ausiliari del magistrato debba essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni commissionate. La Corte ha richiamato il proprio orientamento in merito alla «ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel fissare termini temporali per l'esercizio dei diritti, anche laddove essi siano, come nel caso del diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, sorretti da garanzia costituzionale, col solo limite che siffatto termine venga determinato in modo tale da non rendere effettivo o comunque oltremodo difficoltoso l'esercizio del diritto cui esso si riferisce»; ha affermato che «nel caso di specie il termine, di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2005 – avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre – non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante». Inoltre la Corte ha evidenziato, come già precedentemente statuito, che «dove non sia contestata la legittimità della apposizione di un termine per l'esercizio di un diritto ma soltanto la adeguatezza della sua durata, esula dai poteri della Corte, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, individuarne un altro che abbia le caratteristiche richieste dal rimettente». Infine è stato affermato, con riguardo al termine triennale di cui all'art. 2956 numero 2 cod.civ., (applicabile, secondo il rimettente, all'esito della dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata) che, «poiché si ritiene che tale disposizione disciplina non un'ipotesi di prescrizione breve ma, piuttosto, una di prescrizione presuntiva, caratterizzata dal fatto che in essa il decorso del tempo non spiega effetti giuridici di tipo sostanziale, comportando l'estinzione della relativa posizione soggettiva, ma di tipo processuale, comportando l'inversione, e l'aggravamento, dell'onere probatorio, vi è un consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa il citato art. 2956, numero 2), cod. civ. non applicabile alla fattispecie de qua, in quanto la disciplina della prescrizione presuntiva è estranea alle ipotesi in cui, come indubitabilmente nel caso di cui al giudizio a quo, il diritto al quale il termine prescrizione si riferisce tragga origine da atti caratterizzati dall'uso della forma scritta (così da ultimo: Corte di cassazione 4 luglio 2012, n. 11145)».

Nella **sentenza n. 287 del 2008** è stata ritenuta non fondata la questione relativa all'art. 131 comma 3 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato «sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione».

Va premesso un breve cenno al quadro normativo di riferimento. Con la legge 29 marzo 2001, n. 134, il legislatore, nell'abrogare il r.d. n. 3282 del 1923, e con esso il gratuito patrocinio, ha esteso il patrocinio a spese dello Stato, per mezzo dell'introduzione di un nuovo capo (artt. da 15-*bis* a 15-*noniesdecies*), ai giudizi civili e amministrativi; la legge n. 134 del 2001 è stata abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, oltre a coordinare le norme sulle spese dei diversi procedimenti giurisdizionali, ha previsto il patrocinio a spese dello Stato per tutte le esigenze di giustizia: penali, civili, amministrative, contabili e tributarie; l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al comma 1 prevede che «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito altre sono anticipate dall'erario». Segnatamente, sono anticipate dallo Stato, tra le altre, le indennità e le spese di viaggio spettanti agli ausiliari del giudice, nonché ogni altra spesa da costoro sostenuta per l'adempimento dell'incarico loro conferito. Per ciò che concerne gli onorari, il legislatore, nel censurato comma 3 del citato art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che essi siano, a domanda, prenotati a debito ove l'ausiliario del giudice dimostri che non ne sia stata possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono state poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al beneficio, in caso di vittoria della causa o di revoca dello stesso.

Secondo il rimettente, la disposizione censurata comporterebbe il rischio, per l'ausiliario, di svolgere gratuitamente la sua prestazione. La Corte invece, ha affermato che «tale disposizione disciplina il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario medesimo, predisponendo il rimedio residuale della prenotazione a debito, a domanda, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti del giudizio. La denunciata disparità di trattamento rispetto alla previsione della anticipazione a carico dell'erario delle spese e degli onorari dovuti al difensore va esclusa, infatti, in ragione della eterogeneità delle figure processuali messe a confronto. Inoltre, la previsione del meccanismo di anticipazione dell'onorario degli ausiliari del magistrato nel processo penale - contenuto nel Titolo secondo dello stesso d.P.R., che detta «Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale», mentre

il censurato art. 131 è collocato nel successivo Titolo quarto dedicato a «Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario»-, trova, esplicitamente, la sua ragione nella ontologica diversità del processo penale da quello civile, la qual cosa esclude la necessità (in termini di scelte costituzionalmente obbligate da parte del legislatore) della adozione di modelli unitari per entrambi i giudizi. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., la norma impugnata non crea nessuna lesione al diritto di azione o di difesa della parte ammessa al patrocinio, giacché l'art. 63 del codice di procedura civile prevede l'obbligo del consulente scelto tra gli iscritti ad un albo di prestare il suo ufficio». I principi enunciati in questa decisione sono stati riaffermati nella successiva **ordinanza n. 408 del 2008**, ove è risultata evidente l'erroneità del presupposto interpretativo del giudice *a quo* - secondo il quale, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma censurata può comportare, nel processo civile, che l'ausiliario del magistrato svolga la sua opera gratuitamente-.

La **sentenza n. 18 del 2015** ha esaminato l'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera *b*), dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (che ha introdotto l'art.106-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A») n. 115 del 2002) si applicano «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia al 1° gennaio 2014. In motivazione la Corte, dando atto del quadro normativo di riferimento e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine al regime tariffario da utilizzare (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n.17405 del 2012), ha concluso per l'inammissibilità della questione tenuto conto dell'incompleta ricostruzione della normativa applicabile nella specie.

Sul medesimo tema è da segnalare la recente **sentenza n. 192 del 2015**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

In questa sentenza sono state scrutinate tre disposizioni di legge, tra le quali l'art. 106-*bis* del d.P.R. n. 115, censurato per violazione degli artt. 3, 36 e 53 Cost. in due distinte ordinanze di rimessione (r.o. n. 121 del 2014 ed r.o. n.14 del 2015), nella parte in cui dispone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti, tra gli altri, agli ausiliari del magistrato. Il Collegio ha ritenuto fondata la questione con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost., tenendo presente il contesto normativo sul quale si è innestato l'intervento legislativo di cui alla legge di stabilità del 2014, che ha portato ad una drastica riduzione dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato (compensi che, a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati). In motivazione è stato chiarito che, «a fronte di una disposizione legislativa, appunto l'art. 54 ora citato, che impone l'aggiornamento della misura degli onorari dei soggetti in questione, ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tale adeguamento non risulta essere intervenuto da oltre un decennio (allo stato, l'ultimo risulta operato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002). Sicché, dopo un decennio ed oltre di inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, dev'essere temperata (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta (riduzione già attuata nella fissazione dei valori di partenza)». È stato evidenziato che trattasi, nella specie, di «prestazioni tendenzialmente non ricusabili dall'interessato, il quale, in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla fedele e diligente esecuzione delle proprie competenze professionali (ed è, questo, un profilo che differenzia l'ausiliario del magistrato dagli altri soggetti indicati nell'art. 106-bis in esame). Risulta, in definitiva, manifestamente irragionevole un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia – pur, come tale, sicuramente riferibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria – adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita.» Ne consegue, sulla scorta di tali premesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell' art. 106-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002, nei termini sopra indicati (fatta salva l'eventualità che sopravvenga una complessiva ridefinizione della materia ad opera del

legislatore, tale da implicare il superamento del meccanismo di adeguamento cui si riferisce l'art. 54 del d.P.R. n.115 del 2002).

18.7. Gratuito patrocinio nei procedimenti civili

Con **ordinanza n. 270 del 2012** è stata decisa nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, nella parte in cui prevede che, in caso di ammissione al beneficio della difesa a spese dello Stato del non abbiente in controversie in materia civile il giudice, allorché provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, deve tenere conto che questi sono ridotti della metà. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt.3, 24 secondo e terzo comma, 53, 111, primo comma, e 117 primo comma della Costituzione ed è stata disattesa per tutti i parametri evocati. La Corte ha affermato «che, con riferimento alla asserita disparità di trattamento esistente fra avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, esercitino il loro ministero di fronte agli organi della giustizia penale, ed avvocati che, invece, operino, in difesa di soggetti aventi la medesima caratteristica, di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, contabile o tributaria, è opportuno richiamare «la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale che non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili e che, per altro verso, la «diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate» ; «che deve essere esclusa la disparità di trattamento fra avvocati che, parimenti operando di fronte agli organi della giurisdizione civile, amministrativa, tributaria o contabile, vedono i loro compensi ridotti della metà nell'ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerne difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato»; che, la diversa disciplina applicabile alle distinte fattispecie, una delle quali, quella relativa ai non abbienti, è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» esula rispetto al margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia». È stata poi esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., tenuto conto che secondo il costante orientamento della Corte sono sempre state ritenute conformi a Costituzione le disposizioni normative che impongono dei limiti nella scelta del difensore – ora attraverso la individuazione di speciali elenchi da cui attingere ora determinando al medesimo scopo, ambiti territoriali di riferimento – ogniquale volta ne sia comunque assicurata una ampia possibilità di scelta (circostanza quest'ultima senza dubbio riscontrabile nel caso di specie, tenuto conto che lo stesso

rimettente indica, per il circondario di sua competenza, in alcune migliaia il numero di professionisti abilitati al patrocinio a spese dello Stato). In motivazione sono state altresì escluse le censure aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24, secondo e terzo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione- data la loro derivazione dalla affermata violazione del principio di uguaglianza -, nonché quella attinente all'art. 53 Cost. in quanto «nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi – giustificata, per come dianzi dimostrato, dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce – tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario».

18.8. Rito camerale nei procedimenti di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile

Tra le varie questioni attinenti a vario titolo alla materia delle spese processuali, è da menzionare la **sentenza n. 96 del 2008**, che ha affrontato il profilo del rito applicato per il procedimento di liquidazione degli onorari per le prestazioni giudiziali in materia civile, regolato dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n.794. La Corte, nel dichiarare non fondato il dubbio di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n.794 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ha avuto modo di evidenziare il carattere di specialità della normativa in ragione «della omogeneità del ramo di giurisdizione e della identità dell'ufficio giudiziario esistenti tra la lite instaurata per recuperare il credito insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni giudiziali in materia civile, ed il giudice davanti al quale si può svolgere la procedura camerale semplificata: trattasi di un credito di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra l'avvocato ed il cliente normalmente prima dell'instaurazione della controversia giudiziaria, ed il relativo procedimento deve essere definito- ove possibile- in via conciliativa, tenuto anche conto della relativa semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che, comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attività di patrocinio». Proprio per la particolarità del contenzioso a cui è

applicabile il procedimento semplificato previsto dalle norme censurate, «non appare arbitrario né irrazionale che tale trattamento non sia stato esteso a tutti i professionisti di cui all'art. 633 del codice di procedura civile». Alla base del procedimento previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 non sta la qualità del creditore (avvocato), bensì il collegamento della domanda mirante al pagamento del compenso con un ben delimitato tipo di controversie (civili), che, come specificato dall'art. 28, si sono svolte nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario. La specificità di cui sopra esclude che il rito camerale previsto dalle norme censurate possa estendersi ad altri tipi di controversie, in quanto tale rito «si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, in presenza di un legame tra il rito camerale previsto dall'art. 29 ed il giudizio specifico mirante al pagamento degli onorari per prestazioni effettuate in un procedimento giudiziale civile (diversamente da quanto avviene nel caso di prestazioni professionali rese nell'ambito di un procedimento svolto davanti al giudice amministrativo). I Giudici hanno quindi affermato che «quella che viene definita dal giudice a quo una irragionevole «scelta omissiva», si presenta invece come una non irragionevole restrizione all'accesso alla procedura speciale di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, imposta dalle regole generali di riparto delle giurisdizioni, che impediscono una completa equiparazione a tal fine - postulata dal rimettente e dalla parte privata costituita - tra giudizi civili e giudizi amministrativi. D'altra parte, la tutela dei diritti degli avvocati che prestano la loro opera in giudizi diversi da quelli civili o in sede extragiudiziaria è comunque assicurata in modo pieno, in via generale per tutti i professionisti, sia dall'ordinario giudizio di cognizione che dal procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile. Ed invero, al fine di non considerare irragionevole la scelta operata dal legislatore del 1942, è sufficiente la circostanza che una eventuale estensione del rito speciale previsto dalle norme censurate - nel quale, per esplicita previsione legislativa, non sono ammesse impugnazioni, ma solo, per giurisprudenza costante di legittimità, il ricorso per cassazione - produrrebbe paradossalmente una diminuzione di tutela poiché, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 Cost., contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione». Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, per ragioni di carattere sistematico, la restrizione ai soli giudizi civili dell'applicabilità del procedimento semplificato previsto dalle norme censurate non appare irragionevole.

18.9. La regolamentazione delle spese processuali: ipotesi particolari

Con **sentenza** interpretativa di rigetto **n. 279 del 2007** è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale «delle norme di cui agli artt. 703 e 669-*octies* del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese». L'ordinanza di rimessione era basata sul presupposto dell'impossibilità di interpretare l'art. 91, primo comma, c.p.c., al di là della sua letterale formulazione e, quindi, di doverne limitare l'applicazione ai provvedimenti, conclusivi di un procedimento, aventi a tutti gli effetti natura di sentenza (il giudice a quo aveva sottolineato che quando il legislatore ha voluto stabilire l'obbligo di provvedere sulle spese anche in casi in cui il procedimento non si conclude con una sentenza, lo ha espressamente previsto, come nelle ipotesi di decreto ingiuntivo e di procedimento cautelare nei giudizi societari). La Corte ha escluso la con divisibilità delle riportate argomentazioni. Ed invero - è stato affermato in motivazione - «trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza. Alla stregua di questo, le ipotesi, che lo stesso rimettente menziona, di previsione del regolamento delle spese processuali con provvedimenti non aventi natura di sentenza, devono essere considerate come espressione del principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese». La Corte ha osservato che, nel caso di specie, era stata richiesta una sentenza additiva per enunciare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, in ossequio al quale è possibile interpretare le disposizioni censurate attribuendo ad esse un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come peraltro già ritenuto da numerosi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.

L'**ordinanza n. 446 del 2007** ha affrontato e risolto con pronuncia di manifesta infondatezza, il dubbio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., avente ad oggetto l'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 censurato nella parte in cui prevede che, per la procedura di eredità giacente, di cui sia dichiarata la cessazione per carenza di attività, iniziata su istanza della persona interessata, sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. Premessa l'ampia discrezionalità del legislatore nel dettare norme processuali - con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela -, la Corte ha osservato che la richiamata pronuncia di incostituzionalità dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, «nella parte in cui non prevede

che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari al curatore" fallimentare, in caso di procedura chiusa per mancanza di attivo», non è invocabile come *tertium comparationis*, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente e che la citata sentenza (n. 174 del 2006), si pone «come eccezione al principio generale enunciato dalla norma censurata, e i motivi che la giustificano - e cioè la circostanza che in materia di fallimento, per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale, sarebbe stato irragionevole escludere il solo curatore dall'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari allo stesso dovuti, laddove tale anticipazione è riconosciuta agli ausiliari del giudice - non sono invocabili nella controversia in esame, in cui la nomina del curatore dell'eredità giacente è avvenuta ad istanza di parte e non vi sono altri soggetti il cui compenso, nell'ambito di quel procedimento, sia anticipato dall'Erario». I Giudici hanno evidenziato che il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese.

19. La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali

In materia processuale va segnalata, anche per il significativo impatto che ha avuto sui procedimenti in corso, la **sentenza n. 272 del 2012**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, recante la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, per eccesso di delega in violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (con particolare riguardo al carattere obbligatorio che detta norma, in asserita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento della procedura di mediazione).

Il citato art. 5, comma 1, sotto la rubrica «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo», dispone: «1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre

2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.».

Alla luce del dato testuale della norma, risulta evidente che la mediazione era stata configurata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: avverso il profilo del carattere obbligatorio della procedura, per eccesso o difetto di delega, si sono rivolte le censure delle molteplici ordinanze di rimessione, accolte con la presente decisione. È stata ritenuta necessaria una ricognizione della normativa e della giurisprudenza dell'Unione europea, richiamate sia dalla legge delega n. 69 del 2009, che dal d.lgs.28 del 2010: dall'esame di questi atti - tutti riportati in sentenza - non si evince un'opzione a favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione; «fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell'Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l'adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata)». Pertanto - ha affermato la Corte-, «la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie. Ne deriva che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina. Una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria». I Giudici si sono soffermati sull'interpretazione della delega di cui all'art. 60 della legge n. 69 del 2009, che non menziona tra i suoi principi il carattere obbligatorio della

mediazione, ponendo in evidenza che « sul punto l'art. 60 della legge n. 69 del 2009, che per altri aspetti dell'istituto si rivela abbastanza dettagliato, risulta del tutto silente. Nè si può ritenere che l'omissione riguardi un aspetto secondario o marginale. Al contrario, la scelta del modello di mediazione costituisce un profilo centrale nella disciplina dell'istituto, come risulta sia dall'ampio dibattito dottrinale svoltosi in proposito, sia dai lavori parlamentari durante i quali il tema dell'obbligatorietà o meno della mediazione fu più volte discusso». Nell'analisi dell'art. 60 è stato rilevato: « che il carattere dell'obbligatorietà non è desumibile dall'art. 60 citato, comma 3, lettera a), in quanto tale disposizione, nel prevedere che la mediazione abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, aggiunge la frase «senza precludere l'accesso alla giustizia» ma ciò si sostanzia in un'affermazione di carattere generale, non a caso collocata in apertura dell'elenco dei principi e criteri direttivi e non necessariamente collegabile alla scelta di un determinato modello procedurale, tanto più che nella norma di delega non mancano spunti ben più espliciti che orientano l'interprete in senso contrario rispetto alla volontà del legislatore delegante di introdurre una procedura a carattere obbligatorio». Occorre fare menzione della successiva lettera c) dell'art. 60, che opera un rinvio alla conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5», recante la definizione dei procedimenti. Gli articoli da 38 a 40 di tale decreto (poi abrogati dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010) prevedevano un procedimento di conciliazione stragiudiziale nel quale il ricorso alla mediazione trovava la propria fonte in un accordo tra le parti (contratto o statuto). Il modulo richiamato dal legislatore delegante era, dunque, di fonte volontaria, il che non si concilia con un'opzione a favore della mediazione obbligatoria. Ed ancora va menzionato il disposto dell'art. 60, comma 3, lettera n), della norma di delega, alla stregua del quale nell'esercizio della delega stessa il Governo doveva attenersi (tra gli altri) al principio di «prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione». Orbene, «possibilità» di avvalersi significa, evidentemente, facoltà, e non obbligo, di avvalersi («è tenuto preliminarmente»), cui invece fa riferimento l'art. 5, comma 1, del decreto delegato. Il che si evince con chiarezza dall'art. 4, comma 3, di quest'ultimo che stabilisce: «All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20»; poi, così prosegue: «L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Com'è palese, si tratta di due disposizioni distinte, la

prima riferibile alla mediazione facoltativa, la seconda alla mediazione obbligatoria e perciò costituente condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, soltanto il primo modello trova la necessaria copertura nella norma di delega. Il secondo compare nel decreto delegato, ma è privo di ancoraggio nella norma suddetta. Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata. Né appare conferente il richiamo alla sentenza della Corte n. 276 del 2000, il cui *iter* argomentativo (per giungere ad una declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis cod. proc. civ., come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), aveva portato ad escludere che le norme censurate fossero viziate da eccesso di delega. Hanno chiarito i Giudici che « la sentenza n. 276 del 2000, per giungere alla conclusione secondo cui «L'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie ex art. 409 del codice di procedura civile ha dunque rispettato la delega» (punto 2.5. quarto capoverso, del Considerato in diritto), fece leva sia sul contesto della riforma attuata, senza dubbio di ampio respiro ma circoscritta alle controversie nel settore del diritto del lavoro, sia sulla presenza in tale settore di un tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ., e di un tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato. Pertanto la previsione dell'obbligatorietà, nel quadro delle «misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso» (art. 11, comma 4, lettera g), della citata norma di delega) non appariva come un *novum* avulso da questa, ma costituiva piuttosto il coerente sviluppo di un principio già presente nello specifico settore. Differente è invece la fattispecie in esame: a parte la differenza di contesto, essa delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega. Né varrebbe addurre che l'ordinamento conosce varie procedure obbligatorie di conciliazione, trattandosi di procedimenti specifici, per singoli settori, in relazione ai quali nessun rapporto

di derivazione è configurabile in riferimento all'istituto in esame. Infine, quanto alla finalità ispiratrice del detto istituto, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedurali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia». Sulla scorta delle riportate argomentazioni la Corte ha emesso pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., estendendola all'intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi.

20. Il calendario del processo

La decisione di seguito riportata ha avuto ad oggetto l'art. 81 disp.att.c.p.c., introdotto dall'art. 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69, con il quale è stato previsto (per la prima volta nel nostro ordinamento), l'istituto del calendario del processo. Si tratta di una norma, espressione del potere di direzione del procedimento del giudice ex art. 175 c.p.c., connotata da una funzione organizzativa specifica in quanto, attraverso la disposizione in parola, è stato conferito all'istruttore il compito di formulare un progetto dello svolgimento del giudizio, fissando le attività da svolgere ed attribuendo alle stesse precise scansioni temporali.

L'attenzione della dottrina (e dei giudici di merito nelle prime pronunzie) si è focalizzata sul carattere obbligatorio o meno della formulazione del calendario da parte del giudice istruttore. Il carattere dell'obbligatorietà della predisposizione del calendario è stato sancito dal D.L. n.138/2011, che ha introdotto il secondo comma dell'art.81 bis, nel quale è previsto che il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario può costituire violazione disciplinare a carico del giudice, del difensore o del consulente tecnico.

Con l'intervento della Corte costituzionale sul punto, è stato confermato il carattere obbligatorio della redazione del calendario del processo nei giudizi in cui è richiesta attività istruttoria, previa puntualizzazione che tale obbligatorietà non è contrastante con i principi costituzionali evocati dal rimettente (in particolare con l'art. 3 sotto il profilo della irragionevolezza e con l'art. 111 per la violazione del principio della ragionevole durata del processo). Nella **sentenza n. 216 del 2011** è stata ritenuta non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - come modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" e non che "può fissare" il calendario del processo.

La disposizione in esame, rubricata Calendario del processo, prevede testualmente al primo comma: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incumbenti che verranno in ciascuna di essa espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini». Nel secondo comma, essa aggiunge: «Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

I Giudici hanno chiarito che « questa norma costituisce diretta emanazione dell'art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento, attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Il legislatore, rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l'esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, espressamente richiamato. In sostanza, si tratta di uno strumento che consente un'organizzazione programmata del processo, attraverso un «governo dei tempi» delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte ha escluso la irragionevolezza della previsione per contrasto con l'art. 3 Cost. prospettata dal rimettente, peraltro in un contesto - qual è quello della regolamentazione degli istituti processuali - nel quale il legislatore è

titolare di ampia discrezionalità. Le considerazioni del giudice a quo - nelle specie relative alla irrogazione di sanzioni disciplinari - sono state ritenute ricollegabili ad inconvenienti di mero fatto e dunque irrilevanti, secondo consolidato orientamento, ai fini del controllo di costituzionalità. Analogamente, per quanto concerne l'art. 111 Cost., è stato evidenziato che «la pretesa violazione del principio della ragionevole durata del processo risulta dedotta non quale conseguenza astratta e generale della disposizione impugnata, ma in quanto derivante dalla situazione dell'ufficio giudiziario nel quale il rimettente è chiamato ad operare. ». Le questioni, in relazione ad entrambi i parametri evocati, sono state ritenute infondate dalla Corte in quanto relative ad inconvenienti di mero fatto concernenti aspetti organizzativi della giustizia, non discendenti in via diretta dalla disposizione censurata.

21. Le controversie in materia societaria

21.1. La disciplina dell'abrogato rito societario.

La questione di legittimità costituzionale scrutinata dalla Corte con la **sentenza n. 415 del 2006** ha ad oggetto l'instaurazione del contraddittorio nel c.d. rito societario disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Nel giudizio *a quo* il tribunale rimettente censurava l'art. 10, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 5 del 2003 - successivamente abrogato dalla legge n. 69 del 2009 - «nella parte in cui prima vieta e poi sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma» dello stesso d. Lgs. n. 5 del 2003. Ad avviso del rimettente le disposizioni censurate contrastano con gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., in quanto, escludendo l'ulteriore esercizio del potere degli attori di dedurre nuove prove, inciderebbero sul diritto di difesa creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti in violazione del principio della parità delle armi, elemento essenziale del principio costituzionale del giusto processo, peraltro in difformità della delega che tale disparità non prevedeva.

La questione è stata dichiarata inammissibile per carente motivazione - sotto molteplici profili - dell'ordinanza di rimessione. Nondimeno, nello stigmatizzare il ragionamento del giudice *a quo* in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte ha osservato che - nel sistema processuale disegnato dal decreto legislativo n. 5 del 2003, ispirato ad esigenze di massima accelerazione e semplificazione del rito - il potere del convenuto di notificare e depositare l'istanza di fissazione dell'udienza non doveva intendersi come avulso dal contenuto delle difese dalla parte istante e doveva, altresì, essere rapportato alla determinazione della materia controversa quale risultante dalle prime prese di posizione delle parti in ordine all'oggetto della lite. Dal percorso decisionale seguito dalla Corte può dunque desumersi come nel rito societario la scelta del convenuto di avanzare immediata istanza di fissazione d'udienza ex art. 8, comma 2, lett. c), del d. Lgs. n. 5 del 2003, dovesse farsi discendere dalla circostanza che le difese del medesimo convenuto fossero tali da non necessitare alcuna replica. In tale contesto normativo la salvezza del principio del contraddittorio e del pari diritto di difesa delle parti - su cui non può non incentrarsi ogni sistema processuale - non poteva consentire il generalizzato ricorso alla fissazione immediata dell'udienza se non a costo di creare una disparità di trattamento tra attore e convenuto: in tale caso si sarebbe infatti prodotto l'effetto, contrario ai principi costituzionali sopra richiamati, di impedire all'attore di svolgere pienamente le proprie difese dopo avere conosciuto le eccezioni del convenuto.

Anche con la **sentenza n. 170 del 2007** la Corte si è occupata della disciplina di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003 in relazione ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Nel giudizio *a quo* la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del tribunale di Napoli, investito del giudizio originato dalla domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) - nella parte in cui prevede che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il rito societario disciplinato dal d. lgs. n. 5 del 2003 - in relazione all'art. 76, Cost., ed agli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza). Ad avviso del rimettente la delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale sotto il profilo della disciplina processuale

applicabile essendo la detta materia contemplata dalla delega contenuta nell'art. 16 della medesima legge, delega peraltro scaduta alla data di emanazione della norma impugnata e non idonea, pertanto, a sorreggerne l'emanazione. In via subordinata, e sempre in riferimento all'art. 76, Cost., il tribunale rimettente censurava la disciplina per genericità di entrambe le deleghe, sull'assunto che le stesse non contemplavano principi e criteri direttivi tali da giustificare l'applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate.

La Corte ha dichiarato la questione fondata dopo aver rilevato che il censurato art. 134, comma 1, rinviene la propria base giuridica esclusivamente nell'art. 15 del d. lgs. n. 30 del 2005 anche perché, alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, era scaduto il termine per l'esercizio della delega prevista dall'art. 16. Tanto premesso, la Corte ha sottolineato come in base alla sua formulazione («riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale») la delega prevista dall'art. 15 fosse «riferibile esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest'ultima norma)». Peraltro, ad avviso della Corte, anche la relazione alla legge n. 273 del 2002 precisava che la finalità della delega prevista dall'art. 15 «era il riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale» in «un testo normativo unitario [...] modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale». Va rimarcato che nell'escludere l'assimilazione, quanto al rito, tra le controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e quelle oggetto del rito societario la Corte ha sancito la sostanziale diversità di tale rito rispetto a quello ordinario (anche sotto il profilo della composizione dell'organo giudicante) per cui l'applicabilità del primo rito in luogo del secondo avrebbe realizzato «una sostanziale innovazione del regime vigente». Ciò nel quadro dei principi generali che presiedono ai rapporti tra atto delegato e legge di delegazione, in base ai quali l'incidenza su norme preesistenti può determinare l'introduzione di soluzioni innovative soltanto in presenza di specifici principi e criteri direttivi (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).

Con la **sentenza n. 194 del 2005** la Corte ha scrutinato un'altra delle disposizioni dettate per il rito societario, segnatamente l'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 5 del 2003, tacciata di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Il giudice *a quo* era stato investito della richiesta, avanzata dal socio totalitario di una s.r.l., di adozione dei provvedimenti idonei ad ovviare all'inadempimento degli amministratori agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2487 c.c. Disposta la comparizione delle parti, la società resistente - con sede legale in Roma - eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 5 del 2003. Tale previsione - che nei procedimenti camerale in materia societaria attribuisce in via esclusiva la competenza per territorio al tribunale del luogo dove la società ha sede legale - viola, ad avviso del rimettente, il criterio direttivo di cui all'art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) che vieta di modificare, tra l'altro, la disciplina che individua il foro generale delle persone giuridiche indifferentemente nel luogo dove le stesse hanno sede legale e sede effettiva. La norma impugnata si pone altresì in contrasto con l'art. 3, Cost., poiché introduce un'irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie processuali omogenee, posto che per i procedimenti ordinari di cognizione il medesimo d. lgs. n. 5 del 2003 individua la competenza per territorio in base alla regola generale.

La Corte ha dichiarato la questione non fondata con riferimento al prospettato vizio di eccesso di delega in base ad un'interpretazione della norma delegante secondo la quale il divieto di modifica dei criteri attributivi della competenza era volto ad impedire uno stravolgimento delle regole codicistiche nel senso dell'attribuzione dei procedimenti in materia societaria alla competenza esclusiva di sezione specializzate presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi distretto di corte di appello ovvero nei capoluoghi di provincia. L'indirizzo seguito dalla Corte, a parte gli aspetti tecnici relativi all'approccio esegetico con la legge di delegazione, offre interessanti spunti di riflessione sui principi ispiratori la disciplina del processo civile, ponendo la non intangibilità delle regole di competenza vigenti nel solco della rapidità del procedimento camerale «essendo ben noto come l'onere - gravante sull'attore - di dimostrare l'esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito determini il più delle volte un incongruo appesantimento dell'istruttoria, con ovvio pregiudizio delle esigenze di celerità che sono viceversa alla base stessa del rito camerale».

21.2. La competenza

Con le **sentenze n. 123 del 2009** e **n. 112 del 2008** la Corte si è occupata dello specifico aspetto relativo alla competenza del giudice costituito in sezioni specializzate. Le pronunce hanno avuto ad oggetto norme processuali contenute nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) dichiarate illegittime per eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi dettati dall'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 sulla risistemazione complessiva della materia e dall'art. 16 della stessa legge, sulla disciplina della sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale. In particolare, nel primo giudizio il tribunale di Napoli - adito in sede di reclamo avverso un'ordinanza del tribunale di Campobasso resa in materia di cessazione di condotta di concorrenza sleale - aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore. Ad avviso del rimettente la disposizione si poneva in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in quanto la delega contenuta in quest'ultima norma non concerneva la disciplina della competenza ed il regime transitorio applicabile alle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (di seguito, sezioni specializzate), materie che sarebbero oggetto della distinta delega di cui all'art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi, con l'emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273). Il giudice a quo ravvisava anche il contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost., per la sottrazione del procedimento al giudice naturale che resterebbe invece competente per il giudizio di merito. Nel secondo giudizio, la Corte ha esaminato il comma 2 dell'art. 245 del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è stato iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore. La Corte di appello di Milano dubitava della legittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 76, Cost., in relazione all'art. 15 della legge n. 273 del 2002 sostenendo che la delega contenuta nella predetta norma non concerneva la disciplina della competenza ed il regime transitorio

applicabile alle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, oggetto della distinta delega dell'art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata con l'emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Entrambe le sentenze in esame richiamano la pronuncia n. 170 del 2007 per quanto concerne il contenuto delle deleghe di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002, che hanno trovato rispettiva attuazione nel riassetto della disciplina sostanziale in materia di proprietà industriale e nell'istituzione e disciplina delle sezioni specializzate secondo il criterio volto ad evitare che le stesse fossero gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisse l'efficiente avvio.

Sulla scorta di tali premesse, con la **sentenza n. 112 del 2008** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, secondo comma, del d. lgs. n. 30 del 2005 ritenendo la norma non riconducibile al «riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» di cui alla delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002 e ribadendo come quest'ultima riguardasse «anche le disposizioni di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima, ma soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale». La disposizione impugnata, ad avviso della Corte, oltre ad avere superato i confini della delega di cui all'art. 15, ha attuato una scelta eccentrica anche rispetto alla delega di cui all'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto le sezioni specializzate.

In base a non dissimili considerazioni, con la **sentenza n. 123 del 2009** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 3, del d. lgs. n. 30 del 2005 ritenendo tale norma non riconducibile alla delega di cui all'art. 15 del d. Lgs. 273 del 2002 per estraneità della materia disciplinata, nonché incongrua rispetto al principio indicato dall'art. 16 «poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedente-mente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, del quale, quindi, non costituisce uno sviluppo coerente».

21.3. La competenza per connessione.

Con la **sentenza n. 71 del 2008** la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. lgs. n. 5 del 2003 in materia di rito societario - «nella parte in cui prevede che nel caso di connessione tra una causa compresa dalla norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al d.lgs. n. 5/2003» - sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Padova in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 76 della Costituzione.

Il giudice *a quo* era stato investito delle domande avanzate da un lavoratore contro la società datrice di lavoro per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per sentire dichiarare illegittimo l'atto di risoluzione del medesimo, nonché dallo stesso lavoratore nei confronti di altra società ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., per farne accertare la corresponsabilità. Ad avviso del rimettente entrambe le domande avrebbero dovuto essere esaminate in base al rito societario configurandosi tra le stesse un'ipotesi di connessione per pregiudizialità (tale disciplina si porrebbe in contrasto con i richiamati parametri costituzionali, in quanto introdotta dal legislatore delegato al di fuori dei termini della delega che nulla stabiliva sul rito applicabile in caso di connessione tra procedimenti regolati da riti diversi e poiché escluderebbe l'applicazione del processo del lavoro idoneo ad attuare una migliore tutela delle posizioni soggettive in esame).

La questione è stata dichiarata fondata in riferimento all'art. 76, Cost. La Corte ha desunto l'impianto esegetico della delega dal disposto dell'art. 12, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge n. 366 del 2001, secondo cui: «1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti». Ha ritenuto la Corte che il legislatore delegante ha limitato l'oggetto della delega alle materie suindicate mentre la finalità di

assicurare la rapida ed efficace definizione dei procedimenti non si riferisce a procedimenti diversi ma a diversi tipi di procedimenti (merito, cautelare, abbreviato) nell'ambito delle medesime materie. Per questa ragione non trova fondamento nella delega la disposizione impugnata che in relazione alle controversie connesse a quelle in materia societaria ha dettato una disciplina che impone la prevalenza del rito societario, in deroga alla disciplina generale contenuta nel codice di procedura civile che continua ad applicarsi in materia di connessione tra procedimenti diversi.

21.4. L'estinzione del processo

Con la **sentenza n. 221 del 2008** la Corte ha affrontato (in base ad un ragionamento ripreso, poi, nell'**ordinanza n. 16 del 2009**) il tema della discrezionalità del legislatore nel regolare il funzionamento del processo, con il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (tra le tante, la pronuncia richiama le sentenze n. 295 del 1995, n. 65 del 1996, n. 327 e 383 del 2007 e l'ordinanza n. 376 del 2007). Nel giudizio *a quo* il tribunale di Milano in composizione collegiale aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d. Lgs. n. 5 del 2003 nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo. Il rimettente aveva premesso che il fallimento della società attrice aveva notificato alla convenuta l'istanza di fissazione dell'udienza oltre il termine di venti giorni dalla notifica della memoria della controparte alla quale non intendeva replicare; il giudice relatore aveva respinto l'eccezione, poi riproposta in sede di discussione collegiale. Il giudice *a quo* rammentava che l'estinzione è una vicenda anomala del processo, in presenza di fatti e circostanze ritenute dal legislatore incompatibili con la volontà delle parti di proseguire il giudizio ritenendo che la scelta legislativa di termini perentori sanzionati con l'estinzione immediata appariva sproporzionata ed irragionevole (nel rito ordinario è prevista, in ipotesi analoghe, la cancellazione della causa dal ruolo che può dare luogo all'estinzione del processo solo se seguita dall'omessa riassunzione della causa cancellata entro il termine di legge). Un ulteriore profilo di contrasto della norma con l'art. 3 Cost. veniva desunto dal raffronto con lo stesso rito societario che all'art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 5 del 2003 prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata presentazione delle parti davanti al

collegio per la sentenza contestuale, interpretata alla stregua di una «manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio ben più esplicita della semplice non tempestiva notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza».

La Corte ha dichiarato non fondata la questione sul rilievo, come si è detto, della non irragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore nella conformazione della disciplina del rito societario, in quanto la sanzione dell'estinzione ben si armonizza con il criterio di celerità del giudizio. L'estinzione interviene, inoltre, in una fase del procedimento che precede l'intervento del giudice, il che rende, ad avviso della Corte, inesatta la comparazione con l'ipotesi di mancata comparizione delle parti in udienza e giustifica l'opportunità di una misura che opera di diritto. Il ragionamento compiuto dalla Corte si è esteso a considerazioni finali riguardanti il diritto di difesa (che «non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio di concluda con una decisione di merito») e il diritto di azione, che non risulta compromesso, in via definitiva, dall'estinzione del singolo processo.

21.5. L'effettività del contraddittorio

Dei suddetti principi la Corte si è occupata con la **sentenza n. 321 del 2007** pronunciando sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c) del d. Lgs. n. 5 del 2003 – promossa dai tribunali di Alba, Avellino e Verbania (quest'ultimo anche per il richiamo contenuto nell'art. 4, comma 2, del medesimo d. Lgs.) – e dell'art. 8, comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 5 del 2003 - promossa dal Tribunale di Monza - per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. I giudizi *a quibus* avevano ad oggetto controversie su rapporti di intermediazione finanziaria tra privati e istituti bancari, ad eccezione di quello pendente dinanzi al tribunale di Avellino in materia di impugnazione di delibera societaria. Tutti i rimettenti si dolevano del fatto che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 2, lett. c) – che concede al convenuto la facoltà di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla propria costituzione qualora non abbia proposto domande riconvenzionali, non abbia sollevato eccezioni non rilevabili di ufficio né chiamato in causa un terzo – e dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 5 del 2003 che commina la decadenza dell'attore dal diritto di replicare con nuove domande o modificare la domanda, di dedurre prove ed esibire documenti – deriverebbe una grave lesione del diritto di difesa dell'attore qualora il convenuto abbia dedotto fatti dall'attore stesso non allegati e abbia formulato istanze istruttorie. Ad avviso del tribunale di Monza la lett. a) del comma 2 dell'art. 8 in scrutinio si poneva in contrasto con l'art. 24, Cost. «nella parte in cui non prevede che tra le ipotesi

preclusive alla immediata fissazione di udienza da parte del convenuto (proposizione della domanda riconvenzionale ovvero sollevamento di eccezioni non rilevabili di ufficio) vi siano anche le deduzioni di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della domanda attrice». Ciò anche in relazione al disposto del comma 2-*bis* del citato art. 10 (introdotto con l'art. 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310) che prevede che l'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente contestati.

La Corte ha premesso che la finalità della maggiore rapidità possibile del processo - sottesa, nei casi in scrutinio, al rito societario ed attuata con una precipua fase che si svolge tra le parti, destinata, con scansioni e preclusioni, all'identificazione dell'oggetto della lite e del *thema probandum* rispetto a quanto è pacifico - non possa essere conseguita se non nel pieno rispetto dei «principi costituzionali i quali riguardano specificamente il processo, come il diritto di difesa, o che devono realizzarsi anche nel processo, come il principio di eguaglianza, il quale, secondo l'esplicitazione fattane con la modifica dell'art. 111 Cost., nel linguaggio giuridico corrente si esprime con la locuzione di “principio di parità delle armi”; parità riguardo alla giurisdizione che questa Corte ha definito come uno degli essenziali principi alla base dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004)».

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. *a*), del d. lgs. n. 5 del 2003 la Corte è pervenuta condividendo le argomentazioni del rimettente, secondo cui se il convenuto può ritualmente presentare istanza di fissazione dell'udienza fuori dei casi indicati dalle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'art. 8 - entro venti giorni dalla propria costituzione e quindi eventualmente prima che l'attore abbia potuto replicare ai fatti diversi prospettati - la decadenza dell'attore dal potere di proporre nuove eccezioni, modificare la domanda e di dedurre nuovi mezzi di prova determina un'ingiusta posizione di vantaggio a favore del convenuto e pregiudica la posizione processuale dell'attore con «la privazione ingiustificata dell'esercizio di fondamentali poteri insiti nel diritto di difesa». Alla base della decisione è stata posta la constatazione che il contraddittorio attiene alla tutela dei diritti fondamentali e che il rito societario è un sistema processuale che «modella il diritto di replica in funzione di tale esigenza, avendo presente non un contraddittorio astratto e puramente ipotetico ma quello che, attraverso le deduzioni delle parti, viene in concreto a delinearsi come correlativo all'effettivo, specifico oggetto della controversia». Nel quadro di tale principio la sentenza, di tipo additivo, ha inciso sulla formulazione dell'art. 8, comma 2, lett. *a*), del d. Lgs. n. 5 del 2003 - ritenuto la *sedes materiae* della disciplina in concreto del diritto di replica nei casi specifici di allargamento del *thema decidendum* - dichiarando l'illegittimità

costituzionale di detta disposizione nella parte in cui non preclude l'immediata fissazione dell'udienza nell'ipotesi in cui il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza del diritto di replica dell'attore.

21.6. Il processo contumaciale.

Nella **sentenza n. 340 del 2007** la Corte si è occupata della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del d. lgs. n. 5 del 2003, promossa - in relazione all'art. 76 Cost., in via subordinata all'art. 3 Cost., e in via ancora più gradata all'art. 24, Cost. - dal tribunale di Catania nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti di un istituto bancario per sentir dichiarare la nullità di un contratto di acquisto di titoli mobiliari, nel quale il convenuto aveva notificato in ritardo la comparsa di costituzione e gli attori avevano presentato istanza di fissazione dell'udienza (con l'effetto che, come previsto dalla norma impugnata, i fatti dedotti dagli attori dovevano ritenersi ammessi).

La disposizione in scrutinio prevedeva che «Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio». Ad avviso del rimettente, nell'introdurre la c.d. *ficta confessio* in caso di mancata o tardiva notifica della comparsa la norma delegata è andata oltre i limiti della delega di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), della legge n. 366 del 2001 che aveva previsto soltanto «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali», e non anche una sostanziale modifica del regime processuale della contumacia.

La Corte ha ritenuto la questione fondata in riferimento all'art. 76 Cost., affermando che la disposizione censurata «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita», essendo la stessa estranea rispetto alla riduzione dei termini processuali ed incongrua rispetto alla finalità di concentrazione della legge delega, anche perché non sempre la *ficta confessio* concorre ad accelerare la definizione del procedimento. In base a tali rilievi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del d. lgs. n. 5 del 2003 nella parte in cui stabilisce: «in quest'ultimo caso i fatti

affermati dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concluzione di questa».

21.7. Il principio di concentrazione del processo.

Con la **sentenza n. 54 del 2007** la Corte ha scrutinato l'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. n. 5 del 2003, in materia di giudizio abbreviato nell'ambito del c.d. rito societario. Il tribunale di Tivoli aveva dubitato della costituzionalità della disposizione, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nel corso del giudizio di impugnazione di due delibere assembleari di una s.r.l. nel quale il giudice designato per la trattazione dell'istanza di sospensione la aveva respinta in base alla clausola compromissoria statutaria ed aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni rimettendo la causa al collegio affinché fosse decisa con il rito abbreviato. Il tribunale condivideva la valutazione del primo giudice circa la possibilità di decidere la controversia con il rito abbreviato in base alla natura documentale della causa, non essendo necessario espletare attività istruttoria. Ad avviso del rimettente il nuovo istituto del rito abbreviato societario non poteva ritenersi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lett. *d*), della legge n. 366 del 2001 che prevede la creazione di un «giudizio sommario non cautelare improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato». La norma di delegazione avrebbe dovuto rinvenirsi nella lett. *a*) del medesimo art. 12, comma 2, che si limita però a prevedere la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali e, a detta del rimettente, non prevede principi e criteri direttivi «sufficientemente determinati per giustificare l'introduzione nel settore civile di un istituto rivoluzionario quale il giudizio abbreviato, diffuso solo in epoca recente nel giudizio amministrativo». Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte ha ricostruito le caratteristiche del giudizio abbreviato configurato dalle disposizioni censurate come giudizio a cognizione piena destinato a chiudersi con sentenza, originato da un'istanza cautelare in pendenza di un procedimento di merito accelerato su iniziativa del giudice. Ciò ha indotto a condividere l'approccio del rimettente che ha escluso che il fondamento dell'istituto potesse rinvenirsi nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 che prevede un procedimento a cognizione sommaria. Quanto all'interpretazione dei principi e criteri previsti dalla lettera *a*) del comma 2 in esame, la Corte ha premesso che anche in tema di scrutinio di costituzionalità delle norme delegate occorre privilegiare una lettura conforme a Costituzione (sentenza n. 292 del 2000) ed ha affermato che l'iniziativa del giudice della cautela tesa ad invitare le parti a precisare le conclusioni ed alla rimessione della causa al collegio presuppone la pendenza di un giudizio di merito; non configura un tipo autonomo di

procedimento quanto piuttosto una modalità di svolgimento del medesimo giudizio di merito; rientra tra i tradizionali poteri del giudice senza che possa essere ritenuta espressiva di un “tipo” di procedimento. In base a tale approccio esegetico ha ritenuto le disposizioni impugnate conformi al criterio direttivo della delega in materia di concentrazione del procedimento pur auspicando per il futuro «una maggiore specificazione nella determinazione dei principi e criteri direttivi da parte del legislatore delegante affinché non sia alterato l’assetto costituzionale delle fonti».